

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 310/79 degli onn. Hoff, Clwyd, Boyes, Linde e Schmitt alla Commissione Oggetto: Discriminazione nei confronti del personale femminile dell'esercito britannico di stanza in Germania (Risposta supplementare)	1
n. 335/79 dell'on. Van Miert alla Commissione Oggetto: Dazi doganali all'importazione dagli Stati Uniti dei veicoli militari adibiti al trasporto ...	2
n. 379/79 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Regime pensionistico degli insegnanti	3
n. 380/79 dell'on. Gatto alla Commissione Oggetto: Attacchi tunisini ai pescherecci siciliani	3
n. 391/79 dell'on. Caillavet alla Commissione Oggetto: Diritto del Parlamento europeo di essere consultato	4
n. 394/79 dell'on. Maffre-Baugé alla Commissione Oggetto: Accise e prezzi del vino	5
n. 423/79 dell'on. Prag alla Commissione Oggetto: Fabbisogno di frumento a lungo termine della Comunità	7
n. 442/79 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Scambi commerciali con il Giappone	8
n. 595/79 dell'on. Prag alla Commissione Oggetto: Vendita all'Unione Sovietica di burro comunitario a prezzo sovvenzionato	9
n. 620/79 dell'on. Caillavet alla Commissione Oggetto: Risarcimento dei danni causati all'agricoltura da calamità naturali	10
n. 773/79 dell'on. Blaney alla Commissione Oggetto: Politica nel settore delle carni ovine	11

Sommario (segue)

n. 774/79 dell'on. Blaney alla Commissione	
Oggetto: Regime di aiuti per gli alloggi	11
n. 878/79 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche richieste per le levatrici	12
n. 884/79 dell'on. Lemmer alla Commissione	
Oggetto: Importazioni di acciaio dai paesi terzi	12
n. 1021/79 dell'on. Dankert alla Commissione	
Oggetto: Consumatori – Prezzo di costo di alcune derrate alimentari	15
n. 1049/79 dell'on. Ansquer alla Commissione	
Oggetto: Acquisti precauzionali nel settore petrolifero	16
n. 1062/79 dell'on. Müller-Hermann alla Commissione	
Oggetto: Sovvenzioni pubbliche nei Paesi Bassi a favore della costruzione di navi per la navigazione interna	16
n. 1066/79 dell'on. Martinet alla Commissione	
Oggetto: Lavori sulle imprese multinazionali nel quadro delle Nazioni Unite	17
n. 1067/79 dell'on. Martinet alla Commissione	
Oggetto: Lavori sulle imprese multinazionali nel quadro dell'OCSE	18
n. 1069/79 dell'on. Martinet alla Commissione	
Oggetto: Proposte della Commissione al Consiglio per il controllo delle attività delle società multinazionali	19
n. 1088/79 dell'on. Ferri alla Commissione	
Oggetto: Libertà di stabilimento dei medici	22
n. 1091/79 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Salmone dell'Atlantico	22
n. 1108/79 dell'on. Newton Dunn alla Commissione	
Oggetto: Banca europea per gli investimenti	23
n. 1149/79 dell'on. Verhaegen alla Commissione	
Oggetto: Reddito agricolo	24
n. 1168/79 dell'on. Cronin alla Commissione	
Oggetto: Merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale	25
n. 1178/79 dell'on. Davern alla Commissione	
Oggetto: Disparità di redditi agricoli fra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud	25
n. 1200/79 dell'on. Lynge alla Commissione	
Oggetto: Vendita di pelli di foca nella Comunità	26
n. 1208/79 di Sir Peter Vanneck alla Commissione	
Oggetto: Attuazione della direttiva relativa a problemi sanitari in materia di carni fresche di volatili da cortile	27
n. 1215/79 dell'on. Curry alla Commissione	
Oggetto: Addetti all'agricoltura	28
n. 1232/79 dell'on. Quin alla Commissione	
Oggetto: Fondo di sviluppo regionale e industria cantieristica	29
n. 1233/79 dell'on. Quin alla Commissione	
Oggetto: Esportazione nel Regno Unito di prodotti agricoli francesi	29
n. 1285/79 dell'on. Martinet alla Commissione	
Oggetto: Problemi delle industrie tessili nella Comunità (Risposta supplementare)	30

Sommario (segue)

n. 1287/79 dell'on. Muntingh e Woltjer alla Commissione	
Oggetto: Politica della pesca	31
n. 1290/79 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Interventi del Fondo sociale nel dipartimento di Huy-Waremme	33
n. 1298/79 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Profughi vietnamiti	34
n. 1329/79 dell'on. Ewing alla Commissione	
Oggetto: Esperimenti effettuati sugli animali	35
n. 1357/79 dell'on. Lomas alla Commissione	
Oggetto: Sussidi erogati ad organizzazioni britanniche sostenitrici della CEE (Risposta supplementare)	35
n. 1361/79 dell'on. Lomas alla Commissione	
Oggetto: Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i rumori emessi dalle falciatrici da prato	36
n. 1363/79 degli onn. Boyes e Caborn alla Commissione	
Oggetto: Iscrizione obbligatoria ad un'organizzazione sindacale	37
n. 1365/79 dell'on. Gaspard alla Commissione	
Oggetto: Armonizzazione delle norme giuridiche relative al cognome	38
n. 1405/79 dell'on. Luster al Consiglio	
Oggetto: Lotta contro il terrorismo internazionale	39
n. 1421/79 dell'on. Davern alla Commissione	
Oggetto: Latte in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali	40
n. 1426/79 dell'on. De Valera alla Commissione	
Oggetto: Incidenze sulle vendite di tabacchi delle disposizioni volte a limitare la pubblicità e della propaganda contro il fumo	40
n. 1436/79 dell'on. Jonker alla Commissione	
Oggetto: Finanziamento di un'autostrada attraverso l'Austria	41
n. 1438/79 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Infrastrutture nel settore dei trasporti	42
n. 1446/79 dell'on. Muntingh alla Commissione	
Oggetto: Impianti di depurazione delle acque nella CE	43
n. 1447/79 dell'on. Vergeer alla Commissione	
Oggetto: Fabbricanti di prodotti lattieri che esportano nei paesi in via di sviluppo	44
n. 1452/79 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Boicottaggio petrolifero del Sud Africa	45
n. 1454/79 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Installazione di centrali nucleari a Chooz	45
n. 1464/79 dell'on. Leonardi alla Commissione	
Oggetto: Regime degli aiuti	46
n. 1465/79 dell'on. Prag alla Commissione	
Oggetto: Libertà di stabilimento per gli insegnanti	47
n. 1471/79 degli onn. Pedini, Colleselli e Giavazzi alla Commissione	
Oggetto: Approvvigionamento di rottame negli Stati membri della CECA	48

(segue)

Sommario (segue)

n. 1473/79 di Lady Elles alla Commissione	
Oggetto: Inchiesta CEE relativa al costo della manodopera	48
n. 1480/79 dell'on. Notenboom alla Commissione	
Oggetto: Misure di sostegno nazionali	51
n. 1489/79 di Sir Fred Warner alla Commissione	
Oggetto: Politica del personale	52
n. 1492/79 dell'on. Debré alla Commissione	
Oggetto: Abolizione dei paradisi fiscali	52
n. 1507/79 dell'on. Quin alla Commissione	
Oggetto: Dimensioni dell'industria di trasformazione del pesce nei singoli Stati membri	53
n. 1515/79 dell'on. Quin alla Commissione	
Oggetto: Domande di contributi presentate al FEAOG dall'industria della pesca	54
n. 1516/79 dell'on. Quin alla Commissione	
Oggetto: Quantitativi di aringhe sbarcati	54
n. 1521/79 dell'on. Charzat ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Lotta contro il terrorismo	55
n. 1523/79 dell'on. Ansquer alla Commissione	
Oggetto: Importazioni massicce in Francia di marroni canditi	56
n. 1528/79 dell'on. Verhaegen alla Commissione	
Oggetto: Fallimenti in agricoltura	57
n. 1533/79 dell'on. Katzer alla Commissione	
Oggetto: Uniformità, a livello europeo, del diritto di scelta del nome	58
n. 1535/79 dell'on. Paisley alla Commissione	
Oggetto: Sovvenzioni della Comunità alle contee dell'Irlanda del Nord (Risposta comune)	58
n. 1536/79 dell'on. Paisley alla Commissione	
Oggetto: Sovvenzioni della Comunità all'industria di Belfast (Risposta comune)	58
n. 1552/79 dell'on. Vergeer alla Commissione	
Oggetto: Soccorsi alla Cambogia e inoltro degli aiuti alle popolazioni in difficoltà	59
n. 1554/79 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Turismo	60
n. 1556/79 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Industria delle piastrelle di ceramica	61
n. 1557/79 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Industria delle piastrelle di ceramica	62
n. 1564/79 dell'on. O'Connell alla Commissione	
Oggetto: Utilizzazione da parte degli Stati membri dei contributi dei Fondi sociale e regionale	63
n. 1566/79 dell'on. O'Connell alla Commissione	
Oggetto: Gruppi itineranti	64
n. 1584/79 dell'on. Didò alla Commissione	
Oggetto: Diritti dei lavoratori migranti in materia di pensione di anzianità	65

n. 1586/79 dell'on. Fuillet alla Commissione	
Oggetto: Proposte in materia di trasporti aerei e risparmio energetico	66
n. 1588/79 dell'on. Van Miert alla Commissione	
Oggetto: Dati sugli istituti, i centri di ricerca, ecc. belgi	67
n. 1592/79 dell'on. Colla alla Commissione	
Oggetto: Collaborazione tra gli Stati membri in campo sociale	67
n. 1597/79 dell'on. Ewing alla Commissione	
Oggetto: Peste suina classica	68
n. 1603/79 dell'on. Michel alla Commissione	
Oggetto: Prodotti medicinali contenenti tartrazina (colorante E 102)	69
n. 1618/79 dell'on. Cohen alla Commissione	
Oggetto: Azione concertata per lo sviluppo in Africa	70
n. 1639/79 dell'on. Coppieters alla Commissione	
Oggetto: Ampliamento degli edifici della Commissione	71
n. 1641/79 degli onn. Pedini, Ghergo e Filippi alla Commissione	
Oggetto: Certificati di conformità per taluni prodotti siderurgici	72
n. 1644/79 dell'on. Berkhouwer alla Commissione	
Oggetto: Misure fiscali per la protezione del patrimonio architettonico	73
n. 1647/79 dell'on. de Ferranti alla Commissione	
Oggetto: Circolazione nel Regno Unito di autocarri pesanti provenienti dagli Stati membri	73
n. 1655/79 dell'on. Castellina alla Commissione	
Oggetto: Esportazione nella Comunità - via Botswana, Lesotho e Swaziland - di prodotti originari del Sudafrica	74
n. 1665/79 dell'on. Debré alla Commissione	
Oggetto: Difficoltà dell'industria calzaturiera	75
n. 1670/79 dell'on. Barbarella alla Commissione	
Oggetto: Dati regionali relativi alle misure d'intervento e livello delle giacenze nel settore lattiero-caseario	76
n. 1675/79 dell'on. Pedini alla Commissione	
Oggetto: Direttiva 77/486/CEE sulla scolarizzazione dei figli dei lavoratori emigranti	78
n. 1681/79 dell'on. Lizin ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nel quadro della cooperazione politica	
Oggetto: Intervento dei Nove a Teheran (ostaggi dell'ambasciata USA)	79
n. 1683/79 dell'on. Lizin ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Afghanistan: conseguenze per la politica di distensione in particolare per la conferenza di Madrid	79
n. 1684/79 dell'on. Lizin ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Cooperazione tra i Nove all'ONU sui problemi specifici dell'uguaglianza tra i sessi	80
n. 1685/79 dell'on. Chouraqui alla Commissione	
Oggetto: Situazione dei trasporti su strada	81

Sommario (segue)

n. 1687/79 dell'on. Walter alla Commissione	
Oggetto: Trasporto e immagazzinamento di rifiuti particolarmente inquinanti all'interno della CE o in regioni frontaliere di paesi terzi	82
n. 1692/79 dell'on. Cresson alla Commissione	
Oggetto: Informazioni relative al Fondo sociale e al Fondo regionale europeo	83
n. 1693/79 dell'on. van den Heuvel alla Commissione	
Oggetto: Collaborazione con la Repubblica sudafricana	84
n. 1703/79 dell'on. O'Donnell alla Commissione	
Oggetto: Sviluppo dell'aeroporto Shannon	85
n. 1704/79 dell'on. O'Donnell alla Commissione	
Oggetto: Fondo regionale e regione centro-occidentale dell'Irlanda	85
n. 1705/79 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Politica nei confronti dell'India	86
n. 1707/79 degli onn. Adonnino e d'Ormesson alla Commissione	
Oggetto: I differenti regimi giuridici e fiscali cui sono soggette le PMI nella Comunità	87
n. 1711/79 dell'on. Seeler alla Commissione	
Oggetto: Sostegno all'allevamento di bovini da parte della Comunità europea	88
n. 1713/79 dell'on. Lizin ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Rilancio del dialogo euro-arabo	89
n. 1718/79 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Regime fiscale nel settore agricolo	90
n. 1726/79 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Risorse energetiche	91
n. 1727/79 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Prestiti e mutui Euratom	92
n. 1731/79 dell'on. Debré alla Commissione	
Oggetto: Progetto di ampliamento del porto della Pointe-des-Galets, nell'isola della Riunione	92
n. 1733/79 dell'on. Glinne al Consiglio	
Oggetto: Riunione a Ginevra, nel febbraio 1980, della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e presa di posizione sul problema cileno	93
n. 1735/79 dell'on. Modiano alla Commissione	
Oggetto: Check-up dei consumi energetici nelle piccole e medie imprese della Comunità	94
n. 1744/79 dell'on. Walz alla Commissione	
Oggetto: Dodicesimo sondaggio «Eurobarometro»	95
n. 1745/79 dell'on. Walz alla Commissione	
Oggetto: Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee	96
n. 1757/79 degli onn. Cresson, Sutra e Josselin alla Commissione	
Oggetto: Piani di sviluppo	97
n. 1772/79 dell'on. Spautz alla Commissione	
Oggetto: Approvvigionamento della Comunità in materie fissili	99

n. 1774/79 di Lady Elles ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Dialogo euro-arabo	100
n. 1775/79 dell'on. Schwencke ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Obiettori di coscienza in Grecia	101
n. 1784/79 dell'on. Bangemann alla Commissione	
Oggetto: Armonizzazione della tutela assicurativa per autoveicoli all'interno della Comunità europea	101
n. 1806/79 dell'on. Remilly alla Commissione	
Oggetto: Politica della pesca e relazioni con i paesi terzi	102
n. 1813/79 dell'on. Coppieters alla Commissione	
Oggetto: Provvedimenti intesi a sviluppare le conoscenze linguistiche dei cittadini europei	103
n. 1835/79 dell'on. Boserup alla Commissione	
Oggetto: Bando di gara per piscine a riscaldamento solare	104
n. 1883/79 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Aiuti comunitari per la protezione del territorio dalle alluvioni	105
n. 1884/79 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Cokerie	105
n. 1886/79 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Indennità chilometrica dei funzionari delle Comunità	106
n. 1903/79 dell'on. Jürgens alla Commissione	
Oggetto: Pericoli per il nostro clima derivanti dalla bonifica del bacino amazzonico	106
n. 1910/79 dell'on. Ansquer alla Commissione	
Oggetto: Inventario delle fonti di energia e delle materie prime comunitarie	107
n. 1956/79 dell'on. Robert Jackson alla Commissione	
Oggetto: Costo della benzina espresso in ore di lavoro	108
n. 31/80 dell'on. Tyrrell ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Situazione in Iran	109
n. 92/80 degli on. van Aerssen, Fischbach, Pürsten, Boot, Bocklet, Pöttering, Sälzer, Rabbethge, Diana, K. Schon, Adonnino, Alber, Klepsch, Nothomb e Luster alla Commissione	
Oggetto: Trasmissioni radiotelevisive	109

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 310/79

degli onn. Hoff, Clwyd, Boyes, Linde e Schmitt

alla Commissione delle Comunità europee

(27 luglio 1979)

Oggetto: Discriminazione nei confronti del personale femminile dell'esercito britannico di stanza in Germania

1. La Commissione è a conoscenza del regolamento dell'esercito britannico che prevede il licenziamento delle sue dipendenti in Germania in caso di matrimonio con un cittadino tedesco?
2. È d'accordo la Commissione che ciò costituisce una flagrante discriminazione nei confronti delle donne, in quanto la stessa disposizione non si applica agli uomini?
3. La Commissione è disposta ad avviare subito un'indagine in proposito?

Risposta supplementare ⁽¹⁾*(14 aprile 1980)*

A seguito della risposta del 10 ottobre 1979, la Commissione è stata informata dal governo britannico che nessun regolamento costringe una donna impiegata nell'esercito britannico a rassegnare le proprie dimissioni se sposa un cittadino tedesco.

Il governo britannico è pienamente disposto a condurre l'inchiesta se un caso particolare fosse segnalato in relazione con questo problema.

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 10 ottobre 1979 (GU n. C 282 del 12. 11. 1979, pag. 10).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/79**dell'on. Van Miert****alla Commissione delle Comunità europee***(2 agosto 1979)*

Oggetto: Dazi doganali all'importazione dagli Stati Uniti di veicoli militari adibiti al trasporto

Senza dubbio la Commissione è a conoscenza dell'intenzione del governo belga di acquistare a breve termine alcune centinaia di carri armati.

Il ministro belga della difesa ha già dichiarato che solo alcuni veicoli di produzione americana sono conformi ai requisiti posti dal suo dicastero.

1. La Commissione ritiene che debbano essere riscossi dei dazi doganali all'importazione del materiale in questione, qualora il governo belga decida di procedere effettivamente all'acquisto?
2. In caso affermativo, qual è la tariffa doganale – o le tariffe doganali – da applicare nella fattispecie?
3. Quali sono le conseguenze dell'atteggiamento della Commissione in proposito con particolare riguardo alle risorse proprie della Comunità?

Risposta*(11 aprile 1980)*

1 e 2. Si invita l'on. parlamentare a voler prendere visione della risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 646/77 dell'on. Waltmans ⁽¹⁾ riguardo all'esonero dal pagamento dei dazi doganali che fossero decisi unilateralmente da uno Stato membro per materiale importato ai fini della difesa nazionale.

Mancando una deroga alla tariffa doganale comune decisa in applicazione dell'articolo 28 del trattato CEE, il materiale americano importato in esecuzione del contratto citato dall'on. parlamentare è, di conseguenza, soggetto a dazi doganali il cui tasso attuale ammonta al 4,4 % o al 4,9 % a seconda che si tratti di carri armati da combattimento e loro parti e pezzi staccati o di autoveicoli corazzati da combattimento e loro parti e pezzi staccati.

3. Non disponendo di informazioni sui dettagli del contratto stipulato dal Belgio, la Commissione non è in grado di stimare l'importo dei dazi doganali da riscuotere e, pertanto, non può valutare gli effetti che ne derivano per le risorse proprie della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 164 del 10. 7. 1978, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/79**dell'on. Lizin****alla Commissione delle Comunità europee***(9 agosto 1979)*

Oggetto: Regime pensionistico degli insegnanti

Potrebbe la Commissione rendere noto a partire da quale età e a quali condizioni i titolari di una cattedra d'insegnamento possono presentare una domanda di ammissione al regime pensionistico nei nove Stati membri?

Risposta*(15 aprile 1980)*

L'età e le condizioni di concessione della pensione per gli insegnanti sono soggette a regimi molto diversi, che variano non soltanto da uno Stato membro all'altro, ma anche a seconda del tipo di insegnamento esercitato (primario, secondario, universitario) e del tipo d'organizzazione dell'insegnamento medesimo (insegnamento pubblico, privato, ecc.). D'altra parte, tali regimi rientrano spesso nel settore pubblico, nel quale le autorità nazionali continuano ad avere ampia competenza. Infine, non è prevista alcuna azione comunitaria in questo campo: così si spiega la mancanza di informazioni in materia.

Va aggiunto che la raccolta di informazioni del genere richiede mezzi e personale di cui la Commissione non dispone. Per tale ragione, la Commissione si trova nella necessità di concentrare i propri sforzi sulle azioni in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 380/79**dell'on. Gatto****alla Commissione delle Comunità europee***(9 agosto 1979)*

Oggetto: Attacchi tunisini ai pescherecci siciliani

Visto che l'accordo sulla pesca tra l'Italia e la Tunisia è scaduto il 31 maggio scorso;

visti gli attacchi da parte delle motovedette tunisine ai pescherecci italiani operanti in acque internazionali, attacchi risoltisi con arresti, morti e feriti tra i pescatori;

considerando il fatto che i pescatori, per non perdere il posto di lavoro, sono costretti ad inoltrarsi nelle acque tunisine;

quali sono le azioni intraprese dalla Commissione per il ripristino dell'accordo di pesca italo-tunisino?

Qualora la Commissione non avesse intrapreso alcun provvedimento, non ritiene la stessa opportuno intervenire presso il governo tunisino perché cessino gli attacchi ai pescherecci siciliani e avviare immediatamente negoziati con la Tunisia per rinnovare l'accordo sulla pesca Italia-Tunisia, giungendo a medio termine ad un accordo bilaterale tra la CEE e la Tunisia che riveda tutta la normativa concernente i diritti di pesca in quest'area specifica, al fine di salvaguardare gli interessi dei pescatori siciliani e quelli dei pescatori tunisini?

Risposta*(15 aprile 1980)*

Sin dalla fine del 1978 la Commissione ha intrapreso dei passi presso il governo tunisino in vista dell'apertura di negoziati per la conclusione di un accordo di pesca tra la Comunità e la Tunisia. Tuttavia, dall'aprile 1979, il governo tunisino è apparso preoccupato per le condizioni delle risorse alieutiche nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale. Qualora i dati frammentari relativi ad un impoverimento di dette risorse avessero ricevuto una conferma, appariva difficile conciliare una politica volta ad incrementare l'attività nazionale di pesca con il mantenimento delle autorizzazioni a favore dei pescatori siciliani.

Durante la visita del vicepresidente Gundelach a Tunisi, in data 23 e 24 luglio 1979, gli esponenti governativi tunisini hanno comunicato l'intenzione del proprio governo di non avviare, per il momento, i negoziati con la Comunità in merito ad un accordo di pesca. La Tunisia ha dichiarato inoltre che non intende concludere accordi di pesca con altri paesi terzi.

Nella convinzione che il vicepresidente della Commissione saprà tener conto delle vive preoccupazioni espresse dalla Tunisia a proposito dell'andamento degli scambi e delle relazioni economiche con la Comunità, il governo tunisino ha tuttavia deciso, in uno spirito di cooperazione, di instaurare un regime autonomo e prov-

visorio che consenta ai pescatori siciliani di continuare ad esercitare la pesca in alcune zone delle acque territoriali della Tunisia, purché vengano definiti alcuni problemi che non rientrano nella competenza comunitaria.

Tuttavia il governo tunisino potrà eventualmente modificare la propria posizione non appena disporrà dei risultati, sempre che siano sufficientemente concludenti, di un programma di ricerche scientifiche che essa intende attuare per valutare le condizioni delle risorse della pesca nelle acque territoriali del paese.

La Commissione ha proposto un contributo comunitario all'esecuzione di questo programma, nell'ambito degli strumenti disposti nell'accordo di cooperazione con la Tunisia.

Le difficoltà emerse tra le navi guardacoste tunisine e i pescatori siciliani, che hanno provocato gravi incidenti, sono state oggetto di numerosi interventi da parte degli organismi comunitari. A questo proposito segnaliamo all'on. parlamentare le dichiarazioni del vicepresidente Gundelach al Parlamento del 14 dicembre 1978, nonché la risposta del sig. Cheysson all'interrogazione orale n. 0-30/79 dell'on. De Pasquale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 245 (settembre 1979), pag. 226.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 391/79**dell'on. Caillavet****alla Commissione delle Comunità europee***(13 agosto 1979)*

Oggetto: Diritto del Parlamento europeo di essere consultato

Da diversi anni il Parlamento europeo è consultato, a norma dell'articolo 43 del trattato CEE, su proposte della Commissione al Consiglio relative all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di 38 000 capi di giovenche e vacche di alcune razze di montagna e di 5 000 capi di tori, vacche e

giovenche di alcune razze alpine diversi da quelli destinati alla macellazione, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

I regolamenti adottati nel 1978 ⁽¹⁾ facevano infatti espresso riferimento agli articoli 43 e 113 del trattato CEE nonché al parere dell'Assemblea.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1374/78 (GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 1); regolamento (CEE) n. 1375/78 (GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 5).

Invece, i corrispondenti regolamenti adottati il 16 luglio 1979 ⁽¹⁾ fanno riferimento soltanto all'articolo 113 del trattato CEE e alla proposta della Commissione.

1. Non pensa la Commissione che il Parlamento europeo avrebbe dovuto essere consultato su queste due

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1482/79 (GU n. L 181 del 18. 6. 1979, pag. 1); regolamento (CEE) n. 1483/79 (GU n. L 181 del 18. 6. 1979, pag. 5).

proposte di regolamento? In caso affermativo, può chiarire i motivi per cui il Parlamento europeo non è stato consultato, mentre la consultazione costituisce uno dei suoi diritti fondamentali?

2. La Commissione è disposta a fare tutto il possibile per evitare che questa situazione, estremamente deplorevole, non si ripeta più in occasione della prossima elezione diretta, in quanto questa non può in alcun caso essere addotta a pretesto per omettere di consultare il Parlamento europeo?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. La Commissione è tuttora del parere che le proposte di regolamenti del Consiglio relativi all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per animali di alcune razze di montagna, in quanto concernono anche aspetti non doganali, dovrebbero essere basate sugli articoli 43 e 113 del trattato CEE e essere pertanto sottoposte al Parlamento europeo.

Questi contingenti, consolidati nel GATT, devono entrare in vigore il 1° luglio di ogni anno. Nel caso specifico citato dall'on. parlamentare la Commissione ha potuto adottare le sue proposte soltanto il 6 giugno 1979 poiché i negoziati con i paesi terzi interessati non hanno potuto essere conclusi prima di tale data. Per rispettare il termine del 1° luglio, la Commissione è stata costretta a ricorrere a un'altra base giuridica.

2. La procedura seguita nella fattispecie non costituisce dunque assolutamente un precedente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 394/79

dell'on. Maffre-Baugé

alla Commissione delle Comunità europee

(20 agosto 1979)

Oggetto: Accise e prezzi del vino

Per promuovere un migliore equilibrio dei mercati vinicoli il Comitato economico e sociale ha emesso un parere che ha presentato alla Commissione nell'aprile 1979.

Nel suo documento il Comitato economico e sociale sottolinea formalmente che:

— l'assenza di un meccanismo di interventi permanenti impedisce di sostenere i prezzi di mercato a un livello adeguato;

— l'assenza totale di armonizzazione nel settore delle accise e delle varie imposte, che sono ancora di competenza esclusiva degli Stati membri e che in taluni paesi consumatori risultano oltremodo pesanti,

a) ostacola la libera circolazione dei vini e

b) riduce artificiosamente i consumi, e quindi gli sbocchi, soprattutto per i vini da tavola.

1. Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, non ritiene la Commissione di dover:

- adoperarsi affinché gli Stati membri che applicano accise elevate procedano alla loro riduzione adottando l'aliquota più bassa vigente negli altri Stati membri e
 - armonizzare le strutture delle accise contribuendo così all'instaurazione progressiva dell'equilibrio dei prezzi sul mercato del vino nei vari stadi del processo di distribuzione di tale prodotto?
2. Non ritiene quindi urgentemente necessario:
- definire e proporre misure tendenti a potenziare il mercato vinicolo e
 - intervenire presso gli Stati membri affinché i competenti servizi nazionali agiscano conformemente alla sua raccomandazione del 5 dicembre 1975?
3. Può infine indicare:
- quali strumenti giuridici è possibile utilizzare contro gli Stati membri che non agiscano conformemente alla raccomandazione del 5 dicembre 1975 e
 - quali provvedimenti essa intende adottare contro gli Stati membri che non siano disposti a ridurre le accise sul vino o a rinunciare ad un loro aumento?

Risposta

(16 aprile 1980)

1 e 3. Per quanto attiene all'armonizzazione delle accise sul vino, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'on. parlamentare sulla comunicazione da essa inviata al Consiglio il 26 giugno 1979, copia della quale è stata trasmessa al Parlamento europeo ⁽¹⁾. La comunicazione propone alcune soluzioni di compromesso per i principali problemi inerenti alle proposte di direttive del Consiglio intese all'armonizzazione delle strutture delle imposte sui consumi diverse dall'IVA, gravanti birra, vino e alcole.

Alla comunicazione è allegato un progetto di risoluzione del Consiglio che dispone che il rapporto fra le tasse percepite su un determinato quantitativo di vino corrente e su un determinato quantitativo di birra corrente non ecceda il rapporto fra la gradazione alcolica di queste bevande e che ogni Stato membro applichi un'identica aliquota IVA per il vino e la birra.

Con tali disposizioni si intende non solo predisporre una base per l'eventuale adozione, da parte del Consiglio, delle proposte concernenti l'armonizzazione delle strutture delle accise sulla birra, sul vino e sull'alcole ma anche contribuire all'instaurazione dell'equilibrio sul mercato vinicolo.

Quest'ultimo obiettivo è indubbiamente in armonia con lo scopo perseguito dalla Commissione nella raccomandazione del 5 dicembre 1975. La Commissione desidera inoltre sottolineare che, qualora uno Stato membro applichi un'accisa relativamente alta al vino ma nondimeno osservi già il proposto rapporto tra le aliquote d'imposta sul vino e sulla birra, il progetto di risoluzione non osta ad una riduzione dell'accisa sul vino in conformità alla raccomandazione del 5 dicembre 1975.

2. La Commissione fa presente che essa ha presentato al Consiglio un programma d'azione per il periodo 1979-1985 al fine di raggiungere progressivamente l'equilibrio sul mercato vitivinicolo.

Tale programma propone una serie di misure che dovrebbero permettere l'instaurazione di un più efficace regime di mercato sia a livello della produzione che al livello del consumo.

La Commissione si richiama alla raccomandazione del 5 dicembre 1975, in particolare per quanto riguarda la considerevole riduzione delle aliquote di imposta più elevate sui vini e propone di realizzare uno studio concernente l'organizzazione, mediante partecipazione finanziaria della Comunità, di campagne d'informazione e promozione specifica a favore di taluni vini da tavola (vins de pays, vino tipico, landwein).

Il cumulo di tali azioni (riduzione delle accise più elevate sul vino, campagne d'informazione e di promozione) dovrebbe permettere di incrementare il consumo del vino nei paesi interessati.

Quanto agli obiettivi prioritari, la Commissione si adopera in particolare per modificare la normativa vigente al fine di consentire l'impiego del mosto concentrato rettificato; ciò costituisce una prima tappa verso l'impiego, nel processo di vinificazione, di mosto concentrato rettificato in luogo del saccarosio.

La Commissione si propone inoltre di effettuare uno studio sui possibili impieghi dei prodotti della viticoltura diversi dal vino.

3. Contro le accise applicate dagli Stati membri sul vino non esiste alcun mezzo di ricorso a meno che esse non contravvengano alle disposizioni del trattato.

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 261.

Nel 1978 la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso contro il Regno Unito per infrazione alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato (tassazione discriminatoria del vino rispetto alla birra, causa 170/78) ⁽¹⁾. Nella sentenza interlocutoria pronunciata il 27 febbraio 1980 la Corte riconosce che nel Regno Unito

esiste un certo grado di concorrenza fra il vino e la birra nonché una tendenza protezionistica nei riguardi delle importazioni di vino. Per stabilire un adeguato rapporto di imposizione fra vino e birra rispetto all'insieme della Comunità la Corte ha invitato la Commissione e il Regno Unito a riesaminare le questioni controverse e a informare la Corte entro la fine dell'anno del risultato di tale esame.

⁽¹⁾ GU n. C 214 dell'8. 9. 1978, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 423/79

dell'on. Prag

alla Commissione delle Comunità europee

(6 settembre 1979)

Oggetto: Fabbisogno di frumento a lungo termine della Comunità

Come risulta da un recente studio ⁽¹⁾, l'eccedenza di frumento registrata nella Comunità passerà entro il 1985 dagli attuali 4-5 milioni di tonnellate all'anno a 8-10 milioni di tonnellate, anche se la superficie coltivata a frumento rimarrà immutata.

Vuol far sapere la Commissione fino a che punto essa ritiene auspicabile un aumento delle eccedenze di frumento comunitarie, tenendo conto della rapida crescita della popolazione mondiale e del futuro fabbisogno di generi alimentari, e in che misura dovrebbe essere contenuto, a suo parere, un aumento di tali proporzioni della produzione di frumento?

Intende la Commissione redigere delle previsioni a lungo termine per la produzione cerealicola, in generale, e per la produzione di frumento, in particolare, (come fa periodicamente per l'energia), mettendo a confronto la produzione di frumento con il fabbisogno prevedibile alla luce dell'incremento demografico della popolazione mondiale?

⁽¹⁾ Agra Europe, Special Report n. 4.

Risposta

(17 aprile 1980)

Negli ultimi anni la Comunità è stata importatrice netta di cereali. Le variazioni tra un raccolto e l'altro sono considerevoli; ad esempio, nel 1977 il raccolto comunitario di frumento è stato di 36,6 milioni di t, mentre nel 1978 è stato di circa 43,5 milioni di t. La Commissione non ritiene quindi possibile formulare attendibili previsioni a lungo termine.

La Comunità è, tradizionalmente, importatrice di frumento duro ed esportatrice di frumento tenero e di farina. È parere della Commissione che, alla luce delle esigenze della popolazione di molti paesi importatori e tenuto conto del possibile incremento della produzione dovuto al progresso tecnico, le possibilità di smercio di questi prodotti sui mercati esteri non verranno meno.

La Commissione non perde di vista l'andamento della produzione e del consumo di cereali. Essa ritiene tuttavia che una previsione a lungo termine sia soggetta ad un ampio margine di errore, data l'importanza relativa della Comunità e degli altri principali produttori, quali gli Stati Uniti, e considerato il gran numero di paesi produttori e importatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 442/79

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(11 settembre 1979)

Oggetto: Scambi commerciali con il Giappone

La Commissione riconosce che le importazioni giapponesi costituiscono una minaccia per l'occupazione nella Comunità europea.

1. Come si presentava la bilancia commerciale tra la CEE e il Giappone negli ultimi cinque anni presi singolarmente?
2. Il governo giapponese è disposto a consentire importazioni dalla CEE a condizioni eque?
3. Che cosa sta facendo la Commissione per incrementare le esportazioni comunitarie verso il Giappone?

Risposta

(17 aprile 1980)

1. Per quanto riguarda il nesso tra la situazione dell'occupazione nella Comunità europea e le importazioni giapponesi nella CEE, la Commissione desidera precisare quanto segue:

- si tratta di un problema da collocare nel contesto molto più globale della divisione internazionale del lavoro;
- in ordine al problema specifico delle relazioni bilaterali tra la Comunità e il Giappone, il problema risiede, tra l'altro, nella tendenza delle esportazioni giapponesi a concentrarsi su taluni settori sensibili. Infatti, anche se sono diminuite le esportazioni giapponesi nei settori siderurgico, della costruzione navale e dei tessuti, aumentano in compenso le esportazioni di automobili e di prodotti elettronici. Questo problema, però, sia pure autentico, è soltanto una delle molteplici componenti delle relazioni bilaterali tra la Comunità ed il Giappone.

2. Per quanto riguarda la bilancia commerciale tra la Comunità ed il Giappone, il disavanzo della Comunità nell'ultimo quinquennio è stato il seguente:

	(previsione)					
	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Miliardi di £	2,5	3,2	4,1	5,2	6,4	7,0

Fonte: Eurostat.

3. Al centro delle relazioni tra la Comunità e il Giappone rimane il problema di una reale apertura del mercato giapponese.

Va rilevato però che il Giappone è riuscito ad abolire alcuni ostacoli di ordine tecnico, in particolare nel settore

dei collaudi. Inoltre, i contingenti di importazione che sussistono sono relativamente limitati e si concentrano ampiamente sui settori, peraltro importanti, dell'agricoltura e delle calzature. Ciò non toglie che l'accesso al mercato giapponese sia malagevole e che le importazioni di manufatti rimangano limitate.

4. Nel contesto degli orientamenti e delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio, la Commissione ha compiuto vasti sforzi per migliorare la bilancia commerciale tra la Comunità e il Giappone. L'azione si è basata su una strategia comune della Comunità ⁽¹⁾ e, soprattutto negli anni 1978-1979, ha avuto per oggetto i problemi macroeconomici, l'apertura del mercato giapponese, l'incremento dell'aiuto pubblico giapponese allo sviluppo e la sostanziale riduzione degli ostacoli tariffari e non tariffari nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali. Questi sforzi sono stati compiuti nel quadro delle consultazioni biennali ad alto livello della Commissione e del governo giapponese, cui molto spesso hanno fatto seguito riunioni di esperti sui molteplici problemi settoriali nonché sulle questioni macroeconomiche. Il presidente e vari vicepresidenti e membri della Commissione, inoltre, si sono recati a Tokio per discutere con il governo giapponese i problemi succitati. La Commissione ha colto l'occasione delle visite dell'ex primo ministro giapponese, sig. Fukuda, e di vari ministri, effettuate durante questi due anni, per ricordare queste preoccupazioni. Nella stessa prospettiva, la Commissione ha aperto una delegazione a Tokio.

5. Inoltre, il miglioramento delle esportazioni in Giappone esige sforzi notevoli da parte del settore privato europeo. Il paragone tra il numero di responsabili commerciali europei stabiliti in Giappone e quello dei loro omologhi giapponesi stabiliti nella Comunità fornisce un'indicazione dell'ampiezza dello sforzo da compiere. A questo proposito, la Commissione ha iniziato un

⁽¹⁾ Vedi le conclusioni del Consiglio del 7 febbraio 1978.

primo programma, approvato nel bilancio 1979, che comprende azioni volte a promuovere una migliore conoscenza del mercato giapponese. (Questo programma è stato rinnovato per il 1980).

Esso comporta anzitutto l'assegnazione di borse di studio per un soggiorno di 18 mesi in Giappone a 22 giovani dirigenti europei. Questi ultimi, recatisi in Giappone all'inizio del mese di settembre, seguiranno corsi intensivi di lingua giapponese per 12 mesi ed effettueranno un tirocinio in una società giapponese per 6 mesi; negli stessi periodi sono previsti seminari ed altre attività.

6. Il programma include anche un'azione di promozione commerciale, la cui gestione è stata affidata ad un consulente stabilito a Tokio, articolata come segue:

- creazione di un centro di informazione;
- svolgimento di seminari in Europa;
- organizzazione di missioni di vendita in Giappone.

I due primi settori prescelti per quest'azione, previa consultazione degli ambienti commerciali e governativi interessati, sono le industrie agro-alimentare e dei macchinari.

7. La Commissione spera che queste prime iniziative, di carattere limitato ma specifico, possano contribuire ad un miglioramento delle esportazioni comunitarie in Giappone e che il loro sviluppo nell'ambito del bilancio della Comunità consenta di dare progressivamente una risposta costruttiva all'ampiezza dei problemi in causa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 595/79

dell'on. Prag.

alla Commissione della Comunità europee

(27 settembre 1979)

Oggetto: Vendita all'Unione Sovietica di burro comunitario a prezzo sovvenzionato

1. Può la Commissione confermare la notizia riportata dalla stampa, secondo cui l'Unione Sovietica dovrebbe acquistare 75 000 tonnellate di burro comunitario proveniente dalla Francia ad un prezzo inferiore di oltre un terzo a quello praticato nella Comunità, e che tale operazione comporterebbe un onere a carico dei contribuenti comunitari pari a circa 85 milioni di sterline?

2. Non conviene la Commissione che in uno Stato au-

toritario quale l'Unione Sovietica le economie realizzate in un capitolo del bilancio, ad esempio sugli acquisti di burro, rendono possibile lo stanziamento di somme maggiori in altri capitoli del bilancio, ad esempio per spese militari?

3. È al corrente la Commissione che le spese militari dell'Unione Sovietica aumentano ad un tasso annuo compreso fra il 4 e il 5 %, raggiungeranno probabilmente nei prossimi anni il 20 % del bilancio sovietico globale e sono destinate a finanziare il più massiccio arsenale di guerra mai esistito in tempi di pace e in gran parte puntato verso l'Europa occidentale o diretto contro di essa?

4. È consapevole la Commissione che, in una situazione del genere, la vendita all'Unione Sovietica di burro a prezzo fortemente sovvenzionato contribuisce indirettamente a finanziare la crescente potenza militare di questo paese che viene attualmente utilizzata, secondo il Brookings Institute, «con efficacia ed abilità» a fini politici e diplomatici nei paesi in via di sviluppo?

5. Si rende inoltre conto la Commissione che il fatto di vendere all'Unione Sovietica del burro — che a quanto si dice beneficia di una sovvenzione comunitaria di 51½ pence la libbra — ad un prezzo pari a 56–57 pence la lib-

bra e quindi inferiore a quello praticato nel Regno Unito, costituisce agli occhi dell'opinione pubblica un grave oltraggio?

6. Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra ed in attesa che vengano adottate efficaci misure multilaterali per il disarmo, può la Commissione elaborare e sottoporre al Consiglio una proposta intesa a por fine alle vendite all'Unione Sovietica, o a qualsiasi altro paese del patto di Varsavia, di burro proveniente dalle riserve comunitarie d'intervento a prezzi sovvenzionati dai contribuenti comunitari?

Risposta

(17 aprile 1980)

La Commissione rinvia l'on. parlamentare a quanto dichiarato dal vicepresidente Gundelach in materia di esportazioni di burro nelle sedute del Parlamento europeo del 25 settembre 1979 ⁽¹⁾ e del 10 marzo 1980 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, GU n. 245, pag. 69 e seguenti.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, verbale della riunione di lunedì 10 marzo 1980, pag. 113 e seguenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 620/79

dell'on. Caillavet

alla Commissione delle Comunità europee

(1° ottobre 1979)

Oggetto: Risarcimento dei danni causati all'agricoltura da calamità naturali

A prescindere dai drammi personali di cui sono all'origine, la calamità naturali che colpiscono l'agricoltura (intemperie, epizootie, ecc.), contribuiscono ad aumentare l'indebitamento degli agricoltori mancando un adeguato sistema di indennizzo dei danni da esse provocati.

Tenuto conto di questa situazione, potrebbe indicare la Commissione quali sono i meccanismi che a livello comunitario permettono di indennizzare gli agricoltori vittime dei danni provocati da tali calamità?

In caso negativo, può far sapere se sono in corso studi per poter garantire un tale indennizzo a livello comunitario?

Risposta

(14 aprile 1980)

1. Il risarcimento dei danni causati all'agricoltura da calamità naturali è stato fino ad ora competenza degli Stati membri. Questi Stati possono concedere aiuti nazionali che, se sono destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali, sono autorizzati dalla Commissione a titolo dell'articolo 92, paragrafo 2 b), del trattato, fatto salvo il loro esame a titolo dell'articolo 93.

La Commissione fa inoltre presente che gli interessati hanno sempre la possibilità di assicurarsi contro le conseguenze di calamità naturali quali grandine, gelo, tempeste.

2. La Commissione non ha avviato studi per introdurre, eventualmente, un risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali a livello comunitario.

3. Tuttavia, la Commissione esamina caso per caso le conseguenze delle catastrofi naturali che frequentemente causano danni all'agricoltura. Ad esempio, a seguito del terremoto nel Friuli, in Italia, la Comunità ha contribuito, da un lato, ai soccorsi d'urgenza e, dall'altro, ha deciso di partecipare alla ricostruzione per il tramite del FEAOG, sezione orientamento (45 milioni di UCE), e del Fondo regionale (15 milioni di UCE).

Inoltre, in occasione del recente ciclone che ha devastato la Martinica e la Guadalupa, la Commissione ha immediatamente deciso un soccorso d'urgenza di 1 milione di UCE, pari a 5,7 milioni di FF. Attualmente essa sta esaminando la possibilità di contribuire finanziariamente alla ricostituzione dei bananeti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 773/79

dell'on. Blaney

alla Commissione delle Comunità europee

(16 ottobre 1979)

Oggetto: Politica nel settore delle carni ovine

Quando intende la Commissione introdurre una politica concreta per il settore delle carni ovine, basato su meccanismi di sostegno al prezzo d'intervento alla produzione nel quadro del Fondo agricolo di garanzia?

Risposta

(11 aprile 1980)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che il documento COM(78) 81 def. del 28 marzo 1978 contiene già una proposta di organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine. Il Consiglio dei ministri ha discusso più volte tale proposta, sia in relazione agli aspetti interni (sostegno dei mercati) che a quelli esterni. L'ultima volta che si è occupato della questione (il 20 dicembre 1979), il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a cercar di concludere accordi di autolimitazione coi principali paesi terzi fornitori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 774/79

dell'on. Blaney

alla Commissione delle Comunità europee

(16 ottobre 1979)

Oggetto: Regime di aiuti per gli alloggi

Può la Commissione presentare al Parlamento una relazione relativa a un regime di aiuti per gli alloggi, rispondente ai prezzi attuali, a favore delle regioni sfavorite dell'Irlanda, della Scozia e dell'Italia, nonché a un analogo regime di aiuti a favore degli agricoltori di queste regioni, nel quadro del Fondo agricolo di orientamento e di garanzia?

Risposta*(11 aprile 1980)*

La Commissione non ha nulla da aggiungere alla risposta data all'interrogazione orale n. 0-119/79 dell'on. parlamentare nella sessione del Parlamento europeo del gennaio 1980 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 250 (gennaio 1980), pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 878/79**dell'on. Key****alla Commissione delle Comunità europee***(24 ottobre 1979)*

Oggetto: Direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche richieste per le levatrici

Può la Commissione indicare quali progressi sono stati compiuti finora in vista dell'adozione di una direttiva sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio delle levatrici, e quando tale direttiva entrerà in vigore?

Risposta*(17 aprile 1980)*

Il 21 gennaio 1980 il Consiglio ha adottato la direttiva concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi di ostetrica nonché la direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio ⁽¹⁾.

Gli Stati membri dispongono di un termine massimo di tre anni a decorrere dalla data della notifica delle direttive per conformarsi alle disposizioni in esse contenute.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 884/79**dell'on. Lemmer****alla Commissione delle Comunità europee***(24 ottobre 1979)*

Oggetto: Importazioni di acciaio dai paesi terzi

Qual è stata l'evoluzione, dal 1974, delle importazioni di acciai laminati da paesi terzi nei singoli paesi della Comunità europea?

Quali sono le ragioni della concentrazione, su alcuni mercati, di partite importate?

Che cosa intende fare la Commissione affinché le misure economiche esterne, prese nel quadro del programma di lotta contro la crisi, siano uniformemente efficaci in tutti gli Stati membri?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. Fra il 1974 ed il 1978 le importazioni di acciaio della Comunità sono aumentate del 60 % circa. Stando ai dati provvisori relativi ai primi 8-9 mesi del 1979 constatiamo che le importazioni sono state del 5-6 % superiori ai livelli del 1978.

Nello stesso periodo mentre le importazioni nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux sono più che raddoppiate, in altri Stati membri l'aumento è stato di molto inferiore al 60 % di cui sopra (vedi tabella I).

È tuttavia poco realistico confrontare tali dati con quelli del 1974, che fu un anno eccezionale per l'industria siderurgica della Comunità. Le importazioni pari a 5,6 milioni di tonnellate di prodotti finiti, sono state quanto mai basse se si considera che la media per il periodo 1970-1973 è stata di 7,6 milioni di tonnellate, e la produzione e le esportazioni hanno raggiunto livelli record.

Inoltre il volume delle importazioni non può essere giudicato indipendentemente dal consumo interno o dal livello delle esportazioni di acciaio della Comunità.

2. In seguito alla politica attuata dalla Commissione e dagli Stati membri dal 1° gennaio 1978, le importazioni comunitarie si possono considerare stabilizzate ai livelli del 1976 (vedi tabella II).

Nella maggior parte degli Stati membri è stato registrato un calo delle importazioni rispetto ai livelli senza precedenti raggiunti negli anni 1976-1977. Persino nella Repubblica federale le importazioni del 1978 sono scese

rispetto ai valori di primato del 1977 e, benché non siano ritornate ai livelli anteriori al 1977, durante il primo semestre del 1979, si sono stabilizzate, per cui si può dire che il consumo interno aumenta allo stesso ritmo delle importazioni. Nel terzo trimestre infatti, in seguito ad una serie di iniziative prese dalla Commissione allo scopo di mantenere il commercio entro schemi tradizionali, le importazioni hanno mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai mesi precedenti e allo stesso trimestre del 1978. Le importazioni sono così scese al di sotto dei livelli registrati nel 1976.

3. Nel 1978 le esportazioni d'acciaio della Comunità sono state leggermente inferiori al risultato senza precedenti del 1974 e le esportazioni nette hanno raggiunto il secondo livello massimo in ordine di importanza nella storia della CECA.

Questo vale in genere per tutti gli Stati membri. Per il 1979, si può già dire che le esportazioni, benché leggermente inferiori a quelle del 1978, avranno occupato il terzo posto in ordine di importanza per l'ultimo decennio e avranno pertanto un volume relativamente alto (vedi tabelle III e IV). Nel 1978 le esportazioni nette dell'industria siderurgica tedesca hanno occupato il secondo posto negli anni settanta. Si prevede che nel 1979 le esportazioni saranno leggermente inferiori a quelle del 1978 e rappresenteranno probabilmente il terzo livello massimo di tutto il decennio. Per quanto riguarda le esportazioni nette il 1979 è stato un anno soddisfacente per l'industria siderurgica tedesca. Per quanto riguarda i paesi del Benelux la tendenza reale delle importazioni è stata alterata dal notevole incremento registrato negli ultimi anni dell'acquisto di laminati dai paesi terzi.

TABELLA I

Importazioni dai paesi terzi di prodotti CECA

(1 000 t)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (8 mesi)
R. f. di Germania	1 823	2 401	3 387	3 834	3 729	2 786
Francia	541	662	1 026	1 014	913	517
Italia	1 196	1 073	2 038	1 851	1 242	1 190
Paesi Bassi	238	272	364	526	531	350
Belgio-Lussemburgo	400	365	1 065	1 069	762	413
Regno Unito	975	935	1 393	1 191	1 298	822
Irlanda	10	18	22	34	58	24
Danimarca	411	419	472	431	323	234
EUR 9	5 594	6 145	9 768	9 949	8 856	6 336

TABELLA II

Percentuale delle importazioni dai paesi terzi nell'ambito del consumo apparente ⁽¹⁾

Prodotti CECA

%

	D	F	I	NL	UEBL	UK	DK	IRL	EUR 9
1979 (6 mesi)	12,57	4,31	9,27	7,19	15,38	7,18	34,78	12,50	10,08
1978	12,57	5,55	6,98	16,13	17,86	8,28	27,03	17,69	10,00
1977	13,32	6,32	9,77	17,61	26,92	7,64	36,91	12,39	11,32
1976	10,50	5,39	10,24	11,04	24,06	7,72	31,19	8,11	9,88
1975	8,47	4,18	6,56	8,55	11,38	5,75	33,96	8,55	7,27
1974	5,55	2,75	5,94	6,18	7,54	5,39	34,31	49,66	5,77

⁽¹⁾ Produzione + importazioni - esportazioni.

TABELLA III

Esportazioni verso i paesi terzi dei prodotti CECA

(1 000 t)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (8 mesi)
R. f. di Germania	10 196	6 551	5 255	6 710	8 665	5 586
Francia	4 507	3 755	3 020	4 618	5 338	3 194
Italia	2 616	3 100	2 206	2 623	3 558	2 010
Paesi Bassi	1 482	1 163	1 027	1 231	1 579	1 154
Belgio-Lussemburgo	5 487	4 246	2 735	3 456	3 960	2 450
Regno Unito	1 856	1 824	2 041	2 646	2 446	1 626
Irlanda	5	1	0	1	1	4
Danimarca	165	176	190	213	224	126
EUR 9	26 314	20 816	16 474	21 497	25 770	16 150

TABELLA IV

Esportazioni nette verso i paesi terzi dei prodotti CECA

(1 000 t)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979 (8 mesi)
R. f. di Germania	8 373	4 150	1 868	2 876	4 936	2 800
Francia	3 966	3 093	1 994	3 604	4 425	2 677
Italia	1 420	2 027	168	772	2 316	820
Paesi Bassi	1 244	891	663	705	1 048	804
Belgio-Lussemburgo	5 087	3 881	1 670	2 387	3 198	2 037
Regno Unito	881	889	648	1 455	1 148	804
Irlanda	(5)	(17)	(22)	(33)	(57)	(20)
Danimarca	(246)	(243)	(282)	(218)	(99)	(108)
EUR 9	20 720	14 671	6 707	11 548	16 914	9 814

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1021/79**dell'on. Dankert****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1979)*

Oggetto: Consumatori – Prezzo di costo di alcune derrate alimentari

Il consumatore può notare nel commercio al dettaglio una grande disparità di prezzo nel settore dei biscotti, del cioccolato, dei dolci, tutti prodotti ottenuti da materie prime che rientrano nella politica agricola comune come burro, latte, farina, uova, ecc.

Dispone la Commissione di adeguati strumenti d'indagine che permettano di distinguere nel prezzo del prodotto industriale la parte dovuta al costo delle materie prime agricole e la parte dovuta alla trasformazione?

Può accertarsi la Commissione che la politica agricola comune non finanzia i surrogati dello zucchero, del burro, delle uova e del cacao?

Intende essa, infine, studiare la possibilità di creare un dispositivo di regolamentazione e di controllo che permetta al consumatore di profittare meglio dell'agricoltura comunitaria sgranoocchiando biscotti e non consenta invece all'industriale di gonfiare esageratamente i costi di trasformazione?

Risposta*(14 aprile 1980)*

1. La Commissione sta attualmente procedendo a degli studi approfonditi per valutare meglio quale sia la parte dei produttori nel prezzo finale pagato dal consumatore per i prodotti alimentari. In una prima fase, detti studi consisteranno in monografie relative ad alcuni Stati membri.

Tutti questi studi dovrebbero sfociare in una serie di statistiche, in base alla quale dovrebbe essere possibile stabilire le differenze esistenti fra i prezzi alla produzione e i prezzi pagati dai consumatori.

2. La politica agricola comune riguarda i prodotti agricoli di base elencati nell'allegato II del trattato CEE.

Dal 1972 alcune merci risultanti dalla loro trasformazione e comprese nel regolamento (CEE) n. 2682/72 ⁽¹⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78 ⁽²⁾, beneficiano ugualmente del finanziamento della politica agricola comune. Si tratta, nella fattispecie, della concessione delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli di base contenuti nelle merci.

La Commissione segue tuttavia con attenzione la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime non agricole, per la quale prevede proposte appropriate ai singoli casi.

3. Nell'ambito degli obiettivi che la Commissione si è proposta di conseguire non è possibile per il momento procedere alla creazione di un dispositivo di regolamentazione e di controllo dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari. L'azione della Commissione si limita pertanto agli studi cui è stato sopra accennato.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1049/79**dell'on. Ansquer****alla Commissione delle Comunità europee***(12 novembre 1979)*

Oggetto: Acquisti precauzionali nel settore petrolifero

Può la Commissione confermare la notizia secondo cui le importazioni dei paesi consumatori di prodotti petroliferi sono aumentate del 9 % dall'inizio dell'anno, mentre nello stesso periodo il consumo è aumentato soltanto del 2 %?

Quali iniziative conta prendere la Commissione per frenare questi acquisti cosiddetti «precauzionali», che provocano un più rapido aumento dei prezzi del petrolio?

Risposta*(16 aprile 1980)*

In base alle informazioni provvisorie di cui disponeva nel dicembre 1979, la Commissione può affermare che, contrariamente a quanto supposto dall'on. parlamentare le importazioni nette di petrolio della Comunità sarebbero rimaste praticamente invariate rispetto al 1978 mentre i consumi di petrolio, nonostante un inverno particolarmente rigido e un incremento economico stimato in oltre il 3 %, sarebbero aumentati soltanto del 2 %.

Fra gli altri paesi consumatori, gli Stati Uniti dovrebbero avere stabilizzato le loro importazioni allo stesso livello del 1978 e leggermente ridotto i loro consumi.

Non si può pertanto ritenere che le importazioni di petrolio della Comunità abbiano accelerato l'aumento dei prezzi del petrolio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1062/79**dell'on. Müller-Hermann****alla Commissione delle Comunità europee***(12 novembre 1979)*

Oggetto: Sovvenzioni pubbliche nei Paesi Bassi a favore della costruzione di navi per la navigazione interna

1. È noto alla Commissione che i Paesi Bassi accordano un aiuto generale all'investimento pari al 7 % che va anche a beneficio degli investimenti effettuati nel settore della navigazione interna?

2. Non sussiste forse il pericolo che con siffatti aiuti si contribuisca ad ampliare al di là dei livelli della futura domanda, le capacità comunitarie di natanti adibiti alla navigazione interna e quindi a creare nuovamente sovraccapacità che non solo annullerebbero i risultati dell'azione di demolizione attuata con successo dal 1969 nella Repubblica federale di Germania, per ridurre l'eccesso di capacità, ma renderebbero necessaria una nuova azione di demolizione per la quale verrebbe eventualmente chiesto lo stanziamento di fondi pubblici? Una siffatta politica di sovvenzioni non è forse insensata?

3. Gli aiuti accordati ai Paesi Bassi sono compatibili col disposto dell'articolo 92 del trattato CEE?

Risposta*(15 aprile 1980)*

1. Probabilmente l'on. parlamentare si riferisce al premio accordato nei Paesi Bassi in applicazione della legge denominata «Wet-Investerinsrekening» (WIR). Questo premio, accordato alle imprese senza distinzione per settore d'attività per qualsiasi investimento in beni di produzione, dev'essere considerato in relazione alla soppressione di taluni vantaggi fiscali anteriormente in vigore. Infatti, questo premio ha sostituito gli abbuoni d'imposta per investimenti, mentre al momento dell'introduzione della legge stessa, è stata abolita l'agevolazione d'ammortamento accelerato.

2. Il premio cui fa riferimento l'on. parlamentare facilita certamente un migliore adattamento del materiale fluviale, spesso obsoleto, ai bisogni specifici degli utenti. Sulla questione se la messa in servizio del nuovo materiale possa contribuire alla formazione di sovraccapacità strutturali, la Commissione per il momento non può pronunciarsi. Essa potrà prendere posizione a questo riguardo soltanto quando disporrà dei risultati del sistema

d'osservazione del mercato dei trasporti che essa istituisce attualmente e che le permetterà di valutare con maggior precisione i rapporti tra l'offerta e la domanda nei modi di trasporto terrestri.

Comunque sulla scorta delle informazioni di cui la Commissione dispone, non sembra che, attualmente, il mercato dei trasporti della navigazione interna presenti fenomeni di sovraccapacità.

3. Sul piano delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza, questo nuovo regime è stato considerato dalla Commissione alla stregua di una misura generale presa dal governo olandese. Essa non favorisce talune imprese o talune produzioni.

Pertanto, non si tratta di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE e quindi non si pone la questione della compatibilità di questa misura con tale articolo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1066/79**dell'on. Martinet****alla Commissione delle Comunità europee***(12 novembre 1979)*

Oggetto: Lavori sulle imprese multinazionali nel quadro delle Nazioni Unite

Da parecchi anni, in vari consessi internazionali della famiglia delle Nazioni Unite sono in corso negoziati volti all'adozione di «codici» destinati, più o meno, a controllare talune attività delle imprese multinazionali europee o di paesi terzi, particolarmente per quanto attiene alle loro relazioni con i paesi del terzo mondo e del quarto mondo. Si tratta, fra l'altro, di

- a) progetti di principi per il controllo delle pratiche restrittive che producono effetti nefasti sul commercio internazionale, particolarmente su quello dei paesi in fase di sviluppo (UNCTAD);
- b) progetto di codice di condotta sui trasferimenti di tecnologia (UNCTAD);
- c) dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale (novembre 1977);

- d) progetto di convenzione internazionale per impedire ed eliminare i pagamenti illeciti nelle transazioni commerciali internazionali;
- e) progetto di codice di condotta sulle imprese multinazionali (ONU);
- f) progetto di revisione della convenzione dell'Organizzazione mondiale della proprietà industriale (ONU).

La Commissione, che ha partecipato o che partecipa ancora a tutti questi negoziati, potrebbe rispondere alle seguenti domande:

- 1. Ha essa eseguito uno studio dei problemi connessi alle imprese multinazionali, oltre alla sua comunicazione estremamente generica del novembre 1973, sulle multinazionali nelle CEE, che consenta di dare una certa coerenza alla sua partecipazione a questi vari negoziati, studio distinto dalle posizioni individuali assunte pubblicamente da questo o quel membro della Commissione?

2. Può la Commissione dire se, su questi problemi che interessano i lavoratori della Comunità, ha consultato le organizzazioni sindacali che rappresentano i paesi della Comunità?
3. Per i settori che rientrano, o che possono rientrare, nella competenza, esclusiva o non esclusiva, della Comunità (commercio, agricoltura, concorrenza, diritto sociale, marchi e brevetti, fiscalità), ha essa presentato al Consiglio proposte precise relative a ciascuno di tali negoziati e in ciascuno di tali settori?
4. Può essa indicare:
 - a) qual è lo stato esatto dei lavori e quali sono gli obiettivi di ciascuno di questi negoziati;
 - b) quali sono i motivi che, a suo parere, e in ciascun negoziato, ritardano l'adozione di tali regolamentazioni (conflitto d'interessi tra i gruppi industriali, gli Stati membri, i paesi in fase di sviluppo...)?

Risposta

(17 aprile 1980)

1. La partecipazione della Commissione ai negoziati internazionali cui si riferisce l'on. parlamentare si inquadra nel contesto della sua politica generale nei confronti delle imprese multinazionali, quale essa è esposta nella comunicazione al Consiglio del novembre 1973 ⁽¹⁾ e, più recentemente, nella sua risposta all'interrogazione orale n. 7/78 dell'on. Bertrand e altri e nella relazione scritta alla quale fa riferimento ⁽²⁾.

2. In varie occasioni, compresi i negoziati internazionali ricordati, la Commissione ha consultato le organizzazioni sindacali della Comunità su problemi relativi alle imprese multinazionali i quali presentavano interesse per i dipendenti; l'ultima occasione è stata un incontro tra rappresentanti della Confederazione

dei sindacati europei e membri della Commissione il 20 settembre 1979.

3. Sono state avanzate proposte precise per quel che riguarda tutti i negoziati citati, eccetto la dichiarazione tripartita dell'OIL. In questo ultimo contesto, la Commissione ha seguito i lavori che hanno condotto all'adozione della dichiarazione e si è assicurata che i principi di essa non contraddicessero la politica della Commissione nei confronti delle imprese multinazionali.

4. La Commissione non considera opportuno esporre in una risposta ad un'interrogazione scritta un'analisi completa dello stato attuale dei negoziati per ciascuno degli strumenti citati dall'on. parlamentare. Essa è tuttavia pronta a rispondere, nei limiti delle sue possibilità, alle domande dell'on. parlamentare riguardanti argomenti specifici sollevati nei negoziati che rientrino nelle sue competenze.

⁽¹⁾ Bollettino CE, supplemento 15/73.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 231 (giugno 1978), pag. 278.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1067/79

dell'on. Martinet

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1979)

Oggetto: Lavori sulle imprese multinazionali nel quadro dell'OCSE

Nel giugno del 1976, l'OCSE ha pubblicato una «dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali» il cui scopo consiste, tra l'altro, nel raccomandare alle multinazionali di rispettare le legislazioni

degli Stati in cui operano, di rendere pubbliche talune informazioni concernenti le loro attività (strutture, impianti, cifre d'affari regione per regione), di non dedicarsi a pratiche discriminatorie, soprattutto nei rapporti con i lavoratori. Il Consiglio dell'OCSE ha deciso che i membri dell'OCSE si consulteranno per fare il punto sull'applicazione della dichiarazione da parte dei governi.

La Commissione, che ha partecipato ai negoziati per l'elaborazione della dichiarazione e che partecipa ai lavori del comitato dell'OCSE sugli investimenti internazionali e sulle imprese multinazionali, può rispondere, per quanto riguarda gli Stati membri e le imprese della Comunità, alle seguenti domande:

1. Quali sono le imprese multinazionali che sono state oggetto di denuncia da parte dei sindacati e quali sono le violazioni della dichiarazione del giugno 1976 che sono state invocate per ciascuna di tali imprese?
2. Quali sono gli Stati membri della Comunità che, in base alla dichiarazione, hanno introdotto meccanismi di controllo delle multinazionali sul loro territorio?

Tali meccanismi sono vincolanti, nonostante i limiti stabiliti a tal riguardo dalla stessa dichiarazione?

3. Quali decisioni concrete hanno preso gli Stati membri della Comunità e nei confronti di quali multinazionali e in conseguenza di quali comportamenti di queste ultime?

4. Più precisamente, quali sono i paesi in cui le multinazionali «esaminate» si sono attenute più strettamente agli obblighi di pubblicare informazioni sulle loro attività, in particolare agli obblighi relativi:

- alla struttura dell'impresa;
- alle cifre d'affari per singole regioni geografiche e per singoli tipi d'industria;
- ai nuovi investimenti e alle modifiche nelle installazioni delle officine;
- alle politiche di prezzi intergruppi?

Risposta

(17 aprile 1980)

Per quanto riguarda l'applicazione della dichiarazione e delle decisioni del 1976 sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, si rinvia l'on. parlamentare alla relazione del comitato dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, redatto in base all'esperienza acquisita nel corso dei primi tre anni di impiego di tali strumenti.

Qualora determinate informazioni richieste dall'on. parlamentare, in particolare per quel che riguarda gli Stati membri della Comunità, non fossero contenute in tale pubblicazione, egli potrebbe rivolgersi direttamente agli Stati membri interessati. Non spetta infatti alla Commissione riferire sulle azioni avviate dagli Stati membri nel quadro di un'altra organizzazione internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1069/79

dell'on. Martinet

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1979)

Oggetto: Proposte della Commissione al Consiglio per il controllo delle attività delle società multinazionali

La Commissione ha fatto adottare dal Consiglio delle direttive riguardanti l'attività delle multinazionali. Ma, da parecchi anni, essa ha anche presentato tutta una serie di

proposte relative alle società multinazionali che non sono state ancora adottate dal Consiglio:

- a) proposta di regolamento del Consiglio sul controllo delle concentrazioni, del luglio 1973 ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 31. 10. 1973, pag. 1.

- b) progetto di risoluzione del Consiglio relativo alle misure che la Comunità deve adottare per risolvere i problemi posti dallo sviluppo delle imprese multinazionali, del novembre 1973 ⁽¹⁾;
- c) proposta di quinta direttiva «intesa a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi...», del 1972;
- d) proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della società anonima europea;
- e) proposta di settima direttiva sul bilancio consolidato;
- f) proposta di ottava direttiva relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili annuali delle società di capitali;
- g) attuazione definitiva della direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori in caso di fallimento.

Tali disposizioni rivestono per i lavoratori un'importanza maggiore delle direttive adottate, nella misura in cui alcune di esse prevedono il controllo delle concentrazioni economiche nonché la «partecipazione» dei lavoratori al controllo delle imprese; inoltre, esse sarebbero applicabili non soltanto alle multinazionali europee ma anche alle multinazionali di paesi terzi, in particolare a quelle americane, dato che il diritto comunitario non fa alcuna distinzione tra imprese «europee» e imprese «straniere».

Orbene, bisogna riconoscere che per il momento né la Commissione nelle sue proposte né il Consiglio nelle sue decisioni hanno tentato finora di attuare una politica di controllo seria delle attività delle multinazionali. Per tal motivo, la direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori in caso di fallimento deve essere ancora comple-

tata dalle eccezioni a questa protezione che gli Stati membri introdurranno; e i servizi della Commissione lavorano da parecchio tempo alla elaborazione di una proposta di direttiva sul controllo dei gruppi che, per il momento, è bloccata a livello della Commissione.

Potrebbe la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. Può la Commissione fornire indicazioni sull'esatto stato dei lavori in seno al Consiglio per ciascuna delle sette proposte succitate e sulla posizione assunta da ogni Stato membro nei confronti di tali proposte?
2. Può precisare quando intende presentare al Consiglio e al Parlamento il suo progetto di direttiva sul controllo dei gruppi? Qual è la natura delle proposte progettate?
3. Quando presenterà la Commissione al Consiglio una proposta alla quale lavorano attualmente i suoi servizi e che riguarda i diritti alla consultazione e alla informazione dei lavoratori in un gruppo multinazionale, la cui presentazione al Consiglio è stata promessa dal presidente Roy Jenkins nel suo discorso al Parlamento del 13 febbraio 1979?
4. A che punto si trova l'attuazione da parte della Commissione e del Consiglio della risoluzione di quest'ultimo, in data 10 febbraio 1975, sulle misure destinate a combattere l'evasione fiscale internazionale?
5. Può la Commissione raccomandare, come ha fatto pubblicamente Étienne Davignon, la necessità di fornire maggiori informazioni sulle multinazionali senza presentare rapidamente proposte che vanno precisamente in tal senso e che sono richieste dai sindacati? Vi sarebbero divergenze all'interno della Commissione a questo proposito?

⁽¹⁾ Bollettino CE, supplemento 15/73.

Risposta

(15 aprile 1980)

1. Lo stato dei lavori concernenti le proposte citate dall'on. parlamentare è attualmente il seguente:

- a) in sede di Consiglio non è stato ancora possibile raggiungere un accordo sulla proposta di regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. Il Consiglio stesso ha esposto, nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 225/79 dell'on. Schyns ⁽¹⁾, la natura

delle riserve che sussistono. Da allora non è sopraggiunto alcuno sviluppo;

- b) il progetto di risoluzione del Consiglio, trasmesso l'8 novembre 1973 con la comunicazione della Commissione, contiene soltanto un'enumerazione delle misure che la Comunità deve prendere in vari campi per risolvere i problemi posti dallo sviluppo delle imprese multinazionali. Per questo motivo, il progetto non è stato ancora formalmente adottato. La maggior parte

⁽¹⁾ GU n. C 282 del 12. 11. 1979, pag. 5.

delle azioni hanno formato oggetto di proposte della Commissione e, in taluni casi, hanno condotto a decisioni da parte del Consiglio. Altre azioni sono ancora all'esame. In altri campi, la Commissione ha annunciato la presentazione di proposte.

Per un prospetto delle misure in questione, l'on. parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta della Commissione all'interrogazione orale 7/78 dell'on. Bertrand, nonché al rapporto ⁽¹⁾ ivi citato;

- c) la proposta di quinta direttiva si trova dal 1972 davanti al Parlamento, e la sua commissione giuridica la sta attualmente discutendo;
- d) la proposta modificata di regolamento recante statuto della società per azioni europea è stata presentata al Consiglio sin dal 1975. I relativi lavori sono in corso;
- e) la proposta modifica di settima direttiva si trova nella fase finale di negoziazione in sede di Consiglio;
- f) la Commissione ha modificato la sua proposta di ottava direttiva tenendo conto in particolare del parere del Parlamento. Essa ha trasmesso tale proposta al Consiglio l'8 dicembre 1979;
- g) come sottolinea l'on. parlamentare, l'attuazione definitiva della direttiva sulla protezione dei lavoratori in caso di fallimento, adottata il 15 maggio 1979, dipende dalla compilazione di un elenco di eccezioni che forma attualmente oggetto di discussioni.

2. La Commissione intende presentare la sua proposta di direttiva sui gruppi di società nel primo semestre del 1980. Tale proposta ha per obiettivo di fornire una struttura giuridica al funzionamento dei gruppi, garantendo l'equilibrio dei vari interessi in presenza (diritto per la società madre di impartire istruzioni che saranno rispettate in contropartita delle garanzie accordate agli azionisti minoritari lavoratori e creditori).

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 231 (giugno 1978), pag. 270.

3 e 5. Come ha indicato nella sua risposta del 25 ottobre 1979 all'interrogazione orale n. H-148/79 ⁽²⁾, la Commissione intende presentare al Consiglio, non appena possibile, una proposta di direttiva concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori delle imprese e dei gruppi multinazionali.

La complessità del problema e la necessità di consultare tutte le controparti sociali non hanno permesso alla Commissione di presentare una proposta prima della fine del 1979.

4. Il 19 dicembre 1977, il Consiglio ha adottato una direttiva concernente la reciproca assistenza delle autorità competenti degli Stati membri nel campo delle imposte dirette. Tale direttiva prevede uno scambio di informazioni fra gli Stati membri per permettere loro di stabilire in maniera corretta le imposte sul reddito e sul patrimonio. Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 385/79 dell'on. Glinne ⁽³⁾, la Commissione ha segnalato il seguito dato a tale direttiva negli Stati membri. Da allora la situazione non è cambiata.

La reciproca assistenza è stata recentemente estesa all'imposta sul valore aggiunto con una direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979 ⁽⁴⁾. Inoltre, alla stessa data, il Consiglio ha adottato una direttiva che prevede la reciproca assistenza in materia di recupero dell'IVA ⁽⁵⁾. Le disposizioni di queste due direttive devono entrare in vigore negli Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1981.

Il 25 febbraio 1980, inoltre, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione di decisione che la autorizza ad avviare negoziati onde stipulare con la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, che ne hanno presentato richiesta, una convenzione d'associazione al regime di reciproca assistenza in materia di imposte dirette e di IVA, istituito dalle direttive sopra menzionate.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 246 (ottobre 1979), pag. 247.

⁽³⁾ GU n. C 267 del 22. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1088/79**dell'on. Ferri****alla Commissione delle Comunità europee***(13 novembre 1979)*

Oggetto: Libertà di stabilimento dei medici

Secondo recenti notizie stampa, il nuovo ministro lussemburghese della salute pubblica avrebbe dichiarato la sua intenzione di stabilire a Lussemburgo un «*numerus clausus*» per i medici di nazionalità diversa da quella lussemburghese.

— Ritiene la Commissione che una decisione in questo senso sia compatibile con le regole in materia di libertà di stabilimento per il settore professionale in questione?

Risposta*(16 aprile 1980)*

La Commissione ritiene che qualsiasi disposizione che fosse adottata da uno Stato membro e che, formandosi su un criterio di nazionalità, introducesse per i medici provenienti da un altro Stato membro una restrizione all'accesso alla professione e al suo esercizio sarebbe contraria al trattato CEE, in particolare agli articoli 7, 48, 52 e 59.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1091/79**dell'on. Moreland****alla Commissione delle Comunità europee***(13 novembre 1979)*

Oggetto: Salmone dell'Atlantico

Considerata la necessità sempre più evidente di preservare le riserve di salmone dell'Atlantico, intende la Commissione uniformarsi agli intendimenti del governo canadese volti a includere, negli accordi tra la CEE e il Canada, un massimale di catture per il salmone?

La Commissione può darci assicurazione che prenderà tutti i provvedimenti necessari per far sì che gli Stati membri rispettino tale massimale?

Qual è la posizione della Commissione in ordine al progetto di convenzione sul salmone elaborato dal governo degli Stati Uniti?

Risposta*(15 aprile 1980)*

1. La Comunità economica europea condivide l'interesse del Canada alla conservazione del salmone atlantico e intende prendere provvedimenti atti a garantire la corretta gestione della pesca di tale specie nelle proprie acque. La Comunità e il Canada hanno già concluso accordi bilaterali sul volume delle catture di salmone ammesse per il 1979 e il 1980 nelle acque della Groenlandia.

2. Secondo la Commissione, sia la Comunità sia il Canada riconoscono che, ai fini della conservazione del salmone atlantico, un accordo multilaterale sarà, a lungo termine, più efficace di un accordo bilaterale. Essa prende pertanto atto con soddisfazione della recente proposta del governo degli Stati Uniti di negoziare, nel prossimo futuro, una convenzione sul salmone, ancorché – a suo parere – tale proposta non offra una soluzione integrale del problema.
3. A questo proposito, la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizza la Commissione a negoziare, per conto della Comunità, una convenzione internazionale sul salmone dell'Atlantico settentrionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1108/79**dell'on. Newton Dunn****alla Commissione delle Comunità europee***(15 novembre 1979)*

Oggetto: Banca europea per gli investimenti

Nella mia circoscrizione elettorale del Lincolnshire, che comprende Grimsby, a quanto ammontano i prestiti e quanti progetti hanno beneficiato di prestiti della Banca europea per gli investimenti in ogni anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 1973?

Risposta*(16 aprile 1980)*

I prestiti e i progetti beneficiari di prestiti della Banca europea per gli investimenti nella circoscrizione elettorale dell'on. parlamentare (Lincolnshire, compresa la città di Grimsby) dal 1° gennaio 1973 sono i seguenti:

1978:

un prestito del controvalore di 8,4 milioni £ (12,6 milioni di unità di conto) è stato concesso al National Water Council, che lo ha destinato alla Severn Trent Water Authority per il finanziamento di adduzioni idriche e di fognature nell'East Midland: il progetto comprendeva opere di prevenzione delle inondazioni per la protezione di un terreno seminativo di 20 000 acri situato a basso livello del North Lincolnshire.

1979:

un prestito del controvalore di 54 000 £ (83 000 UC) è stato concesso a favore dell'impianto a Grimsby di uno stabilimento per la costruzione di prefabbricati: il finanziamento è stato effettuato in base ad un accordo con il governo del Regno Unito, in virtù del quale il ministero dell'industria dell'Inghilterra ed i corrispondenti ministeri della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord sono stati autorizzati, in qualità di agenti della BEI, ad utilizzare i fondi della Banca stessa per la concessione di prestiti a consorzi di imprese di piccole e medie dimensioni nelle aree d'intervento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1149/79

dell'on. Verhaegen

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1979)

Oggetto: Reddito agricolo

Il 5 ottobre 1979 a Deventer, attraverso il suo vicepresidente, signor Gundelach, la Commissione ha dichiarato, tra le altre cose, che non ci si deve aspettare che i parlamenti nazionali autorizzino un aumento delle risorse proprie della Comunità se le spese per la politica dello zucchero e dei prodotti lattieri non verranno ridotte drasticamente.

Può la Commissione comunicare a tale proposito:

1. Quali misure prevede per le superfici agricole e per i lavoratori che verrebbero colpiti da una drastica riduzione della produzione di latte e zucchero?
2. Quale sarà l'incidenza di una drastica contrazione delle spese in questione sul reddito da lavoro non già delle poche grandi aziende, bensì su quello delle numerose piccole e medie aziende che producono zucchero e prodotti lattiero-caseari?
3. È esatta l'asserzione che già ora, dopo due anni di congelamento di fatto dei prezzi mentre contemporaneamente aumentavano i prezzi di costo, il reddito ottenuto da centinaia di migliaia di piccole aziende è inferiore al sussidio di disoccupazione di un disoccupato di lunga data e ciò senza che vengano adottate

efficaci misure socio-strutturali per ovviare a tale situazione?

4. Alcuni economisti esperti in agricoltura presumono che le eccedenze agricole, certamente nel caso del latte e dello zucchero, siano dovute non solo alle importazioni dai paesi terzi (atto di adesione e altri accordi) ma anche all'incremento della produttività che è il primo obiettivo dell'articolo 39 del trattato di Roma. Ma da tale produttività hanno tratto vantaggio soprattutto le industrie alimentari, i settori della distribuzione e i consumatori, mentre i produttori agricoli si sono ritrovati alla fine con un mercato completamente disorganizzato. Si sfrutta ora il pretesto di questa distorsione del mercato per attuare, anche contro gli interessi delle piccole aziende, un congelamento dei prezzi che preme pesantemente sul reddito di lavoro dei piccoli operatori, il che costituisce una violazione di un altro obiettivo contemplato dall'articolo 39: «un equo reddito individuale».
5. La Commissione si rende conto del fatto che i produttori agricoli, soprattutto quelli piccoli e medi, si sentono ingannati dall'attuale politica del reddito agricolo e che guardano con interesse a quanto la Commissione ha da offrire loro in materia di reddito equo? Il Consiglio e la Commissione non hanno veramente null'altro da offrire se non una drastica perdita di reddito?

Risposta

(15 aprile 1980)

1. La Commissione ha recentemente presentato una serie di proposte intese a ripristinare l'equilibrio dei mercati comunitari del latte e dello zucchero (COM(79) 710). Queste proposte, se adottate, non provocheranno assolutamente drastiche riduzioni delle produzioni lattiera e saccarifera. Tuttavia, la Commissione prevede che alcune risorse, attualmente destinate a tali produzioni, verranno dirottate verso altri impieghi e la scelta delle colture alternative dipenderà dalle regioni e dalle aziende interessate (fra le possibili alternative si possono enumerare i cereali, gli ortaggi, le carni bovine e ovine, i prodotti forestali). La Commissione riconosce inoltre che per alcune regioni non esistono alternative alla produzione lattiera e le sue proposte tengono conto di questa situazione.

2. Si fa altresì presente che le proposte di cui sopra non prevedono drastiche riduzioni delle spese per azioni di sostegno dei due mercati in causa. Le misure di cui si propone l'adozione sono invece intese ad impedire ulteriori oneri finanziari derivanti da nuove eccedenze. Pertanto, se la produzione verrà mantenuta entro i limiti attuali, le incidenze sul reddito saranno marginali.

3. La Commissione non dispone di dati che consentano di confermare o negare quanto asserito dall'on. parlamentare. Le sue proposte di modifica delle direttive socio-strutturali dovrebbero facilitare l'accesso delle aziende minori alle misure strutturali. Non va inoltre dimenticato che le piccole e medie aziende beneficiano anche degli aumenti di produttività resi costantemente possibili dal progresso tecnologico.

4. La Commissione non concorda sul fatto che dall'incremento della produttività abbiano tratto vantaggio soprattutto le industrie alimentari, il settore della distribuzione e i consumatori.

Nonostante la prudente politica dei prezzi, in tempi lunghi l'agricoltura è riuscita ad evitare la contrazione dei propri redditi pro capite espressi in termini reali.

Pur riconoscendo che la garanzia di un equo reddito è

uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 39 del trattato CEE, va rilevato che tale articolo stabilisce una chiara connessione tra l'obiettivo di reddito, lo sviluppo razionale della produzione e l'impiego ottimale dei fattori di produzione. La politica comunitaria deve tener conto anche di questi altri obiettivi sanciti dall'articolo 39.

È questo l'unico modo per garantire la continuità della politica agraria comune e per conseguire, a lungo termine, anche l'obiettivo di reddito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1168/79

dell'on. Cronin

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1979)

Oggetto: Merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale

Può dire la Commissione se le «merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro» escludano i prodotti alimentari e se l'articolo 2 della direttiva 78/1035/CEE ⁽¹⁾ debba essere modificato se necessario?

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 34.

Risposta

(16 aprile 1980)

La Commissione ritiene non esservi motivi per modificare il regime delle franchigie fiscali sui prodotti agricoli oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da un paese terzo, istituito dalla direttiva 78/1035/CEE ⁽¹⁾.

Il problema dei dazi che gravano specificamente sui prodotti agricoli è peraltro disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3060/78 ⁽²⁾ del 19 dicembre 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1178/79

dell'on. Davern

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1979)

Oggetto: Disparità di redditi agricoli fra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud

È disposta la Commissione a fornire dati particolareggiati sull'impatto che ha la politica agricola comune sugli agricoltori dell'Irlanda del Nord (sei contee) in confronto agli agricoltori dell'Irlanda del Sud e a rendere pubblici tali risultati?

Risposta*(16 aprile 1980)*

La Commissione non dispone di dati che permettano di accertare quale sia sul piano regionale l'impatto della politica agraria comune. I dati disponibili in materia vertono unicamente sulla situazione a livello nazionale. Non esistono pertanto dati per l'Irlanda del Nord distinti da quelli del Regno Unito. Su tali basi, la Commissione non è in grado di fornire l'informazione chiesta dall'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1200/79**dell'on. Lynge****alla Commissione delle Comunità europee***(28 novembre 1979)*

Oggetto: Vendita di pelli di foca nella Comunità

Dato che, nella sua risposta del 13 settembre 1979 all'interrogazione scritta n. 157/79 dell'on. Winifred Ewing ⁽¹⁾, la Commissione ha confuso — per lo meno nel testo danese ⁽²⁾ — la «foca stellata della Groenlandia» con la «foca che si caccia in Groenlandia»; dato che tale confusione di concetti, del resto assai diffusa, arreca grave danno alle esportazioni groenlandesi di pelli di foca, che costituiscono parte essenziale delle risorse della popolazione groenlandese dedicata alla caccia, e dato, infine, che i cacciatori groenlandesi non sono assolutamente responsabili della barbara uccisione di cuccioli della cosiddetta «foca della Groenlandia» lungo le coste canadesi, una forma di «caccia» alla quale essi non si sono mai abbassati,

l'interrogante chiede alla Commissione

— quali provvedimenti essa intenda prendere per neutralizzare le conseguenze di tale equivoco e per evitare ripercussioni sulla vendita di pelli di foca groenlandesi nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 253 dell'8. 10. 1979, pag. 7.

⁽²⁾ Come pure nelle versioni italiana, francese e olandese.

Risposta*(14 aprile 1980)*

La Commissione è consapevole della confusione cui in talune lingue può dar luogo l'espressione «foche della Groenlandia». Tale confusione è indubbiamente secondata dal fatto che il nome scientifico della foca stellata cui si riferiva l'interrogazione scritta dell'on. Ewing è «*Phoca groenlandica*» o «*Pagophilus groenlandicus*». Alla Commissione consta comunque che la foca della Groenlandia trascorre la sua esistenza adulta in Groenlandia, ma per la riproduzione migra in un altro paese.

Per quanto riguarda la sua risposta all'interrogazione scritta dell'on. Ewing, la Commissione si rammarica del fatto che la traduzione in certe lingue abbia potuto dar luogo a qualche confusione.

Essa non mancherà di far pubblicare nella Gazzetta ufficiale, nelle lingue in questione, una versione che non dia più adito a equivoci.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1208/79

di Sir Peter Vanneck

alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1979)

Oggetto: Attuazione della direttiva relativa a problemi sanitari in materia di carni fresche di volatili da cortile

1. L'articolo 2 della direttiva n. 71/118/CEE, del 15 febbraio 1971 ⁽¹⁾, stabilendo che il veterinario ufficiale deve essere un veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro, implica necessariamente che la persona designata debba avere titoli equipollenti, sotto tutti i punti di vista, a quelli richiesti in Gran Bretagna per i veterinari dal Royal College of Veterinary Surgeons?

2. Occorre quindi che, per assicurare il rispetto di questa direttiva, siano disponibili e presenti veterinari ufficiali ovunque vengano trattati nel macello volatili da cortile vivi o le loro carcasse? E, in tal caso, fino a che punto viene seguita questa prassi nei vari Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

Risposta

(15 aprile 1980)

La direttiva del Consiglio 71/118/CEE ⁽¹⁾ cui si riferisce l'on. parlamentare riguarda problemi sanitari nel settore del pollame. La Commissione ritiene che le qualifiche dei veterinari degli Stati membri siano chiaramente indicate dalla direttiva del Consiglio 78/1026/CEE ⁽²⁾, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Tale direttiva si applica alle attività di veterinario in tutti gli Stati membri, e, all'articolo 3, elenca i diplomi e altri titoli riconosciuti a livello comunitario.

Le disposizioni in materia di ispezione e controllo da parte dei veterinari ufficiali richiedono l'efficace inter-

vento di questi ultimi in ogni macello e stabilimento di sezionamento e la loro partecipazione ai compiti di cui sono essi soli responsabili. La possibilità di affiancare ad un veterinario ufficiale assistenti specializzati concede agli Stati membri una certa flessibilità nell'espletamento quotidiano delle operazioni di controllo. Il ricorso a tale possibilità dipende dalle diverse procedure amministrative e dalle diverse strutture dell'industria del pollame nei singoli Stati membri. Nell'adempimento delle sue regolari funzioni, la Commissione ha esaminato le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della direttiva nel proprio territorio e, a tutt'oggi, non ha motivo di ritenere che gli Stati membri non abbiano ottemperato al disposto della medesima.

Essa ha pure inviato suoi delegati negli Stati membri per discutere l'applicazione delle direttive sopra citate con le autorità nazionali e sta elaborando una relazione in proposito.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1215/79

dell'on. Curry

alla Commissione delle Comunità europee

(28 novembre 1979)

Oggetto: Addetti all'agricoltura

Può far sapere la Commissione, per quanto riguarda ciascuno Stato membro e la Comunità nel suo complesso, di quanto è diminuita l'occupazione – in valore assoluto e in percentuale sul totale delle forze lavorative – nei seguenti settori:

1. agricoltura,
2. siderurgia,
3. tessili,
4. cantieristica,
5. industria carboniera?

Ritiene la Commissione che il numero degli addetti all'agricoltura sia attualmente all'altezza delle necessità del settore?

Come evolverà – secondo le previsioni della Commissione – il fabbisogno di manodopera nel settore agricolo nel corso del prossimo ventennio, in considerazione delle tendenze che si stanno delineando in Europa in campo energetico e sociale?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. La Commissione trasmette direttamente all'on. parlamentare le informazioni di cui dispone riguardanti l'evoluzione dell'occupazione nei settori in oggetto.

2. Il problema fondamentale delle strutture dell'agricoltura comunitaria appare dal rapporto sfavorevole addetti/superficie. Esiste tuttora un'eccedenza di manodopera concentrata soprattutto in aziende agricole di dimensioni inferiori o pari a 20 ha. Circa il 76 % delle aziende agricole della Comunità rientrano in questa particolare classe di grandezza. Esse coprono non più del 24 % di tutta la superficie agricola utilizzata, ma occupano il 75 % circa dell'intera forza lavoro del settore. Le possibilità di reddito da lavoro dell'attuale manodopera occupata in una notevole percentuale di aziende agricole di tal genere sono estremamente limitate. Tuttavia, occorre sottolineare che una percentuale relativamente elevata di conduttori agricoli di piccole aziende è costituita da persone anziane. A livello comunitario, circa il 39 % dei conduttori agricoli è di età superiore ai 55 anni e gestisce aziende inferiori a 20 ha. Inoltre, circa il 25 % di tutti i lavoratori agricoli occupati con la loro famiglia è di età superiore ai 55 anni. Pertanto, l'evoluzione normale nella forza lavoro del settore agricolo lascia sup-

porre un'ulteriore riduzione del numero degli addetti a causa semplicemente del solo fattore di età. Inoltre, la costante evoluzione delle strutture agricole comporta una progressiva estensione delle dimensioni delle aziende e un miglioramento dei rapporti manodopera/superficie agricola.

Questo fattore inciderà anche sulla situazione occupazionale dell'agricoltura poiché avrà un'influenza positiva sulla sostituzione del capitale destinato alla manodopera che è una caratteristica dello sviluppo agricolo in tutti i paesi.

3. La crisi dell'energia, a causa dei suoi effetti sulla congiuntura economica generale, continuerà probabilmente a rallentare, per vari anni, l'esodo della forza lavoro dal settore agricolo. Non si prevede tuttavia che la situazione delle risorse energetiche o quella sociale possa influire sullo sviluppo agricolo in modo da arrestare completamente l'esodo della manodopera agricola. L'eventualità più probabile è che il calo della forza lavoro del settore agricolo continuerà, anche se ad un ritmo molto più lento di quanto si registrò nel periodo precedente la recessione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1232/79**dell'on. Quin****alla Commissione delle Comunità europee***(30 novembre 1979)*

Oggetto: Fondo di sviluppo regionale e industria cantieristica

È disposta la Commissione a prendere in esame con urgenza, nell'ambito delle sue nuove proposte per il prossimo quinquennio, la possibilità di aumentare l'importo di 17 milioni di UCE, stanziato fuori quota nel quadro del Fondo per lo sviluppo regionale, allo scopo di migliorare le condizioni ambientali e sostenere le piccole e medie imprese nelle regioni che risentono particolarmente delle difficoltà in cui versa l'industria cantieristica?

È al corrente la Commissione che, in talune zone della mia circoscrizione elettorale, si prevede che, a causa del declino dell'attività cantieristica, la disoccupazione maschile potrà aumentare di oltre il 25 %, mentre per ogni posto di lavoro disponibile vi sono già più di 100 disoccupati e che, in questa regione, nota per i suoi cantieri navali, il livello generale della disoccupazione è già due volte superiore a quello medio riscontrato nella Comunità?

Risposta*(14 aprile 1980)*

La Commissione è al corrente della situazione particolarmente grave di alcune zone colpite dalla crisi dei cantieri navali, e si sforza di recarvi rimedio, nei limiti dei mezzi a sua disposizione, e con l'ausilio di tutti gli strumenti finanziari adeguati.

La Commissione ha fra l'altro allo studio, in campo sociale, provvedimenti che consentano di alleggerire le pressioni sociali derivanti dalla situazione dei cantieri navali. In questo contesto essa ha intenzione di presentare al Consiglio proposte riguardanti la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di ristrutturazione del tempo di lavoro, in particolare nel campo del pensionamento anticipato.

Per quanto riguarda più in particolare la sezione «fuori quota» del FESR, le proposte d'azione che la Commissione avanzerà in futuro saranno, come le precedenti, basate sul nesso tra politiche comunitarie e difficoltà regionali. Non è tuttavia possibile pronunciarsi sin d'ora sui settori che rientrano nelle prossime proposte di azioni «fuori quota», poiché la Commissione deciderà secondo l'andamento della situazione nei vari settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1233/79**dell'on. Quin****alla Commissione delle Comunità europee***(30 novembre 1979)*

Oggetto: Esportazione nel Regno Unito di prodotti agricoli francesi

Può la Commissione rendere noti, per ciascuno degli ultimi tre anni, il volume e il valore in UCE di ogni prodotto agricolo francese esportato nel Regno Unito e di ogni prodotto agricolo britannico esportato in Francia?

Risposta*(16 aprile 1980)*

La Commissione trasmette direttamente all'on. parlamentare alcune tabelle nelle quali sono indicate, in quantità e valore, le esportazioni francesi di prodotti agricoli verso il Regno Unito e quelle britanniche verso la Francia, elaborate secondo i capitoli della nomenclatura di Bruxelles.

Poiché i dati della fonte consultata comprendono anche le riesportazioni di prodotti importati, è praticamente impossibile fornire tabelle concernenti soltanto le esportazioni delle rispettive produzioni nazionali.

L'on. parlamentare troverà dati più particolareggiati per gli anni 1976, 1977 e 1978 nei volumi A delle «Tabelle analitiche del commercio estero Nimexe», che le vengono a loro volta inviati direttamente.

Per quanto riguarda il 1978, alcuni dati del Regno Unito sono stati corretti, sicché il volume 1978 della pubblicazione suddetta non è aggiornato e va completato, per tale paese, con i dati che figurano nel volume «Corrigendum»; l'edizione completa corretta è disponibile soltanto su microschede.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1285/79**dell'on. Martinet****alla Commissione delle Comunità europee***(6 dicembre 1979)*

Oggetto: Problemi delle industrie tessili nella Comunità

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 58/79 dell'on. Cot ⁽¹⁾, la Commissione ha manifestato l'intenzione di fare quanto è in suo potere per evitare le «incoerenze» derivanti da nuovi investimenti effettuati nei paesi in via di sviluppo da parte di ditte comunitarie operanti nel settore tessile.

Può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. Sono state presentate, da un anno a questa parte, richieste di contributi da imprese comunitarie del settore tessile o dell'abbigliamento desiderose di effettuare investimenti nei paesi mediterranei in via di sviluppo o negli Stati ACP? E, in caso affermativo, quali sono tali imprese?
2. Sono stati loro erogati dalla Comunità aiuti diretti o indiretti tramite i vari fondi comunitari?
3. Qual è – in valore e in percentuale – per ciascuno dei paesi della Comunità e per gli ultimi tre anni, l'entità delle esportazioni di macchine tessili rispetto alle importazioni di prodotti tessili e d'abbigliamento? Quali sono, inoltre, per ogni Stato membro, i paesi cui sono destinati i macchinari in parola?
4. Intende la Commissione, avvalendosi delle informazioni di cui dispone, dar prova in pratica di quella «coerenza» cui essa accenna nella sua risposta all'interrogazione dell'on. Cot e che consisterebbe nel rendere pubbliche in futuro tanto le previsioni circa l'aumento delle importazioni provenienti da paesi legati alla Comunità da rapporti preferenziali, quanto quelle relative agli investimenti delle ditte della Comunità in tali paesi?

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 23. 7. 1979, pag. 9.

Risposta supplementare ⁽¹⁾*(14 aprile 1980)*

In aggiunta alla risposta del 23 gennaio 1980 ⁽¹⁾ la Commissione è ora in grado di comunicare all'on. parlamentare i risultati delle sue ricerche.

Soltanto i governi degli Stati ACP e dei paesi del Maghreb o del Mashrak sono autorizzati a presentare richieste di contributi per investimenti da effettuare nel loro paese.

Tramite i suoi vari fondi (Fondo sociale, FEDER) la Comunità concede contributi soltanto per operazioni effettuate negli Stati membri della Comunità. Gli aiuti del FED e della BEI vengono concessi unicamente su richiesta diretta degli Stati ACP, dei paesi del Maghreb o del Mashrak e non delle imprese comunitarie del settore tessile.

La Comunità si rende conto che è necessario garantire la massima coerenza fra le politiche di aiuto allo sviluppo in un settore determinato e le politiche interne della Comunità nel medesimo.

Per il settore tessile, in seguito alle richieste di aiuto presentate dagli Stati ACP e in virtù della convenzione di Lomé, la Commissione ha sempre studiato attentamente la portata e gli obiettivi (mercato interno, regionale o

dell'esportazione verso la CEE) dei progetti (progetto di produzione di 1 000 t di tessuto a spugna nel Camerun, progetto «Sanoyah» in Guinea, progetto «Morogoro» in Tanzania), per evitare che la Comunità sia costretta a prendere misure restrittive e unilaterali che potrebbero pregiudicare le possibilità di sviluppo di progetti che essa ha finanziato. La Commissione ritiene inoltre opportuno cercare con gli Stati membri i mezzi con cui questi ultimi possano garantire la massima coerenza possibile fra i loro aiuti bilaterali o quelli all'esportazione di beni strumentali (mediante crediti-fornitore, le garanzie all'esportazione, ecc.) e la politica seguita dalla Comunità nel settore commerciale.

Inoltre, la prova di «coerenza» cui fa riferimento l'on. parlamentare non potrebbe consistere per la Comunità in una programmazione economica individuale, del resto irrealizzabile, ma piuttosto nella ricerca di accordo con gli Stati membri, di orientamenti generali e specifici per la politica commerciale da seguire nei confronti delle controparti della Comunità, senza escludere la possibilità di azioni settoriali. A tale riguardo, la Commissione si riferisce agli «orientamenti generali per una politica settoriale nel settore tessile e dell'abbigliamento» presentata al Consiglio nel luglio 1978.

La Commissione trasmette direttamente all'on. parlamentare le tabelle statistiche che contengono le informazioni richieste.

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 17. 3. 1980, pag. 69.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1287/79**dell'on. Muntingh e Woltjer****alla Commissione delle Comunità europee***(6 dicembre 1979)*

Oggetto: Politica della pesca

1. Può la Commissione precisare, con particolare riguardo alle teorie della multispecie o della monospecie, su quali criteri biologici ha impostato la sua politica della pesca?

2. Può inoltre dire quali sono stati i risultati della politica condotta finora in merito alle scorte di pesce?

3. È al corrente la Commissione delle pubblicazioni apparse soprattutto in Danimarca e nei Paesi Bassi in

cui si sostiene l'opportunità di impostare i problemi secondo la teoria della multispecie?

4. Ha preso inoltre atto delle affermazioni fatte dal biologo danese Ursin (rivista «Informationen für die Fischwirtschaft» n. 25, anno 1979, pag. 3-9) secondo cui, tenendo conto dell'interazione biologica tra le varie specie ittiche, voler regolamentare la pesca fissando la resa massima per ogni specie è un'utopia?

5. Può dire la Commissione, alla luce delle suddette conclusioni, qual è l'obiettivo della politica europea della pesca, fino a che punto tale obiettivo è realizzabile nel quadro dell'attuale politica o non è piuttosto un'utopia secondo l'affermazione di cui sopra?

6. Ha impostato la Commissione la politica della pesca anche su criteri socio-economici?
7. Si dispone per il Mare del Nord di un modello di pesca bio-economico?
8. In caso di risposta negativa alla precedente domanda, può dire la Commissione se è disposta a elaborare un simile modello attenendosi alla teoria della multispecie?
9. Può dire inoltre fino a che punto la politica della

pesca è legata agli sviluppi in altri settori di attività, quali i trasporti marittimi, l'estrazione di petrolio e di gas naturale, la produzione di energia eolica e maremotrice, e così via?

10. Non conviene la Commissione che, tenuto conto delle relazioni esistenti fra la pesca e tutti questi altri settori (nonché delle eventuali interazioni negative che possono scaturirne, ora e soprattutto in futuro), la politica della pesca dovrebbe far parte integrante di una politica globale per il Mare del Nord che abbracci tutte quante le attività che vi si svolgono?

Risposta

(9 aprile 1980)

1. Per la formulazione delle sue proposte in materia di conservazione delle risorse ittiche la Commissione si avvale della consulenza del comitato consultivo per la gestione della pesca del consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e di quella del proprio comitato scientifico e tecnico. I due comitati si basano attualmente su modelli monospecie.
2. I risultati della politica comunitaria della pesca sono riportati nella prima relazione del comitato scientifico e tecnico ⁽¹⁾ per il 1980.
3. Sì.
4. Alla Commissione sono note molte affermazioni fatte dal dott. Ursin, inclusa quella pubblicata nella rivista «Informationen für die Fischwirtschaft», n. 25, 1979, pagine 3-9, tutte basate sul suo saggio conclusivo, scritto in collaborazione con il dott. Andersen, «A multispecies extension to the Beverton and Holt theory of fishing, with accounts of phosphorus circulation and primary production» pubblicato nel «Meddelelser fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, N.S.», volume 7, pagine 319-435, nel quale giunge alle stesse conclusioni.
5. Benché, in linea di massima, la teoria del dott. Ursin sia sostanzialmente esatta, le informazioni di cui si dispone circa le abitudini alimentari dei pesci sono insufficienti — come afferma lo stesso dott. Ursin nel documento «On multispecies fish stock and yield assessment in ICES» — per poter azzardare una previsione accurata circa i risultati di una gestione basata sul modello multispecie. La Commissione segue con grande interesse gli sviluppi dei modelli multispecie e nota con soddisfazione che il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare

ha costituito un gruppo di lavoro incaricato di stabilire quali dati devono essere raccolti e analizzati per poter giungere a risultati realistici. Alcuni Stati membri hanno già iniziato la raccolta dei dati. La Commissione è pronta ad utilizzare i risultati dello studio di tali modelli non appena si convincerà che essi rappresentano una valida base scientifica per la sua politica di gestione e conservazione.

Nonostante le riconosciute manchevolezze dei modelli monospecie, le decisioni basate su di essi non sono necessariamente in conflitto con le indicazioni fornite dai modelli multispecie.

6. Nella sua comunicazione del 21 novembre 1979 sugli obiettivi di conservazione e di gestione della politica comune della pesca ⁽²⁾, la Commissione ha indicato gli auspicabili obiettivi comunitari di gestione, che includono considerazioni di ordine socio-economico. Sulle questioni in causa essa ha anche chiesto e ottenuto il parere del gruppo consultivo per la pesca. La Commissione ha tenuto conto di queste considerazioni nella sua proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (ultima proposta modificata del 27 novembre 1979 — COM(79) 709 def.) e, in conformità della decisione del Consiglio del 3 dicembre 1979, in sede di elaborazione delle sue proposte in materia di totale delle catture ammesse (TAC) per il 1980 ⁽³⁾, ha tenuto altresì conto dei relativi fattori scientifici, economici e sociali.

7. Non esiste un modello bio-economico per la pesca nel Mare del Nord, ma alla Commissione risulta che almeno un modello nazionale è in fase di elaborazione.

⁽²⁾ Doc. COM(79) 687 def.

⁽³⁾ Doc. COM(80) 25 def. del 24. 1. 1980.

⁽¹⁾ Trasmissa al Parlamento il 28 novembre 1979.

8. Come già osservato nella risposta al punto 5, non esiste un modello biologico multispecie accettabile e i dati biologici disponibili non sono sufficienti per trarre da tale modello risultati realistici. Per essere realistico, un modello economico dovrebbe tener conto di eventi che si verificano al di fuori del Mare del Nord, sovente su base mondiale.

La Commissione ritiene che, attualmente, sia più opportuno usare modelli bio-economici di più limitata portata per studiare problemi specifici quali, ad esempio, gli effetti delle varie strategie di pesca sulle popolazioni di aringa del Mare del Nord.

9 e 10. La Commissione è consapevole della necessità di uno sviluppo armonico delle varie attività connesse al mare e, per tale motivo, fa in modo che le sue proposte relative ad un settore di attività marittima siano coerenti con quelle relative agli altri settori. Inoltre, in conformità delle risoluzioni del Parlamento ⁽¹⁾, essa considera la politica della pesca come parte di una più generale politica del mare e, conseguentemente, ha incluso nel progetto di bilancio 1980 un capitolo relativo a «azioni specifiche nel settore della pesca e del mare». La Commissione non è contraria all'opinione del comitato agricoltura del Parlamento, secondo cui alcuni altri capitoli, attualmente a sé stanti, dovrebbero essere inclusi nel capitolo in causa.

⁽¹⁾ GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 59 – Parere della commissione Agricoltura del 22. 9. 1978 – PE 54.928, pag. 22.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1290/79

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(6 dicembre 1979)

Oggetto: Interventi del Fondo sociale nel dipartimento di Huy-Waremme

Si prega la Commissione di indicare quali interventi sono stati operati dal Fondo, a partire dal 1977, nel dipartimento in oggetto che, per quanto riguarda l'occupazione, versa in una situazione tra le più drammatiche del Belgio, precisando:

- i settori nei quali hanno avuto luogo tali interventi e
- l'articolo del regolamento del Fondo sul quale si sono basati?

Risposta

(15 aprile 1980)

La Commissione non è in grado di identificare le operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo nel dipartimento di Huy-Waremme. Infatti, il Belgio chiede principalmente l'intervento del Fondo sociale europeo per le attività dell'ONEM. Il fondo interviene, per quanto riguarda la regione ⁽¹⁾, per le formazioni realizzate in centri situati nelle regioni beneficiarie di aiuti a finalità regionale. Le richieste del governo belga si riferiscono all'insieme di queste regioni.

⁽¹⁾ Articolo 5 della decisione 71/66/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1971 riguardante la riforma del Fondo sociale (GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15), modificata dalla decisione 77/801/CEE (GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 8).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1298/79

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(11 dicembre 1979)

Oggetto: Profughi vietnamiti

Potrebbe comunicare la Commissione, con riferimento alla data del 31 ottobre 1979:

1. l'ammontare degli aiuti da essa destinati ai profughi vietnamiti;
2. i programmi di aiuto a favore del Vietnam cui essa ha rinunciato per compensare le spese relative all'accoglienza dei profughi, a carico di eventuali stanziamenti destinati al Vietnam, e per evitare di appoggiare, con programmi concernenti progetti specifici, un regime totalitario?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. Per la parte concernente i profughi vietnamiti ⁽¹⁾ la Commissione invita l'on. parlamentare ad esaminare la risposta all'interrogazione orale n. 0-24/79 degli onn. Romualdi, Almirante, Buttafuoco e Petronio.

Per quanto riguarda l'esecuzione di questi aiuti, si fa presente che:

- nel campo dell'aiuto alimentare, il primo contingente di 8 000 t di riso e 1 500 t di latte è stato interamente eseguito; per il secondo contingente di 20 000 t di riso, sono iniziate le procedure di attuazione e questi quantitativi saranno consegnati entro breve secondo lo scadenziario desiderato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi; invece per le 1 500 t di latte l'UNHCR ha fatto sapere alla Commissione che ne avrebbe differito la distribuzione;
 - nel campo degli aiuti d'urgenza, i 15 milioni di UCE sono stati interamente versati all'UNHCR.
2. Nel quadro dei progetti di aiuto alimentare 1979, sono stati assegnati al Vietnam 86 000 t di cereali, 15 000 t di latte e 4 000 t di butteroil.

La Commissione ha sospeso l'esecuzione di questo programma, ad eccezione di 7 300 t di cereali (2 700 t di riso) che sono state spedite tramite l'UNHCR ai profughi cambogiani che si trovano nei campi attorno alla città di Ho-Chi-Minh, come era stato inizialmente previsto. La Commissione prenderà prossimamente posizione sul seguito da riservare a questo programma.

(¹) Discussioni del Parlamento europeo, n. 245, del 26. 9. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1329/79**dell'on. Ewing****alla Commissione delle Comunità europee***(11 dicembre 1979)***Oggetto:** Esperimenti effettuati sugli animali

Tenuto conto dell'impressione che suscita nell'opinione pubblica la crudeltà di certi esperimenti su animali, vuol rendere note la Commissione le misure da essa prese affinché si proceda a tali esperimenti secondo criteri umanitari?

Risposta*(14 aprile 1980)*

La Commissione non ha intrapreso nessuna azione nel settore considerato dall'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1357/79**dell'on. Lomas****alla Commissione delle Comunità europee***(12 dicembre 1979)*

Oggetto: Sussidi erogati ad organizzazioni britanniche sostenitrici della CEE

Può far sapere la Commissione se, durante gli ultimi cinque anni, sono stati erogati sussidi a qualcuna delle seguenti organizzazioni del Regno Unito, indicando, in caso affermativo, l'importo concesso a ciascuna di esse e la data in cui è stato versato?

The European Movement
Alliance Party of Northern Ireland
British Committee for the College of Europe
British Junior Chambers of Commerce
British National Committee for Cultural Co-operation in Europe
Christians for Europe
Confederation of Indian Organisations
Conservative Group for Europe
Council of European Municipalities (British Section)
European Association of Teachers
European Atlantic Group
European Education Research Trust

European League for Economic Co-operation
European Management Association
European Union of Women
Federal Trust for Education and Research
Federal Union
Labour Committee for Europe
Liberal European Action Group
London Europe Society
National Association of Women Citizens
National Council of Women
National Federation of Women's Institutes
National Union of Townswomen's Guilds
Northern Ireland Council
Radical Youth for Europe
Scotland in Europe
Scottish Lawyers' European Group
Solicitors' European Group
Standing Conference of Women's Organisations
Trades Union Committee for Europe
Wyndham Place Trust
Young European Democrats
Young European Federalists
Young European Left

Risposta supplementare ⁽¹⁾*(14 aprile 1980)*

A complemento della sua risposta del 22 gennaio 1980 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare all'on. parlamentare che gli importi in questione espressi in £ sono i seguenti:

The European Movement:	1976: 70; 1977: 8 664; 1978: 18 531; 1979: 3 405
Christians for Europe:	1978: 1 000
European Association of Teachers:	1979: 4 090
European Education Research Trust:	1975: 3 800
European League for Economic Cooperation:	1975: 833; 1977: 8 300; 1978: 28 891; 1979: 23 913
Federal Trust for Education and Research:	1975: 1 666; 1976: 3 266; 1977: 5 410 1978: 18 879
Liberal European Action Group:	1977: 1 000
National Federation of Women's Institutes:	1977: 350
Scotland for Europe:	1978: 65; 1979: 647
Young European Democrats:	1977: 335; 1979: 260
Young European Federalists:	1977: 350
Young European Left:	1975: 1 250; 1976: 1 250; 1977: 1 250; 1978: 1 250; 1979: 1 000.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 27. 2. 1980, pag. 56.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1361/79**dell'on. Lomas****alla Commissione delle Comunità europee***(17 dicembre 1979)*

Oggetto: Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i rumori emessi dalle falciatrici da prato

Potrebbe dire la Commissione quanto tempo e quanto denaro sono stati sprecati nel discutere assurdità quali l'armonizzazione delle disposizioni relative ai rumori emessi dalle falciatrici da prato?

Sa la Commissione che gli elettori del mio collegio di Londra nord-est, la maggior parte dei quali non hanno prati da falciare, sono stufi di pagare tasse per cose del genere? Non sarebbe meglio che la CEE si desse da fare per contribuire alla soluzione degli importanti problemi sociali che si pongono ai comuni lavoratori?

Ha commenti da fare la Commissione circa la proposta avanzata dal Comitato economico e sociale secondo cui i cittadini della CEE dovrebbero «cercare di falciare contemporaneamente ai loro vicini»?

Risposta*(14 aprile 1980)*

In risposta all'interrogazione orale 67/78 degli onn. Rippon, Walker-Smith, Stetter e Fletcher-Cooke nonché alle interrogazioni scritte n. 371/76 dell'on. Flaemig ⁽¹⁾, 597/76 dell'on. Cousté ⁽²⁾ e 592/78 dell'on. Schyns ⁽³⁾, la Commissione ha già esposto le ragioni che l'hanno indotta a presentare una proposta di direttiva riguardante le falciatrici da prato, nonché i limiti della sua azione in questo settore.

Quanto al parere del Comitato economico e sociale del 18 luglio 1979, la Commissione intende attenersi alla linea di comportamento adottata finora; pertanto, nel campo dell'eliminazione degli ostacoli, essa si adopera semplicemente a definire specificazioni relative alla costruzione del materiale in modo da permettere la libera circolazione di questi ultimi e non prescrizioni d'impiego che, in questo caso come in vari altri, competono alle autorità locali.

⁽¹⁾ GU n. C 276 del 22. 11. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 35 dell'11. 2. 1977, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 307 del 22. 12. 1978, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1363/79**degli onn. Boyes e Caborn****alla Commissione delle Comunità europee***(17 dicembre 1979)*

Oggetto: Iscrizione obbligatoria ad un'organizzazione sindacale

Ha esaminato la Commissione il problema dell'iscrizione obbligatoria ad un'organizzazione sindacale?

In caso affermativo quali sono le sue conclusioni?

In caso contrario, vuol far sapere perché non l'ha ancora fatto e se intende farlo in seguito?

Ha già elaborato una relazione su tale problema e/o intende farlo in futuro?

Risposta*(11 aprile 1980)*

La Commissione non ha esaminato, sinora, il problema dell'iscrizione obbligatoria ad un'organizzazione sindacale e non dispone, quindi, di documentazione specifica.

Del resto, non è sembrato sinora, alla Commissione, che fossero qui in questione interessi della Comunità. Se ciò dovesse risultare in futuro, la Commissione non trascurerà di studiare il modo di trattare tale problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1365/79**dell'on. Gaspard****alla Commissione delle Comunità europee***(17 dicembre 1979)*

Oggetto: Armonizzazione delle norme giuridiche relative al cognome

Una coppia franco-tedesca che si stabilisca in Francia dopo aver contratto matrimonio in Germania secondo le recenti disposizioni della legge tedesca viene a trovarsi in Francia di fronte ad inusitate difficoltà amministrative.

Sa la Commissione che nella Repubblica federale di Germania i coniugi, contraendo matrimonio, possono scegliere sia il cognome dell'uomo che il cognome della donna?

Sa inoltre la Commissione che attualmente due persone legalmente coniugate nella Repubblica federale di Germania che abbiano scelto legalmente il cognome della donna non hanno in pratica le possibilità di trasferirsi negli altri paesi della Comunità?

Ammette la Commissione che la libera scelta del cognome, che di per sé è un vantaggio di cui si beneficia però soltanto nello Stato membro che l'ha istituita, possa tradursi per i cittadini di tale Stato in un impedimento negli altri Stati membri della Comunità europea?

Non ritiene forse utile la Commissione favorire la libera circolazione delle coppie in Europa adoperandosi ai fini dall'armonizzazione delle norme di legge in materia di cognome allineandole intanto al regime più vantaggioso ora in vigore?

Risposta*(11 aprile 1980)*

La Commissione è consapevole dei problemi derivanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di cognomi, menzionati dall'on. parlamentare, che peraltro non riguardano in particolare la Repubblica federale di Germania e la Francia.

Confermando la sua risposta all'interrogazione scritta n. 1161/79 dell'on. Luster ⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato che il problema non rientra nelle sue competenze e che l'organismo più qualificato per prendere un'iniziativa in merito è, a suo parere, la commissione internazionale per lo stato civile. Tutti gli Stati membri della Comunità partecipano alle deliberazioni della commissione internazionale sia come membri di pieno diritto, sia come osservatori.

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 24. 1. 1980, pag. 38.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1405/79**dell'on. Luster****al Consiglio delle Comunità europee***(18 dicembre 1979)***Oggetto:** Lotta contro il terrorismo internazionale

Pur riconoscendo gli sforzi tesi a migliorare la collaborazione tra gli Stati membri della Comunità europea sul piano della lotta contro il terrorismo internazionale, è strano che tale collaborazione – secondo quanto risulta dalla risposta all'interrogazione scritta n. 168/79 ⁽¹⁾ – sia tuttora limitata alle sole forze di polizia.

Le molteplici implicazioni internazionali del terrorismo, e in particolare la possibilità per i terroristi ricercati nella Comunità di trovare sicuro rifugio in certi paesi terzi, mettono in luce la necessità di un'azione politica specialmente a livello comunitario. Chiedo pertanto:

1. Per quali motivi il Consiglio non si è ritenuto finora in grado di dare un proprio contributo alla lotta contro il terrorismo internazionale?
2. In quale forma intende il Consiglio intervenire politicamente a livello comunitario nei confronti di quei paesi che tollerano, o addirittura incoraggiano, le attività terroristiche e i relativi preparativi?
3. Con quali strumenti politici, economici o di altro genere pensa il Consiglio di influire su quei paesi che offrono al terrorismo internazionale basi finanziarie e logistiche o centri di addestramento?

⁽¹⁾ GU n. C 192 del 30. 7. 1979, pag. 24.

Risposta dei ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità riuniti nell'ambito della cooperazione politica*(15 aprile 1980)*

La collaborazione tra i Nove nella lotta contro il terrorismo internazionale si colloca non solo sul piano della cooperazione tra i ministri degli interni o tra i ministri che ricoprono responsabilità analoghe, come indicato nella risposta all'interrogazione n. 168/79 ⁽¹⁾ dell'on. parlamentare, ma anche sul piano di una cooperazione in materia giudiziaria.

In tale spirito, il 4 dicembre 1979, i Nove hanno firmato a Dublino un accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee concernente l'applicazione della convenzione europea sulla repressione del terrorismo.

Per quanto attiene alla cooperazione in materia giudiziaria, si ricordano i lavori intrapresi per la messa a punto di

un progetto di convenzione per la cooperazione in materia penale che, senza riguardare in modo specifico gli atti di terrorismo, si riferisce in modo più generale a tutti gli atti delinquenti di una certa gravità.

L'on. parlamentare si renderà certamente conto che, mentre forme di cooperazione così strette ed approfondite sono possibili nell'ambito più omogeneo dei Nove e potrebbero essere prese in considerazione con altri paesi occidentali, un'attività analoga non può essere facilmente trasferita sul piano delle relazioni con i paesi terzi.

Poiché il problema cui l'on. parlamentare si riferisce, vale a dire un'azione politica comunitaria nei confronti di tutti i paesi terzi, non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea, l'on. parlamentare comprenderà quindi che la presidenza non può rispondere a nome dei Nove.

⁽¹⁾ GU n. C 192 del 30. 7. 1979, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1421/79**dell'on. Davern****alla Commissione delle Comunità europee***(21 dicembre 1979)*

Oggetto: Latte in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali

Quali risultati sono stati conseguiti ai fini della riduzione delle giacenze grazie all'utilizzazione di latte in polvere per l'alimentazione degli animali?

Risposta*(17 aprile 1980)*

Le scorte pubbliche di latte scremato in polvere nella Comunità sono state considerevolmente ridotte dopo l'instaurazione delle misure speciali di vendita a prezzo ridotto per l'incorporazione negli alimenti composti «suini pollame».

Sono stati smaltiti i seguenti quantitativi provenienti dall'ammasso pubblico:

- 1977: 305 900 t (inizio dell'azione: marzo 1977)
- 1978: 425 700 t
- 1979: 360 258 t (fine dell'azione: ottobre 1979).

D'altra parte, per limitare le entrate all'ammasso pubblico di latte scremato in polvere, è stata concessa una sovvenzione diretta al prodotto fresco da incorporare negli alimenti composti in questione.

Tale misura ha dato il seguente risultato:

- 1977: 27 300 t (inizio dell'azione: settembre 1977)
- 1978: 156 000 t
- 1979: 99 000 t (fine dell'azione: settembre 1979).

Le giacenze di latte scremato in polvere, che nel 1976 avevano raggiunto un livello di 1 385 000 t, sono attualmente ridotte a circa 220 000 t.

Queste recenti misure si affiancano a quelle in vigore dal 1968, anno in cui è stata introdotta l'organizzazione comune di mercato; nel settore dei lattiero-caseari è stato così possibile smaltire ogni anno circa 1,3 milioni di tonnellate di latte scremato in polvere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1426/79**dell'on. De Valera****alla Commissione delle Comunità europee***(21 dicembre 1979)*

Oggetto: Incidenze sulle vendite di tabacchi delle disposizioni volte a limitare la pubblicità e della propaganda contro il fumo

Può far sapere la Commissione quali incidenze hanno avuto sulle vendite di tabacchi nei singoli Stati membri le disposizioni volte a limitare la pubblicità a favore del tabacco e le campagne di propaganda contro il fumo organizzate su scala nazionale?

Risposta
(15 aprile 1980)

L'on. parlamentare potrà desumere dalla tabella appresso riportata l'evoluzione delle vendite di sigarette nella Comunità. Tra il 1977 e il 1978 tali vendite sono diminuite in tutti i paesi, tranne nella Repubblica federale di Germania ed in Irlanda.

Evoluzione delle vendite di sigarette nei paesi della CEE (quantitativi espressi in migliaia di pezzi)

	1977	1978
Belgio-Lussemburgo ⁽¹⁾	19 852	17 952
Paesi Bassi ⁽¹⁾	26 875	23 463
Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾	116 123	123 342
Francia	86 435	84 900
Italia	90 286	88 822
Regno Unito	125 900	125 200
Danimarca	8 985	8 931
Irlanda	7 258	7 723
Totale CEE	481 714	480 333

⁽¹⁾ In base alle fascette fiscali acquistate.

È tuttavia difficile, senza studi sul comportamento dei consumatori, valutare quale aliquota di tale diminuzione sia dovuta alle campagne pubblicitarie antitabacco e quale ad altri fattori, ad esempio all'aumento delle imposte.

Tale valutazione richiederà conoscenze più approfondite sulla complessità delle motivazioni e dei comportamenti nei confronti del tabagismo, nonché sulla disposizione ad accogliere i messaggi sanitari. In seguito alle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri della Comunità in data 16 novembre 1978, la Commissione ha preso a sua volta alcune iniziative in questo campo. L'on. parlamentare è cortesemente invitata a consultare al riguardo anche le risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 103/79 dell'on. Jahn ⁽¹⁾ e n. 645/79 dell'on. Michel ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 23. 7. 1979, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 316 del 17. 12. 1979, pag. 38.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1436/79

dell'on. Jonker

alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1980)

Oggetto: Finanziamento di un'autostrada attraverso l'Austria

1. Perché la Commissione non ha ancora risposto alla richiesta avanzata dall'Austria all'inizio del 1977 affinché la Comunità partecipi al finanziamento di un'autostrada che dovrebbe attraversare l'Austria da nord-ovest a sud-est?

2. È vero che questo itinerario è percorso quasi esclusivamente da camion diretti verso paesi comunitari o da questi provenienti?

3. Non è persuasa la Commissione che un ulteriore rinvio di una decisione al riguardo renderà ancora più gravi gli ingorghi che già si verificano su tale strada?

4. Non ritiene infine che la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'autostrada:

- a) vada a vantaggio dei trasportatori della Comunità,
- b) costituisca una necessità dati i difficoltosi collegamenti con la Jugoslavia e la Grecia,
- c) possa costituire un esempio di cooperazione con un paese che deve smaltire il massimo volume di transito dell'intera Europa,
- d) possa rappresentare un esempio pratico della solidarietà europea da parte di quegli Stati membri che se ne sono finora avvalsi più degli altri a favore di quelli che, in nome della medesima solidarietà europea, hanno dovuto sinora sopportare gli oneri più pesanti?

Risposta*(11 aprile 1980)*

1. Affinché la Commissione potesse esaminare la richiesta austriaca è stato necessario uno studio approfondito sull'interesse che rivestirebbe per la Comunità un'accelerazione dei lavori di costruzione dell'autostrada Innviertel-Phyrn. Lo studio è stato condotto parallelamente ai lavori preparatori che preludono alla stesura di un promemoria sul ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di interesse comunitario. Il promemoria è stato trasmesso al Parlamento europeo il 22 novembre 1979. Nella riunione del 27 febbraio 1980 la Commissione ha adottato un orientamento favorevole per quanto concerne la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'autostrada Innviertel-Phyrn. Essa ha deciso di presentare al Consiglio una comunicazione in questo senso.

2. Sull'itinerario stradale nord-ovest/sud-est, che passando per Salisburgo e Graz giunge fino alla frontiera austro-iugoslava (Gastarbeiterroute), il 90 % del volume

di transito è diretto nella Comunità o proviene da questa. È molto difficile valutare l'impatto di questo transito sullo scorrimento del traffico nel percorso stradale in questione data l'impossibilità di individuare la percentuale dei veicoli in transito rispetto al traffico globale sui vari tratti di tale itinerario.

3. Secondo le autorità austriache, senza un aiuto comunitario sarebbe impossibile accelerare i lavori in modo da ultimarli prima del termine inizialmente previsto, acuendo dunque le difficoltà di scorrimento del traffico su questo percorso.

4. La Commissione è consapevole degli aspetti positivi di un contributo finanziario alla costruzione dell'autostrada Innviertel-Phyrn. Essa può garantire all'on. parlamentare che questi aspetti sono stati presi in considerazione in sede di esame della questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1438/79**dell'on. Key****alla Commissione delle Comunità europee***(3 gennaio 1980)*

Oggetto: Infrastrutture nel settore dei trasporti

1. Visto che il memorandum sulle infrastrutture nel settore dei trasporti fa riferimento ai porti e agli aeroporti, non intende ora la Commissione proporre di stralciare dal regolamento proposto sul regime finanziario in materia di infrastrutture l'eccezione prevista per gli investimenti effettuati a tali scopi?

2. Quando saranno disponibili i risultati degli studi sulle infrastrutture nel settore dei trasporti che figurano nel bilancio del 1978? Come pensa la Commissione di rendere disponibili tali studi agli organismi interessati?

Risposta*(15 aprile 1980)*

1. Nel memorandum relativo all'influenza della Comunità sullo sviluppo delle infrastrutture nel settore dei trasporti, la Commissione ha sottolineato la necessità di tener conto, nel quadro del programma d'azione, di taluni aspetti della funzione dei porti e degli aeroporti. Secondo la Commissione, il campo d'applicazione della proposta di regolamento relativa all'appoggio finanziario a progetti d'infrastrutture nel settore dei trasporti, non esclude che si tenga conto dell'influenza dei porti e degli aeroporti sui trasporti stradali, come d'altronde non esclude la concessione di sovvenzioni a investimenti relativi all'equipaggiamento della rete di trasporti terrestri nelle zone portuali. L'esame da parte del Comitato per le infrastrutture dei progetti presentati dagli Stati membri, fornirà utili indicazioni in merito all'eventuale necessità di adeguare le condizioni d'applicazione del regolamento.

2. Dalla fine del 1979, la Commissione dispone dei risultati degli studi effettuati grazie agli stanziamenti iscritti al bilancio 1978. Tali risultati hanno, in parte, carattere metodologico, e sono destinati ad aiutare la Commissione a dirigere i lavori del Comitato per le infrastrutture. Qualora le relazioni presenteranno risultati che potrebbero interessare un più vasto pubblico, la Commissione provvederà sia alla pubblicazione integrale delle relazioni medesime, sia alla diffusione delle conclusioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1446/79

dell'on. Muntingh

alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1980)

Oggetto: Impianti di depurazione delle acque nella CE

1. Può la Commissione far sapere quanti impianti di depurazione esistono nei singoli paesi della Comunità?
2. È in grado di compilare, per ciascun paese, un elenco degli impianti di depurazione delle acque che non sono in funzione, precisando dove sono ubicati, qual è la loro capacità potenziale (per numero di abitanti) e di quale tipo sono?
3. Può la Commissione spiegare perché taluni impianti di depurazione delle acque non siano ancora in funzione?
4. Può far altresì sapere che cosa sta facendo e quali misure intende prendere affinché questi impianti di depurazione delle acque possano entrare quanto prima in funzione?

Risposta

(18 aprile 1980)

1. La Commissione non dispone di dati numerici che permettano di rispondere con esattezza all'interrogazione dell'on. parlamentare. Gli Stati membri non informano la Commissione del numero, della potenzialità e del tipo di impianti di depurazione costruiti o previsti sul loro territorio. Inoltre, la realizzazione, il finanziamento ed il funzionamento di tali impianti dipendono spesso da amministrazioni regionali o di bacino. Da parte sua, la Commissione non ha ancora fatto eseguire studi generali su questo aspetto della depurazione delle acque reflue nei nove Stati membri della CEE.

2. Per le ragioni sopra indicate la Commissione non possiede alcuna lista degli impianti di depurazione costruiti e non in funzione.

3. Generalmente, gli impianti di depurazione costruiti entrano in funzione non appena è finita la loro costruzione. Gli impianti di depurazione industriali sono spesso costruiti contemporaneamente allo stabilimento industriale, od in epoca posteriore nel caso di stabilimenti di più vecchia data.

Quanto agli impianti di depurazione collettivi, la costruzione ha luogo nella maggior parte dei casi in seguito, o contemporaneamente, all'installazione della rete di risanamento. In alcuni casi si sono costruiti impianti di depurazione in previsione di un incremento della popolazione o dell'inquinamento industriale. Agli inizi del loro funzionamento questi impianti ricevono solo una frazione del carico inquinante per cui sono stati costruiti. Il rendimento tecnico è, in questo caso particolare, altrettanto buono, se non migliore di quello che risulterebbe se essi ricevessero un carico inquinante uguale a quello previsto nel progetto. Nelle regioni d'interesse turistico gli impianti di depurazione collettivi devono venire progettati per la popolazione massima, che si riscontra nel periodo delle vacanze. Una volta finito il periodo di punta, il loro funzionamento può essere ridotto o arrestato.

4. La Commissione ha previsto di fare svolgere uno studio sullo stato della depurazione delle acque reflue mediante impianti collettivi nei nove Stati membri della CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1447/79

dell'on. Vergeer

alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1980)

Oggetto: Fabbricanti di prodotti lattieri che esportano nei paesi in via di sviluppo

Già da molto tempo talune imprese multinazionali vengono criticate per i metodi con cui propagandano l'allattamento artificiale nel terzo mondo e inducono i poveri a spendere inutilmente facendo loro credere che il latte materno sia meno nutriente, con il rischio che alcune madri diluiscano il latte con acqua inquinata provocando così la morte dei loro neonati. Anche durante la conferenza sull'allattamento artificiale, indetta a Ginevra nell'ottobre 1979 dall'UNICEF e dall'Organizzazione mondiale della sanità, si è ampiamente discusso su tali pratiche «immorali e contrarie ad ogni etica».

1. È disposta la Commissione a studiare la possibilità di giungere, nell'ambito internazionale, ad un codice di condotta per le imprese lattiero-casearie che vendono prodotti alimentari per neonati nei paesi in via di sviluppo?
2. Non conviene inoltre la Commissione che è necessario elaborare una normativa che vieti alle aziende di esportare nei paesi in via di sviluppo prodotti non rispondenti a determinati requisiti?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. La Commissione vorrebbe anzitutto richiamare l'attenzione dell'on. parlamentare sul codice di deontologia del commercio internazionale delle derrate alimentari che è stato approvato dalla commissione del Codex alimentarius (programma misto FAO/OMS sulle norme alimentari) nella sua sesta sessione dal 3 al 14 dicembre 1979. L'articolo 5.9 del suddetto codice recita:

«5.9. Gli alimenti per lattanti, la prima infanzia ed altri gruppi vulnerabili dovrebbero essere conformi alle norme elaborate dalla commissione del Codex alimentarius e, tenuto conto degli effetti della malnutrizione proteino-calorica sui lattanti e sulla prima infanzia in vari gruppi socio-economici,

- a) si dovrebbe ottemperare alle regole etiche più severe per quanto riguarda la pubblicità, l'informazione e i servizi consultativi per i succedanei del latte materno, gli alimenti di svezzamento e in linea generale tutte le derrate destinate ai lattanti e alla prima infanzia e
- b) non dovrebbe essere autorizzata alcuna affermazione di qualsiasi tipo tale da incoraggiare direttamente o indirettamente una madre a non allattare il proprio figlio, o da far supporre che i prodotti di sostituzione del latte materno sono superiori a quest'ultimo».

D'altra parte, il comitato per il Codex alimentarius sugli alimenti dietetici o di regime è incaricato di elaborare un codice di deontologia per la commercializzazione e la pubblicità dei prodotti alimentari per lattanti che sarà presentato tempestivamente alla commissione del Codex per adozione.

La Commissione partecipa a queste attività.

D'altronde, la Commissione era rappresentata alla riunione organizzata dall'OMS e dall'UNICEF sull'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia durante la quale si è raccomandato di definire un codice internazionale di commercializzazione dei preparati per lattanti e di altri prodotti utilizzati come sostituti del latte materno.

La Commissione sostiene queste varie attività internazionali. Essa ritiene d'altra parte che la prospettiva di un codice approvato in ultima istanza dalla commissione del Codex alimentarius darà modo di contare su un'adesione amplissima dei vari paesi interessati.

2. Secondo la Commissione, spetta principalmente alle autorità competenti dei paesi importatori fissare le condizioni di vendita dei prodotti che sono loro offerti. Essa riconosce che tutti i paesi non hanno ancora fissato dette condizioni, ma dovrebbe essere possibile colmare a breve scadenza tale lacuna grazie ai testi in corso di esame in seno alle istanze internazionali di cui al precedente punto 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1452/79**dell'on. Lizin****alla Commissione delle Comunità europee***(3 gennaio 1980)*

Oggetto: Boicottaggio petrolifero del Sud Africa

Il Parlamento di uno Stato membro, nella fattispecie i Paesi Bassi, si è pronunciato a favore del boicottaggio dei prodotti petroliferi provenienti dal Sud Africa.

Come intende procedere la Commissione per proporre al Consiglio di estendere a tutta la Comunità la proposta olandese?

Risposta*(15 aprile 1980)*

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, la seconda camera del parlamento dei Paesi Bassi ha chiesto al governo di questo paese di informarsi presso i governi degli Stati membri se essi contemplino un eventuale boicottaggio delle esportazioni petrolifere del Sud Africa.

D'altronde, in virtù dell'attuale regolamentazione comunitaria applicabile ai prodotti in questione, specialmente del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾ e, segnatamente, l'articolo 10, le esportazioni di prodotti petroliferi destinati ai paesi terzi non sono libere e possono essere soggette a restrizioni da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1454/79**dell'on. Lizin****alla Commissione delle Comunità europee***(3 gennaio 1980)*

Oggetto: Installazione di centrali nucleari a Chooz

Il fatto che il governo francese abbia ufficialmente confermato il 20 novembre 1979 la propria decisione di installare altre centrali nucleari nella zona di Chooz ha suscitato reazioni da parte della Commissione?

Sono state chieste consultazioni, in conformità del trattato Euratom e segnatamente dell'articolo 37?

Intende la Commissione sollecitare tali consultazioni, dal momento che ne ha il diritto?

Risposta*(17 aprile 1980)*

Fino ad oggi, il governo francese non ha informato la Commissione della decisione di installare altre centrali nucleari nella zona di Chooz, in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom. Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa al progetto d'investimento ai sensi dell'articolo 41 Euratom.

La Commissione può garantire all'on. parlamentare che vigilerà sul rispetto delle procedure previste da tali articoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1464/79**dell'on. Leonardi****alla Commissione delle Comunità europee***(9 gennaio 1980)***Oggetto:** Regime degli aiuti**Può la Commissione dire:**

L'articolo 4c del trattato CECA prescrive che sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune, e per conseguenza aboliti e proibiti, gli aiuti o le sovvenzioni concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma.

Per derogare a questo preciso divieto e poter intervenire in favore dell'industria siderurgica in crisi, la Commissione ha richiesto il parere formale del Consiglio dei ministri su un progetto di decisione preso a termine dell'articolo 95, che prevede deroghe all'articolo 4c per la concessione degli aiuti specifici all'industria siderurgica.

Risulta che il progetto di decisione non ottiene il parere conforme in sede di Consiglio dei ministri per la posizione negativa finora assunta dal governo italiano.

1. Quale sia in sostanza la divergenza esistente fra quanto essa richiede e quanto il governo italiano sostiene, in applicazione della decisione sugli aiuti alle imprese siderurgiche contemplate dal trattato CECA, secondo quanto dispone l'articolo 80 di tale trattato?
2. Se tutti gli aiuti specifici concessi dagli Stati membri alle siderurgie di questi ultimi tempi, siano stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, nonostante, in mancanza della promulgazione della decisione di cui sopra, questi aiuti risultino pienamente in contrasto con il divieto contenuto all'articolo 4c per ora pienamente operante?

Risposta*(11 aprile 1980)*

1. Non esiste più alcuna divergenza tra la Commissione ed il governo italiano che il 18 dicembre 1979 ha deciso di dare il suo accordo al progetto di decisione recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia. Tale decisione è ora entrata in vigore ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1980.

2. Ad eccezione del settore dei trasporti, in virtù dell'articolo 70 (4) CECA, la Commissione non ha autorizzato di recente nessuno Stato membro a concedere aiuti specifici all'industria siderurgica. La Commissione rimanda l'on. parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta n. 751/79 dell'on. von Wogau ⁽¹⁾.

Tuttavia, dall'esame degli aiuti chiesti alla Commissione a partire dalla prima proposta di decisione in materia di aiuti e concessi fino a questo momento risulta che sono stati ampiamente conformi agli obiettivi perseguiti dalla politica attuale. A questo proposito, tutte le imprese interessate stanno ora svolgendo importanti programmi di ristrutturazione.

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 31. 12. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1465/79

dell'on. Prag

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1980)

Oggetto: Libertà di stabilimento per gli insegnanti

1. Quali progressi sono stati compiuti nella definizione dell'equivalenza dei titoli per gli insegnanti, nell'ambito della Comunità?
2. Si contemplan disposizioni speciali volte al superamento dei problemi di ordine linguistico in cui si imbattono gli insegnanti che esercitano la professione in un paese della Comunità diverso dal proprio?
3. Qual è la stima della Commissione quanto al tempo ancora necessario, nella migliore delle ipotesi, per attuare la libertà di stabilimento a favore degli insegnanti nella Comunità?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. Persistono difficoltà per stabilire il riconoscimento reciproco dei titoli di insegnante all'interno della Comunità. La Commissione ha costituito un gruppo di lavoro composto di esperti nazionali per raccogliere, in collaborazione con i ministri statali dell'istruzione, informazioni sulle varie politiche e procedure in base alle quali i titoli di insegnante vengono concessi in ciascuno Stato membro e questi titoli vengono riconosciuti da altri Stati membri. La relazione al riguardo sarà completata entro l'anno e fornirà le basi per studiare i mezzi di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione degli insegnanti.
2. Siantoché non si saranno compiuti ulteriori progressi sotto questo profilo, non sono previsti provvedimenti speciali volti a risolvere i problemi linguistici, dato che, per la Commissione, la prima priorità consiste nel garantire la libera circolazione degli insegnanti, eliminando gli ostacoli di ordine amministrativo.
3. Nel 1981, i lavori proseguiranno in base a tale relazione, ma sinché il problema non sarà conosciuto in tutte le sue dimensioni, non è possibile suggerire un calendario preciso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1471/79

degli onn. Pedini, Colleselli e Giavazzi
alla Commissione delle Comunità europee
(9 gennaio 1980)

Oggetto: Approvvigionamento di rottame negli Stati membri della CECA

Le industrie siderurgiche italiane accusano crescenti difficoltà nell'approvvigionamento di rottame sia per quanto attiene alle quantità richieste, sia per quanto riguarda il prezzo d'acquisto.

Tale situazione risulta aggravata, tra l'altro, da provvedimenti unilaterali di alcuni Stati membri (Repubblica federale di Germania, Regno Unito, Regno del Belgio) i quali, a partire dal 1977, hanno esteso o liberato addirittura interamente le esportazioni di rottame verso i paesi terzi, aggravando le possibilità di approvvigionamento delle industrie comunitarie e, in particolare, della siderurgia italiana.

Poiché tale comportamento da parte degli Stati menzionati

- contrasta con la decisione 6 marzo 1953, ai sensi della quale gli Stati stessi si sono impegnati a «mantenere (per quanto attiene alle esportazioni di rottame nei paesi terzi) le restrizioni più complete possibili»;

— contrasta altresì con il fatto che qualsiasi deroga a tale regola di condotta è stata sempre in passato deliberata di volta in volta dagli Stati membri all'unanimità;

— contrasta, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, anche con la circostanza che la normativa di cui trattasi è richiamata all'articolo 150 (allegato X) dell'atto di adesione;

— altera le condizioni di concorrenza tra le industrie siderurgiche, aggravando i costi di produzione di talune di esse;

si chiede alla Commissione di indicare:

- a) se tali provvedimenti unilaterali le sono stati notificati,
- b) in ogni caso, quali misure essa ha preso o intende prendere in materia ai sensi dell'articolo 67 del trattato CECA.

Risposta

(14 aprile 1980)

A. Gli Stati membri hanno regolarmente informato la Commissione in merito alle loro iniziative e intenzioni per quanto riguarda l'esportazione di rottame.

B. I provvedimenti in questione riguardano le esportazioni verso paesi terzi; all'interno della Comunità non esistono discriminazioni fra i produttori di acciaio per quanto riguarda l'approvvigionamento di rottame. La Commissione non ritiene pertanto che tali provvedimenti possano avere ripercussioni di rilievo sulle condizioni di concorrenza, la Commissione non ha motivo di intervenire ai sensi dell'articolo 67 del trattato CECA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1473/79

di Lady Elles
alla Commissione delle Comunità europee
(15 gennaio 1980)

Oggetto: Inchiesta CEE relativa al costo della manodopera

Le piccole imprese della Comunità sono state invitate a partecipare all'inchiesta relativa al costo della manodopera del 1978. Può la Commissione comunicare:

1. quale era la frazione di campionamento utilizzata in ciascun settore per le diverse categorie di imprese?
2. Qual è stata, in ciascuno Stato membro, l'effettiva partecipazione di imprese con meno di 50 dipendenti nel settore della costruzione e della distribuzione?

Risposta

(11 aprile 1980)

Nell'inchiesta relativa al costo della manodopera nel 1978, in tre Stati membri (Italia, Lussemburgo e Irlanda) le rilevazioni sono state complete, negli altri sono avvenute su campionatura, scelta con un sistema di selezione stratificata. All'interno delle classi di grandezza, i tassi di campionamento sono ulteriormente differenziati a seconda dei rami dell'industria e rispettivamente del commercio e per regione. La seguente tabella contiene gli scarti dei tassi di campionamento stratificato:

Tassi di campionamento relativi al costo della manodopera 1978

	Ramo dell'economia	Tassi di campionamento	
		Differenze nelle stratificazioni da ... a ... %	100 % generale in unità ... dipendenti
R.f. di Germania	Industria	100 - 2	5 000
	commercio	100 - 5	1 000
Francia	Industria + commercio	100 - 2	500
Italia	Industria	—	10
	commercio	•	•
Paesi Bassi	Industria	100 - 10	100
	commercio	100 - 12,5	50
Belgio	Industria	100 - 3	200
	commercio	100 - 11	200
Lussemburgo	Industria + commercio	—	10
Regno Unito	Industria + commercio	100 - 2	500 (commercio al minuto 200)
Irlanda	Industria + commercio	—	10
Danimarca	Industria	100 - 2	100
	commercio	100 - 2	50

Gli effettivi tassi di campionamento medi per i vari settori interessati possono essere calcolati solo a posteriori e non sono ancora disponibili. Si può però supporre che la ripartizione per classi di grandezza non conterrà variazioni essenziali rispetto alla precedente inchiesta relativa al costo della manodopera.

Le tabelle seguenti contengono i tassi di campionamento medi, calcolati a posteriori, per i settori dell'industria considerata globalmente e dell'edilizia (rilevazione 1975, unità statistica: azienda) e commercio all'ingrosso e al minuto (rilevazione statistica 1974, unità statistica: impresa) nonché le cifre richieste nella seconda parte dell'interrogazione e concernenti l'effettiva partecipazione delle imprese nei settori della costruzione e della distribuzione, nella classe di grandezza delle imprese con meno di 50 dipendenti.

Tassi di campionamento medi per classi di grandezza

Inchiesta relativa al costo della manodopera 1974/1975

		(in %)						
	Ramo dell'economia	Azienda/Impresa con ... dipendenti						Totale
		10-49	50-99	100-199	200-499	500-999	≥ 1 000	
R.f. di Germania	Industria complessivamente	5	16	24	37	38	46	10
	Edilizia	2	7	11	17	18	30	3
	Commercio ingrosso	15	40	60	76	84	93	22
	Commercio minuto	13	41	62	78	75	100	16
Francia	Industria complessivamente	10	22	34	50	75	81	17
	Edilizia	3	8	17	29	60	71	5
	Commercio ingrosso	15	94	54	79	89	82	19
	Commercio minuto	15	26	44	52	88	92	18
Italia	Industria complessivamente	—	—	—	—	—	—	100
	Commercio ingrosso	•	•	•	•	•	•	53
	Commercio minuto	•	•	•	•	•	•	57
Paesi Bassi	Industria complessivamente	15	30	90	•	•	•	29
	Edilizia	10	22	86	•	•	•	17
	Commercio ingrosso	26	67	96	100	100	100	37
	Commercio minuto	18	45	93	100	100	100	22
Belgio	Industria complessivamente	10	29	44	•	•	•	21
	Edilizia	5	22	36	•	•	•	11
	Commercio ingrosso	25	30	25	78	100	40	27
	Commercio minuto	16	23	31	66	39	57	19
Lussemburgo	Industria + commercio	—	—	—	—	—	—	100
Regno Unito	Industria complessivamente	4			28			13
	Edilizia	2			11			4
	Commercio ingrosso	5	29	67	75	80	90	11
	Commercio minuto	9	78	69	77	81	87	18
Irlanda	Industria a) complessivamente	70	84	90	97	•	•	77
	Commercio ingrosso	93	95	96	100	100	•	94
	Commercio minuto	88	100	95	82	100	80	90
Danimarca	Industria complessivamente	18 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾	75 ⁽¹⁾	93 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	22
	Edilizia	•	•	•	•	•	•	3
	Commercio ingrosso	29	79	93	92	92	100	40
	Commercio minuto	31	69	86	67	83	71	35

⁽¹⁾ Senza l'edilizia.

Entità della rilevazione nelle aziende/imprese con meno di 50 dipendenti

Inchiesta relativa al costo della manodopera 1974/1975

	Numero delle unità partecipanti alla rilevazione		
	Edilizia (azienda)	Commercio ingrosso (impresa)	Commercio minuto
R.f. di Germania	480	2 872	2 959
Francia	528	1 952	1 458
Italia	7 068	(2 700)	(1 500)
Paesi Bassi	484	987	717
Belgio	190	524	327
Lussemburgo	113	123	97
Regno Unito	357	577	1 132
Irlanda	—	339	285
Danimarca	•	519	410

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1480/79

dell'on. Notenboom

alla Commissione delle Comunità europee

(15 gennaio 1980)

Oggetto: Misure di sostegno nazionali

Nelle sue direttive ⁽¹⁾ concernenti gli aiuti nazionali a finalità regionale, la Commissione ha indicato il massimale degli aiuti accordati a favore di nuovi progetti di investimento.

La Commissione non ritiene opportuno, in considerazione del fatto che le misure di sostegno regionali degli Stati membri prevedono spesso la possibilità di fornire aiuti agli investimenti in industrie già esistenti, stabilire massimali anche per gli aiuti a favore di questa categoria di investimenti?

⁽¹⁾ Contenute nelle comunicazioni della Commissione al Consiglio del 26. 2. 1975 e 21. 12. 1978 (vedi anche la V e l'VIII relazione sulla Politica di concorrenza, rispettivamente paragrafi 85-87 e 151-157).

Risposta

(17 aprile 1980)

I massimali di intensità degli aiuti fissati nei principi di coordinamento ⁽¹⁾ dei regimi di aiuti a finalità regionale della Commissione si riferiscono agli investimenti effettuati tanto dalle imprese nuove quanto da quelle già esistenti e si applicano a tutti gli investimenti iniziali. Sono considerati tali, secondo la definizione data al punto 18 (i) dell'allegato ai principi di coordinamento, gli investimenti destinati alla creazione di nuovi stabilimenti e, nelle imprese già esistenti, gli investimenti destinati all'ampliamento dell'impresa o alla modifica fondamentale dei prodotti o dei processi produttivi (mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento).

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti a finalità regionale del 21. 12. 1978 (GU n. C 31 del 3. 2. 1979).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1489/79**di Sir Fred Warner****alla Commissione delle Comunità europee***(15 gennaio 1980)***Oggetto:** Politica del personale

In quali Stati membri della Comunità persone in possesso di un titolo universitario sono inquadrare nell'ambito della pubblica amministrazione in una categoria corrispondente alle categorie B e C dell'organico della Commissione?

Risposta*(14 aprile 1980)*

La Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'on. parlamentare. Per raccogliergle, essa dovrebbe svolgere presso i governi degli Stati membri una vasta indagine che non è per il momento in grado di intraprendere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1492/79**dell'on. Debré****alla Commissione delle Comunità europee***(15 gennaio 1980)***Oggetto:** Abolizione dei paradisi fiscali

Non si può che rimanere sorpresi dalla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione 561/79 ⁽¹⁾. In Europa esistono in effetti, all'interno e all'esterno della Comunità, dei «paradisi fiscali», vale a dire paesi con legislazioni che autorizzano domicili fiscali fittizi e conti bancari anonimi; su questo punto sarebbe effettivamente giustificata un'energica azione sul piano economico, sociale e morale – un'azione che rientra nella competenza della Commissione – e questo soprattutto in occasione dei negoziati commerciali con alcuni paesi che si configurano come paradisi fiscali.

Chiedo alla Commissione una risposta più precisa: vuole opporsi a questa situazione anormale o intende rimanere indifferente?

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 20. 11. 1979, pag. 15.

Risposta*(11 aprile 1980)*

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 561/79 ⁽¹⁾, in merito al settore particolare delle società holding, la Commissione ha effettuato fin dal 1973, nella sua relazione sul regime fiscale delle società holding ⁽²⁾, un'analisi approfondita dei problemi che derivano dall'evasione fiscale internazionale praticata, all'interno come all'esterno della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 17. 12. 1979, pag. 31.

⁽²⁾ Doc. COM(73) 1008 def. del 18. 6. 1973.

Nella stessa relazione, la Commissione indica una serie di misure, di breve e di lungo periodo, che la Comunità potrebbe adottare per impedire questa forma di evasione fiscale.

La Commissione desidera ancora una volta sottolineare che la suddetta relazione è stata elaborata su richiesta del Consiglio ma non è mai stata esaminata da quest'ultimo. Un'approfondita discussione avrebbe consentito di conoscere il reale atteggiamento degli Stati membri nei confronti dei problemi posti.

Per quanto riguarda le misure alle quali fa riferimento l'on. parlamentare, la Commissione non ritiene opportuno inserire il problema dei paradisi fiscali nei negoziati con alcuni paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1507/79

dell'on. Quin

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1980)

Oggetto: Dimensioni dell'industria di trasformazione del pesce nei singoli Stati membri

Quali sono, secondo le stime della Commissione, le dimensioni delle industrie di trasformazione del pesce nei singoli Stati membri (esprese in volume di pesce che può essere lavorato e in mano d'opera occupata)?

Risposta

(14 aprile 1980)

La Commissione non dispone di elementi che le permettano di esprimere le dimensioni delle industrie di trasformazione del pesce nei singoli Stati membri in funzione del volume di pesce che può essere lavorato.

Nella tabella che segue, l'on. parlamentare troverà alcuni dati relativi alla manodopera – e alla cifra d'affari – nel settore della «fabbricazione di conserve di pesce e di altri prodotti del mare, per alimentazione umana» (gruppo 415 della NACE).

Rispetto all'insieme delle industrie manifatturiere (divisioni da 2 a 4 della NACE), il gruppo 415 sopra menzionato rappresenta, secondo i vari paesi, dallo 0,1 allo 0,2 % del totale della manodopera e della cifra d'affari; un caso particolare è rappresentato dalla Danimarca, dove la manodopera e la cifra d'affari di quest'industria raggiungono rispettivamente l'1,7 e l'1,8 %. Per il totale della Comunità, le cifre corrispondenti sono dello 0,2 %.

NACE 415: fabbricazione di conserve di pesce e di altri prodotti del mare per l'alimentazione umana

Imprese che danno lavoro a 20 e più persone

(Anno 1976 ⁽¹⁾)

	Unità	D	F	I	NL	B	UK	IRL	DK
1. Persone occupate, salvo lavoratori a domicilio	Numero	8 322	9 728	3 090	1 193	947	11 140	434	5 587
2. Cifra d'affari totale	Milioni di UCE	366,9	405,4	151,3	52,0	39,5	251,5	6,2	259,7

Fonte: Eurostat, indagine annua sull'attività industriale relativa all'anno 1976. (I risultati dell'indagine relativa all'anno 1977 non sono attualmente disponibili per tutti gli Stati membri.)

(¹) Per l'Irlanda: 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1515/79**dell'on. Quin****alla Commissione delle Comunità europee***(16 gennaio 1980)*

Oggetto: Domande di contributi presentate al FEOG dall'industria della pesca

Può la Commissione specificare le condizioni alle quali è possibile beneficiare di un contributo da parte della sezione orientamento del FEOG per finanziare progetti collegati all'industria della pesca (imbarcazioni, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.) e indicare inoltre il termine ultimo entro il quale le domande stesse devono pervenire e gli eventuali motivi per cui tale contributo può essere negato?

Risposta*(11 aprile 1980)*

L'informazione chiesta va ricercata nei regolamenti (CEE) n. 355/77 ⁽¹⁾, n. 1852/78 ⁽²⁾ e n. 592/79 ⁽³⁾ del Consiglio, nonché nei regolamenti di applicazione (CEE) n. 219/78 ⁽⁴⁾ e n. 2572/78 ⁽⁵⁾.

Sono comunque esclusi investimenti a terra destinati essenzialmente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca per fini diversi dal consumo umano.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1978, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 308 dell'1. 11. 1978, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1516/79**dell'on. Quin****alla Commissione delle Comunità europee***(16 gennaio 1980)*

Oggetto: Quantitativi di aringhe sbarcati

Può far sapere la Commissione quali misure abbia adottato per controllare i quantitativi di aringhe sbarcati in ciascuno degli Stati membri, specificando in particolare quelli sbarcati ultimamente nei porti francesi?

Risposta*(11 aprile 1980)*

La Commissione ha presentato al Consiglio in data 13 ottobre 1977 una proposta di regolamento che istituisce misure di controllo dell'attività dei pescherecci comunitari, sulla quale il Parlamento europeo si è pronunciato il 16 dicembre 1977. Tale proposta prevede fra l'altro

alcune modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni sulle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri, successivamente approvate dal Consiglio il 29 gennaio 1980.

Per i quantitativi di aringhe recentemente sbarcati in Francia, la Commissione non dispone di altre informazioni oltre a quelle già comunicate nella risposta all'interrogazione orale n. H-214/79 dell'on. Harris ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 248 (novembre 1979), pag. 261.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1521/79

dell'on. Charzat

ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(16 gennaio 1980)

Oggetto: Lotta contro il terrorismo

In data 4 dicembre 1979 i Nove hanno firmato una convenzione di applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo, elaborata nel quadro del Consiglio d'Europa.

1. Perché i ministri non hanno reputato opportuno pubblicare, prima della firma, il testo della succitata convenzione d'applicazione?
2. Come potrebbe detta «convenzione d'applicazione» entrare in vigore se la convenzione europea sulla repressione del terrorismo non è stata ancora firmata da tutti quanti gli Stati membri della Comunità è tanto meno ratificata dai parlamenti nazionali?
3. Come è stato risolto in detta «convenzione d'applicazione» il problema della pena di morte sollevato da taluni Stati, nei quali essa è stata abrogata, per rifiutare l'estradizione in Francia, dove essa è tuttora in vigore, di criminali rifugiatisi sul loro territorio?
4. Come hanno risolto i Nove in questa «convenzione d'applicazione» il problema dell'armonizzazione delle disposizioni legislative sul diritto d'asilo?
5. Su quali criteri obiettivi si basano i Nove per definire la nozione di «gravità» indispensabile per considerare non politici taluni delitti «e in tal modo consentire l'estradizione tra gli Stati contraenti» (dichiarazione del presidente del Consiglio, 26 settembre 1979)?
6. Non reputano i ministri che, nella convenzione, il contenzioso in materia energetica che non mancherà di sorgere in sede di applicazione avrebbe dovuto essere affidato alla Corte europea di Lussemburgo? Non sarebbe stato questo un provvedimento opportuno per dare tutte le garanzie agli imputati?

Risposta

(15 aprile 1980)

— L'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea sull'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Dublino il 4 dicembre 1979, costituisce un atto di cooperazione politica ed è quindi soggetto alle norme di riservatezza inerenti a tali atti. Il testo dell'accordo è stato

tuttavia comunicato ufficialmente al segretario generale del Consiglio d'Europa nel maggio 1979 e questi l'ha trasmesso a sua volta al comitato dei ministri e dall'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

- La mancata firma o ratifica da parte di alcuni Stati membri della convenzione di Strasburgo che forma oggetto di questo accordo non osta all'entrata in vigore del medesimo.
- L'accordo è un atto autonomo concluso tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della convenzione europea per la repressione del terrorismo a questi stessi Stati, in attesa della ratifica incondizionata della convenzione europea da parte di tutti e nove gli Stati membri. A tal fine, non era necessario che tutti gli Stati membri fossero parte contraente della convenzione. L'obiettivo stesso dell'accordo consiste nell'agevolare l'applicazione della convenzione per la repressione del terrorismo tra i Nove.
- Questo obiettivo è parso realizzabile in considerazione dei rapporti più stretti che esistono fra i Nove.
- Quanto al problema dell'estradizione per i reati passibili di pena capitale, sollevato dall'on. parlamentare, non bisogna dimenticare che la convenzione europea per la repressione del terrorismo non contempla ragioni di rifiuto dell'estradizione diverse dalla motivazione politica del reato o dalla sua connessione con una motivazione di questo tipo; tutti gli altri casi di rifiuto dell'estradizione, compreso quello relativo alla pena capitale, restano pertanto disciplinati dalle varie convenzioni d'estradizione attualmente in vigore.
- Per quanto attiene all'armonizzazione delle disposizioni legislative sul «diritto di asilo», benché sia certamente auspicabile realizzare una certa omogeneità tra i sistemi penali dei Nove anche in questo settore, giova costatare che la convenzione sul terrorismo contiene una norma sul diritto di asilo, che esclude l'obbligo di estradizione quando lo Stato destinatario della richiesta abbia fondati motivi per supporre che essa sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona per considerazioni attinenti alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche oppure che la situazione di tale persona rischi di essere aggravata da una di queste ragioni. La stessa norma si applica anche all'accordo tra i Nove del 4 dicembre 1979.
- La definizione del concetto di «gravità», necessaria affinché determinati reati non siano considerati politici e quindi per permettere l'estradizione, è applicata secondo i criteri tradizionali degli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri.
- La competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo, che non è stata peraltro riconosciuta in materia penale, è stata esclusa per la composizione delle vertenze sull'interpretazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea riguardante l'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo. Le parti in giudizio sono comunque tutelate dagli impegni sottoscritti a livello internazionale e dalle leggi degli Stati membri che garantiscono i diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1523/79

dell'on. Ansquer

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1980)

Oggetto: Importazioni massicce in Francia di marroni canditi

Quali misure intende adottare la Commissione per porre un termine alle importazioni massicce in Francia di marroni canditi di origine italiana preparati con acido sorbico che arrecano gravi danni alle industrie dolciarie francesi?

Risposta

(14 aprile 1980)

L'acido sorbico (E 200) figura fra i conservativi il cui impiego è autorizzato nella Comunità in base alla direttiva 64/54/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 ⁽¹⁾. Tale direttiva non stabi-

⁽¹⁾ GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161.

lisce tuttavia le condizioni in cui deve avvenire tale impiego: spetta quindi alle autorità nazionali di precisare eventualmente tali condizioni per prodotti particolari nell'osservanza delle norme del trattato.

Pertanto, la Commissione non può che constatare che la soluzione del problema menzionato dall'on. parlamentare è per ora di competenza delle autorità francesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1528/79

dell'on. Verhaegen

alla Commissione delle Comunità europee

(16 gennaio 1980)

Oggetto: Fallimenti in agricoltura

È o non è vero che, rispetto ai settori commerciale e industriale, i fallimenti in agricoltura sono piuttosto rari?

Dispone la Commissione, per ciascuno Stato membro, di dati riguardanti l'andamento, dal 1975 in poi, dei fallimenti nel settore agricolo ed extra-agricolo?

Risposta

(17 aprile 1980)

Nei tre paesi — Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi e Regno Unito — per i quali l'Istituto statistico è in grado di fornire la ripartizione dei fallimenti tra settore agricolo e settore extra-agricolo, si può constatare che i fallimenti delle aziende agricole sono piuttosto rari. Anche se il numero delle imprese agricole in questi tre paesi è assai elevato (circa il 30 % delle imprese tedesche ed olandesi e il 12 % delle imprese del Regno Unito fanno parte del settore agricolo), i fallimenti di aziende agricole non superano l'1 %.

L'andamento dei fallimenti dal 1975 figura nella tabelle allegata. Tuttavia, è opportuno ricordare che la considerevole divergenza di giurisdizione in materia civile nei vari paesi della Comunità non consente di fare raffronti orizzontali del livello assoluto dei casi di fallimento.

Numero di fallimenti nei settori agricolo (a) ed extra-agricolo (b)

	D		F	I	NL		B		L	UK		IRL	DK
	(a)	(b)	(b)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(a)	(b)	(b)	(b)
1975	95	9 195	15 068	4 735	43	3 394	:	2 239	29	119	12 219	134	319
1976	106	9 362	12 395	4 636	:	3 387	:	2 465	40	160	12 735	171	379
1977	97	9 562	13 842	4 911	:	3 257	34	:	58	97	10 008	110	418
1978	90	8 722	15 589	:	:	3 074	47	:	81	87	8 696	122	483
1979	:	:	14 451	:	:	:	:	:	56	32	3 637	81	:
			(c)						(d)	(d)	(d)		

(a) Settore agricolo.

(b) Settore extra-agricolo.

(c) Gennaio-ottobre.

(d) Gennaio-giugno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1533/79**dell'on. Katzer****alla Commissione delle Comunità europee***(16 gennaio 1980)*

Oggetto: Uniformità, a livello europeo, del diritto di scelta del nome

1. Quali possibilità vede la Commissione di pervenire, a livello europeo, ad una uniformità in materia di diritto di scelta del nome?
2. Quali passi può compiere il Parlamento europeo per raggiungere tale obiettivo?

Risposta*(11 aprile 1980)*

Si rinvia l'on. parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1365/79 dell'on. Gaspard ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1535/79**dell'on. Paisley****alla Commissione delle Comunità europee***(16 gennaio 1980)*

Oggetto: Sovvenzioni della Comunità alle contee dell'Irlanda nel Nord

Può far conoscere la Commissione l'ammontare delle sovvenzioni accordate, dal 1973 in poi, all'industria nelle contee rispettivamente di Antrim, Down, Armagh, Fermanagh, Tyrone e Londonderry?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1536/79**dell'on. Paisley****alla Commissione delle Comunità europee***(16 gennaio 1980)*

Oggetto: Sovvenzioni della Comunità all'industria di Belfast

Può far conoscere la Commissione l'ammontare delle sovvenzioni accordate all'industria nella regione di Belfast dal 1973 in poi?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 1535/79 e 1536/79
(17 aprile 1980)

Fondo europeo di sviluppo regionale

La seguente tabella indica i contributi erogati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dalla sua creazione nel 1975, a favore del settore industriale, dei servizi e dell'artigianato nelle contee menzionate dall'on. parlamentare.

La maggior parte dei progetti concerne investimenti inferiori a 10 milioni di UCE; essi sono stati pertanto presentati alla Commissione sotto forma di richiesta globale, in conformità all'articolo 7.2. del regolamento del FESR. Di conseguenza, il contributo, è calcolato sulla base di stime.

<i>Contee</i>	<i>Contributo concesso (in milioni di UCE)</i>
Antrim	18,19
Down	5,08
Armagh	1,35
Fermanagh	0,25
Tyrone	0,38
Londonderry	19,77

Fondo sociale europeo

La Commissione ha fornito all'on. parlamentare in risposta all'interrogazione scritta n. 808/79 una stima globale per gli anni 1973-1978 degli aiuti messi a disposizione dal Fondo sociale europeo all'Irlanda del Nord, vale a dire 75,5 milioni di UCE.

Una stima per il 1978 per settori d'intervento figura nella relazione sull'attività del Fondo sociale europeo, da cui risulta che gli aiuti accordati all'Irlanda del Nord nel 1978 ammontano a circa 24,7 milioni di UCE.

Il contributo concesso nel 1979 dal Fondo sociale europeo è dell'ordine di 35,5 milioni di UCE.

La Commissione non dispone di dati che consentano di ripartire gli aiuti concessi dal Fondo sociale all'Irlanda del Nord per ciascuna contea e per la zona di Belfast.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1552/79

dell'on. Vergeer

alla Commissione delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Soccorsi alla Cambogia e inoltro degli aiuti alle popolazioni in difficoltà

Da informazioni rilasciate da organizzazioni internazionali con sede a Ginevra, quali la Croce Rossa e l'UNICEF, risultano evidenti le serie difficoltà che si frappongono all'inoltro degli aiuti alle popolazioni cambogiane che versano in condizioni disperate.

Sembra che decine di migliaia di tonnellate di viveri rimangano immagazzinati nel porto di Kampong e che gli aerei di soccorso non possano atterrare a Phnom Penh.

È al corrente la Commissione di tali ostacoli e delle difficoltà di trasporto incontrate nell'inoltro degli aiuti internazionali?

Può essa precisare se gli aiuti comunitari e quelli degli Stati membri vengono inoltrati senza ostacoli e se è sicura che tali aiuti siano effettivamente distribuiti alle popolazioni da soccorrere?

Risposta*(14 aprile 1980)*

L'on. parlamentare abbia la compiacenza di rifarsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-402/79 della on. Cassanmagnago Cerretti nella sessione di febbraio ⁽¹⁾ del Parlamento europeo ed all'intervento del sig. Haferkamp nel corso del dibattito sulla situazione in Cambogia, durante la stessa sessione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 251 (febbraio 1979), pag. 34.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 251 (febbraio 1979), pag. 356.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1554/79**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(21 gennaio 1980)*

Oggetto: Turismo

La Commissione non ignora che il turismo può svolgere un ruolo importante nell'economia delle regioni periferiche e in particolare di quelle che possono beneficiare degli aiuti del Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

1. Quale commissario è responsabile del turismo? Quanti funzionari della Commissione si occupano a tempo pieno di tale settore?
2. In quale misura il turismo rientra nella politica regionale? Quale tipo di aiuto è disponibile per tale settore?
3. Fino a che punto – secondo la Commissione – il turismo ha addentellati con la politica agricola comune? Quali aiuti agricoli attinenti al turismo sono disponibili? Ne usufruiscono tutti gli Stati membri?
4. Quali proposte intende ora avanzare la Commissione a favore del turismo?

Risposta*(14 aprile 1980)*

1. I problemi del turismo fanno parte delle competenze del sig. Davignon, ma essendo estremamente variati essi sono stati trattati, a seconda della loro specificità, da servizi della Commissione che dipendono da altri membri del collegio, come per esempio, il servizio condizioni ambientali e tutela dei consumatori, il Fondo regionale, il FEAOG, la direzione generale dei trasporti, ecc.

2. Il regolamento che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾ prevede all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che la sezione «sotto quota» del FESR partecipi al finanziamento di investimenti a favore del turismo ove gli Stati membri presentino domande di contributi.

Dalla creazione del FESR nel 1975, la Commissione ha concesso, a valere sulla sezione «entro quota» del Fondo,

Nessuno di questi servizi dispone, tuttavia, di un funzionario addetto a tempo pieno al settore del turismo.

⁽¹⁾ Versione aggiornata dal regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio (GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 12).

un contributo di circa 38 milioni di UCE a favore di 143 progetti di infrastrutture turistiche. Sono stati inoltre finanziati, per un importo di circa 14 milioni di UCE, 69 progetti nelle attività di servizio relative al turismo.

Sono inoltre previsti provvedimenti intesi a sviluppare il turismo rurale nel quadro di due proposte trasmesse dalla Commissione al Consiglio a valere nella sezione «fuori quota» del FESR ⁽¹⁾. Tali misure di sviluppo del turismo in ambiente rurale riguardano le regioni italiane e francesi di cui all'azione «ampliamento» nonché le zone di frontiera fra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

3. Ai sensi della direttiva 75/268/CEE relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, il FEAOG, sezione orientamento, può intervenire in investimenti limitati a carattere turistico o artigianale effettuati in applicazione di un piano di sviluppo.

⁽¹⁾ Proposte di regolamento del Consiglio che istituiscono azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale al titolo dell'articolo 13 del regolamento FESR (GU n. C 285 del 15. 11. 1979, pag. 3).

La sezione «orientamento» interviene anche in altri progetti che si riferiscono al turismo.

Nel quadro del regolamento n. 64/17/CEE ⁽²⁾, il FEAOG ha concesso contributi a vari progetti individuali intesi a migliorare l'infrastruttura agricola (finanziamento di lavori relativi a opere stradali in zona rurale e forestale, elettrificazione, risanamento idrico attuazione di acqua potabile, ecc.).

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 1760/78 ⁽³⁾ possono beneficiare del contributo FEAOG anche i progetti di miglioramento dell'infrastruttura agricola nelle regioni mediterranee.

4. La Commissione dà, attualmente, il suo contributo finanziario, ad uno studio effettuato dalla «European, Travel Commission» che raggruppa gli istituti nazionali per il turismo di 23 paesi europei e verte sul futuro del turismo e del settore turistico negli anni 1980-1990. Essa non prevede, per il momento, altre azioni specifiche.

⁽²⁾ GU n. 2 del 10. 1. 1964, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 204.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1556/79

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Industria delle piastrelle di ceramica

Attualmente l'industria delle piastrelle di ceramica in Europa sta attraversando una fase di recessione che comporta una riduzione della manodopera.

Non ritiene quindi la Commissione che la concessione di aiuti per la creazione di nuove fabbriche di piastrelle, quali quelli erogati dalla CECA (per il tramite di operatori britannici) per l'impianto di una fabbrica di piastrelle a Ebbw Vale, nel Galles del Sud, possa portare soltanto ad un eccesso di capacità nel settore?

Risposta

(11 aprile 1980)

L'on. parlamentare si riferisce ad un prestito concesso dalla Commissione nell'ambito del programma di prestiti globali CECA tramite un operatore finanziario ad un'impresa operante nel settore delle piastrelle di ceramica.

Da alcuni anni l'impresa in questione vende piastrelle di qualità prodotte fuori della CEE e importate nei mercati comunitari.

Ora essa intende sostituire una parte di tali importazioni con la produzione del suo nuovo stabilimento di Ebbw Vale, Galles. Il nuovo impianto in origine era stato concepito su più vasta scala ma, data la recessione che si registra nell'industria, il suo programma di produzione è stato sensibilmente ridotto.

Il prestito CECA è stato concesso dalla Commissione in considerazione delle nuove prospettive di lavoro create dal progetto per gli ex lavoratori CECA e avendo presente lo scopo principale del progetto, che è quello di sostituire le importazioni. In considerazione di quest'ultimo aspetto e del carattere specializzato della produzione di piastrelle, la Commissione non ritiene che l'impianto della nuova fabbrica contribuisca ad una sovraccapacità nell'industria delle piastrelle di ceramica in Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1557/79

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Industria delle piastrelle di ceramica

Può la Commissione elencare i nomi delle imprese produttrici di piastrelle di ceramica che negli ultimi quattro anni hanno ricevuto aiuti finanziari da fonti comunitarie?

Risposta

(17 aprile 1980)

Fondo sociale europeo

I contributi concessi dal FES sono destinati, il più delle volte, ad agevolare azioni di formazione professionale attuate nel quadro di programmi nazionali o regionali. Nella maggior parte dei casi, la Commissione non conosce dettagliatamente né qualifiche precise, né il ramo industriale verso il quale desiderano orientarsi i partecipanti a tali azioni.

Tra i progetti individuali, per i quali la Commissione ha concesso un finanziamento del Fondo sociale europeo, figura un'azione di formazione, finanziata dalla regione italiana Emilia-Romagna, per il settore della ceramica nella zona di Sassuolo (Modena).

Fondo europeo di sviluppo regionale

Per qual che riguarda il FESR, la Commissione prega l'on. parlamentare di far riferimento all'elenco, da essa pubblicato periodicamente, dei progetti che hanno usufruito di contributi del Fondo.

Articolo 54 CECA

Nel corso degli ultimi quattro anni, la CECA, ha concesso un prestito a tasso d'interesse ridotto ad un'impresa produttrice di piastrelle di ceramica: Carnival Industrial Investments Ltd, Ebbw Vale, Galles.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1564/79

dell'on. O'Connell

alla Commissione delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Utilizzazione da parte degli Stati membri dei contributi dei Fondi sociale e regionale

Può far sapere la Commissione quali governi non hanno utilizzato in pieno, nel corso degli ultimi cinque anni, le somme loro assegnate da parte dei Fondi sociale o regionale, indicando i relativi dati anno per anno e l'importo globale di cui hanno beneficiato i singoli paesi?

Risposta

(18 aprile 1980)

Fondo sociale

1. L'allegato IX della 7ª relazione sulle attività del Fondo sociale europeo – anno finanziario 1978 – ⁽¹⁾ indica gli importi annullati, in cifre assolute e in percentuali, per gli esercizi dal 1974 al 1976, per paese, alla fine del 1978.

2. A seguito dell'introduzione del sistema di bilancio «dissociato» (impegni e pagamenti) in vigore dal 1° gennaio 1977, gli stanziamenti non utilizzati nel bilancio possono essere automaticamente trasferiti all'anno successivo. Inoltre, se gli Stati membri notificano alla Commissione (e tale notifica avviene entro l'anno successivo all'anno di impegno) che alcuni stanziamenti non saranno utilizzati, questi importi saranno messi a disposizione del fondo per essere riutilizzati. Il 1978 è stato il primo anno in cui il sistema di riutilizzazione degli stanziamenti è entrato in vigore e, trattandosi del primo anno, l'importo complessivo disponibile per essere riutilizzato è stato relativamente scarso, mentre nel 1979 tale importo è notevolmente aumentato. Prima dell'introduzione del nuovo sistema, tutti gli stanziamenti non utilizzati non saranno messi a disposizione del Fondo.

3. Non è possibile stabilire le cifre definitive degli importi non utilizzati dagli Stati membri finché non sarà presentata la richiesta definitiva di pagamento per ciascuna operazione. Ciò significa che, normalmente, passeranno almeno da 1 anno e mezzo a 2 anni tra il momento degli impegni e quello del pagamento definitivo e, in caso di programmi pluriennali – che possono avere una durata massima di 3 anni – il pagamento definitivo non può avvenire fino a 4 o 5 anni dopo la data d'impegno. Al momento del pagamento definitivo, gli Stati membri possono anche non chiedere l'importo complessivo dell'impegno oppure una parte delle spese può essere rifiutata dalla Commissione.

Fondo europeo di sviluppo regionale

Dalla sua creazione nel 1975 fino al 1977, le risorse del FESER sono state suddivise in quote la cui utilizzazione globale al termine di questo primo periodo triennale è la seguente:

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 346 fin.

Paese	Stanzamenti disponibili	Impegni realizzati in milioni di UC
Belgio	19,34	19,33
Danimarca	16,76	16,75
R.f. di Germania	82,50	71,99
Francia	193,32	193,32
Irlanda	84,00	83,83
Italia	520,00	520,00
Lussemburgo	1,30	1,29
Paesi Bassi	21,91	21,91
Regno Unito	360,88	360,88
Totale	1 300,00	1 289,30

Per gli anni 1978 e 1979, il 95 % delle risorse del FESER è stato suddiviso in quote destinate agli Stati membri. Pur essendo fissati per singolo anno, gli stanziamenti d'impegno possono essere utilizzati in modo tale che alla fine del 1980 le quote nazionali devono essere rispettate.

Con questa riserva e tenuto conto dei alcuni adeguamenti in seguito a disimpegni nel corso degli anni precedenti, non sono stati provvisoriamente impegnati i seguenti importi:

<i>Paese</i>	<i>milioni di UCE</i>
Belgio	4,95
Danimarca	0,70
Francia	2,80
Paesi Bassi	3,43

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1566/79

dell'on. O'Connell

alla Commissione delle Comunità europee

(21 gennaio 1980)

Oggetto: Gruppi itineranti

La povertà e le miserabili condizioni in cui vivono i gruppi itineranti nonché le difficoltà di istruzione e di occupazione che essi incontrano costituisce un problema che dovrebbe essere trattato con la massima urgenza.

Può la Commissione fornire dettagli sui contributi finanziari assegnati fino ad oggi per promuovere l'istruzione e le possibilità di impiego e di alloggio di tali persone?

Intende la Commissione avviare un'inchiesta più approfondita sul reinserimento sociale degli itineranti? Intende la Commissione mettere a punto nel prossimo futuro progetti per la loro integrazione e far sapere, se del caso, di quali fondi dispone a tale scopo?

Risposta*(14 aprile 1980)*

1. Per quanto riguarda eventuali informazioni sugli studi svolti in materia di povertà esistente tra gli zingari e altri nomadi, la Commissione fa riferimento alle pagine 22-23 della «Seconda relazione del programma europeo dei progetti e degli studi pilota per la lotta contro la povertà» ⁽¹⁾.

La Commissione ha recentemente concluso un nuovo contratto con l'Università cattolica di Lovanio per l'attuazione di uno studio sulla povertà esistente tra i nomadi in Belgio, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania.

2. Per quanto riguarda la futura attività nel settore della lotta contro la povertà, la Commissione fa riferimento alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'azione provvisoria nel campo della lotta contro la povertà ⁽²⁾. Il documento in questione sottolinea la volontà della Commissione di proseguire tale lotta.

⁽¹⁾ Doc. COM(79) 537 def. del 17. 10. 1979.

⁽²⁾ Doc. COM(79) 657 def. del 23. 11. 1979.

Il contenuto dell'azione provvisoria sarà probabilmente elaborato nel primo semestre del 1980.

3. Il Fondo sociale ha versato un contributo di 10 500 £ irlandesi a favore di un progetto pilota per la formazione di giovani itineranti disoccupati in Irlanda. I risultati positivi di questo progetto hanno indotto le autorità irlandesi a presentare al Fondo una domanda di contributo a favore di un progetto per la formazione professionale di 300 giovani itineranti nel 1979. Ad esso venne assegnata una sovvenzione di 600 000 £ irlandesi.

È stata inoltre presentata una nuova richiesta, attualmente in esame, per la formazione di 350 giovani itineranti nel 1980.

I Paesi Bassi hanno a loro volta presentato un progetto pilota, anch'esso attualmente in fase di esame, il quale, tenendo conto dei risultati di un precedente progetto, riguarda la preparazione all'attività lavorativa di 28 giovani (14 donne e 14 uomini).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1584/79**dell'on. Didò****alla Commissione delle Comunità europee***(24 gennaio 1980)*

Oggetto: Diritti dei lavoratori migranti in materia di pensione di anzianità

1. È al corrente la Commissione della situazione in cui si trovano in Belgio i lavoratori migranti titolari di una pensione di anzianità, i quali non possono usufruire delle prestazioni previste dalla legislazione belga (leggi del 16 giugno 1960 e del 17 luglio 1963) – situazione che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha giudicato, in una sentenza del 31 marzo 1977, incompatibile con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ – ed è a conoscenza del fatto che, in seguito a tale sentenza, il tribunale del lavoro di Bruxelles ha riconosciuto ad alcuni titolari di pensioni, cittadini di altri membri della Comunità, diritti identici a quelli di cui usufruiscono i cittadini belgi grazie all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 alle prestazioni garantite dalla legge succitata del 16 giugno 1960?

2. Esorta la Commissione il governo belga a conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ed alla decisione della Corte di giustizia della CE?

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Risposta*(11 aprile 1980)*

1. La Commissione ha richiamato più volte l'attenzione delle autorità belghe sulle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 87/76 e specialmente sul fatto che delle condizioni di nazionalità e di residenza non possono essere opposte ai lavoratori cittadini degli Stati membri per le prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legge del 19 giugno 1960.

2. Non avendo potuto ottenere alcuna risposta soddisfacente, la Commissione ha adito, il 27 settembre 1979, la Corte di giustizia con un ricorso contro il governo del Regno del Belgio ⁽¹⁾, formato nel quadro della procedura prevista dall'articolo 169 del trattato.

⁽¹⁾ Causa 150 79; GU n. C 263 del 18. 10. 1979, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1586/79**dell'on. Fullet****alla Commissione delle Comunità europee***(24 gennaio 1980)*

Oggetto: Proposte in materia di trasporti aerei e risparmio energetico

Nel suo memorandum del 4 luglio 1979 relativo ai trasporti aerei la Commissione formula un certo numero di proposte volte ad abbassare il prezzo delle tariffe aeree all'interno della Comunità.

Al tempo stesso, però, essa raccomanda agli Stati membri di limitare il loro consumo energetico. A tale proposito giova rilevare che un aereo consuma da 10 a 12 volte più energia dei mezzi di trasporto terrestri su distanze per le quali non è assolutamente necessario spostarsi in aereo.

Ciò premesso, crede la Commissione che sia opportuno proporre misure destinate ad aumentare il traffico aereo a detrimento dei trasporti terrestri in un'epoca in cui i risparmi di energia finiranno per determinare l'avvenire della nostra società?

Risposta*(11 aprile 1980)*

La Commissione, tenendo conto, in particolare, del dettato del trattato CEE, della recente valutazione delle strutture del trasporto aereo mondiale, dell'interesse crescente dell'opinione pubblica per questo settore, nonché dei suggerimenti del Parlamento europeo, ha inviato al Consiglio, nel luglio 1979, il memorandum citato dall'on. parlamentare, nel quale sono state affrontate talune questioni in materia di tariffe e di accesso al mercato.

L'obiettivo posto dal suddetto memorandum non è promuovere l'uso dell'aereo sulle distanze per le quali non è necessario, ma prendere in esame, nel settore delle distanze proprie dell'aviazione, delle iniziative che consentano di ottenere una maggiore produttività e, quindi, una riduzione dei costi e delle tariffe. Ciò non sembra incompatibile con una sana politica energetica, ma potrebbe, al contrario, condurre ad una migliore utilizzazione delle risorse nel settore dei trasporti aerei.

Per quanto i trasporti aerei consumino spesso un maggior quantitativo di prodotti petroliferi per viaggiatore/km di quanto non consumino i trasporti terrestri, la cifra citata non sembra essere rappresentativa. Il consumo reale dipende da vari fattori, di cui quello dell'utilizzazione della capacità è uno dei più importanti. Su talune distanze, il trasporto aereo può essere addirittura più economico del trasporto individuale, se si tiene conto di tutte le circostanze che concorrono a formare il costo globale. Il rapporto dei consumi per passeggero tra i treni «intercity» e l'Airbus si situa piuttosto tra 1 a 3 o 1 a 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1588/79

dell'on. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1980)

Oggetto: Dati sugli istituti, i centri di ricerca, ecc. belgi

È in grado la Commissione di fornire per gli ultimi cinque anni, un elenco degli istituti, dei centri di ricerca, degli esperti indipendenti, degli uffici di ricerca, ecc. belgi che hanno svolto incarichi retribuiti per conto della Commissione?

Può render noto, per ogni incarico, l'importo corrisposto, la natura dell'incarico stesso, precisando se i lavori sono stati eseguiti in conformità alle direttive ricevute?

Risposta

(11 aprile 1980)

La Commissione non è purtroppo in grado di soddisfare la richiesta dell'on. parlamentare.

L'elenco in questione non è infatti disponibile, poiché è basato su un criterio nazionale che non viene da essa considerato nel motivare l'assegnazione di uno studio: questa è fondata esclusivamente sulla capacità e competenza specifica delle persone o degli istituti prescelti. L'elaborazione di un elenco parziale imporrebbe un considerevole lavoro amministrativo supplementare che non sembra giustificato in rapporto alle indicazioni che da esso si potrebbero ricavare.

La Commissione può però fornire all'on. parlamentare, qualora lo desideri, elementi informativi di singoli precisi studi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1592/79

dell'on. Colla

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1980)

Oggetto: Collaborazione tra gli Stati membri in campo sociale

Può dire la Commissione quali misure ha preso, in applicazione dell'articolo 118 del trattato di Roma, al fine di promuovere una più stretta collaborazione tra gli Stati membri in campo sociale, soprattutto in materia di diritto sindacale e di trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori?

Può dire la Commissione quali iniziative ha preso e realizzato al fine di adempiere agli obblighi previsti nel programma di azione sociale nel 1974, e in particolare al fine di:

- «— facilitare, basandosi sulla situazione di diversi paesi, la conclusione di contratti collettivi europei nei settori appropriati;
- sviluppare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni in campo economico e sociale della Comunità».

Ritiene la Commissione di aver adempiuto pienamente e adeguatamente ai suoi obblighi?

Risposta

(14 aprile 1980)

La risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 ⁽¹⁾ che definisce un programma d'azione sociale riprende, nelle grandi linee, l'articolo 118 del trattato nel settore delle trattative collettive fra datori di lavoro e lavoratori.

Per quanto riguarda le attività della Commissione in questo settore, la Commissione prega l'on. parlamentare di voler prendere nota della risposta all'interrogazione scritta n. 1011/79 dell'on. Walz ⁽²⁾.

Per quanto riguarda gli sviluppi della partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità, la Commissione rammenta:

- la creazione del Comitato permanente dell'occupazione, i cui lavori si sono intensificati in questi ultimi

anni specialmente in rapporto con i problemi dell'occupazione e della strutturazione del tempo di lavoro,

- le conferenze tripartite dedicate più specialmente alla ripresa della crescita e al ritorno al pieno impiego,
- la propria proposta presentata il 27 aprile 1979 al Consiglio e destinata a migliorare le relazioni con le parti sociali nel quadro di queste conferenze tripartite.

La partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali rappresenta un obiettivo di grande rilievo nell'azione svolta dalla Commissione nel settore sociale. La Commissione stessa spera così di poter creare il quadro appropriato per la conclusione di accordi tra le parti sociali sul piano europeo.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 110 del 5. 5. 1980, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1597/79

dell'on. Ewing

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1980)

Oggetto: Peste suina classica

Può far sapere la Commissione — dato che la deroga in materia di peste suina classica scade il 31 dicembre 1979 — quali misure intende adottare per proteggere dalla peste suina classica il Regno Unito, il cui patrimonio suinicolo rischia di essere nuovamente contagiato, rendendo così necessaria la corresponsione di premi di macellazione?

Risposta*(11 aprile 1980)*

La deroga con cui il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda sono stati autorizzati a mantenere in vigore la rispettiva legislazione nazionale intesa a proteggere ciascuno di questi paesi dalla peste suina classica è stata prorogata sino al 30 giugno 1980 ⁽¹⁾. La Commissione ha presentato due proposte di regolamento armonizzate per combattere e debellare tale malattia nell'intero territorio comunitario: la prima, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, è stata adottata dal Consiglio il 22 gennaio 1980 ⁽²⁾, mentre la seconda, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale ⁽³⁾, ha già formato oggetto di un parere del Parlamento nella sessione del 18 gennaio 1980 ed è attualmente in discussione presso il Consiglio. La Commissione ritiene che questa normativa possa favorire una graduale liberalizzazione degli scambi di suini vivi e dei relativi prodotti, impedendo il propagarsi della malattia e mantenendo le garanzie necessarie per la protezione degli Stati membri tuttora indenni. Essa sta attualmente riconsiderando la situazione onde proporre prossimamente al Consiglio le azioni complementari occorrenti, in particolare per quanto concerne la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina.

⁽¹⁾ Adottata dal Consiglio sotto forma di direttiva, in corso di pubblicazione.

⁽²⁾ Adottata sotto forma di direttiva, in corso di pubblicazione.

⁽³⁾ Doc. COM(79) 351 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1603/79**dell'on. Michel****alla Commissione delle Comunità europee***(30 gennaio 1980)*

Oggetto: Prodotti medicinali contenenti tartrazina (colorante E 102)

1. Nella mia interrogazione scritta n. 637/79 ⁽¹⁾ cito un articolo della rivista «Médicine et Nutrition» (1979, T. XV) secondo il quale, in seguito all'uso di prodotti medicinali contenenti tartrazina, diverse persone sono state colpite da orticaria diffusa, nausea, edema di Quincke, disturbi della vista, crisi acute d'asma, che hanno richiesto il ricovero in ospedale, ecc.

Come può quindi la Commissione affermare che il «rischio allergenico risulta perfettamente chiaro dalle adeguate avvertenze al prescrivente e al consumatore che devono essere apposte sull'etichetta e sul foglio illustrativo dei prodotti medicinali»?

2. Taluni prodotti medicinali che in passato contenevano tartrazina, come ad esempio l'Equigyne, oggi non ne contengono più. A parere della Commissione, in tutti i prodotti medicinali la tartrazina svolge una «funzione ben determinata». Qual è tale funzione ben determinata? E tale funzione non può essere svolta da un altro colorante?

3. Quali inconvenienti comporterebbe l'eventuale divieto della tartrazina?

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 24. 12. 1979, pag. 21.

Risposta*(15 aprile 1980)*

1. L'obbligo di apporre alcune avvertenze sull'etichetta e sul foglietto illustrativo dei prodotti medicinali è stato imposto a causa delle reazioni di ipersensibilità verificatesi in alcuni pazienti.

Da allora le informazioni così fornite consentono alle persone allergiche di evitare detti prodotti o di interromperne rapidamente la assunzione.

2. L'impiego dei coloranti nei prodotti medicinali ha lo scopo di evitare i rischi di confusione che possono manifestarsi tanto nelle fabbriche, quanto nei luoghi di cura o presso i singoli pazienti. La necessità di una scelta tra i coloranti si verifica quando si pongono problemi di incompatibilità o di stabilità.

3. La sostituzione di un colorante impiegato in un medicinale richiede in particolare prove di stabilità a lungo termine, nonché una modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Queste operazioni, lunghe e costose, devono pertanto limitarsi allo stretto necessario. In questo caso particolare, come già è stato ricordato, la Commissione attende le conclusioni delle ricerche che essa ha fatto effettuare, prima di prendere qualsiasi altra iniziativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1618/79**dell'on. Cohen****alla Commissione delle Comunità europee***(30 gennaio 1980)*

Oggetto: Azione concertata per lo sviluppo in Africa

Secondo notizie pubblicate dalla stampa, i governi del Belgio, del Canada, della Repubblica federale di Germania, della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo inteso a rendere più efficace l'aiuto per lo sviluppo del continente africano. A tal fine una parte degli aiuti di tali paesi verrà più strettamente coordinata.

Dato che nel quadro delle convenzioni di Lomé la maggior parte degli aiuti comunitari allo sviluppo si concentra in Africa e dato che inoltre la Commissione, quale organo incaricato di vigilare su tali convenzioni, è interessata al coordinamento degli aiuti per lo sviluppo di questo continente ed ha già compiuto degli sforzi a tal fine, provvedendo segnatamente a coordinare gli aiuti comunitari non solo con quelli degli Stati membri, ma anche con quelli del Canada e degli Stati Uniti, può far sapere la Commissione:

- se è stata tenuta in qualche modo al corrente della natura e del contenuto dei colloqui che hanno portato al suddetto accordo;
- se essa, quale responsabile delle convenzioni di Lomé, aderirà a tale accordo;
- se dispone di informazioni dalle quali si possa desumere che gli altri cinque Stati membri della Comunità aderiranno all'accordo in parola;
- se, anche, in caso di mancata adesione da parte degli altri Stati membri e della Commissione, sia comunque previsto uno scambio di informazioni; e infine
- se dalla conclusione di tale accordo si debba dedurre che la Commissione ha rinunciato al suo compito di coordinatrice degli aiuti allo sviluppo destinati all'Africa?

Risposta*(11 aprile 1980)*

Nel quadro dell'attuazione della risoluzione del Consiglio, del 2 dicembre 1976, sul coordinamento e sull'armonizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito della Comunità, la Commissione intende consultare tra breve gli Stati membri che hanno deciso di partecipare all'azione concertata per lo sviluppo dell'Africa. Nell'attesa del risultato di tali consultazioni, la Commissione non è in grado di fornire all'on. parlamentare le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1639/79**dell'on. Coppieters****alla Commissione delle Comunità europee***(6 febbraio 1980)*

Oggetto: Ampliamento degli edifici della Commissione

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 551/79 ⁽¹⁾ la Commissione non ha fornito alcuna risposta circa gli edifici progettati per il Consiglio, ma ha dato però qualche informazione sui progetti di nuovi edifici ad essa destinati. Si chiede ora alla Commissione di voler fornire i seguenti ulteriori chiarimenti:

1. Ha fatto pervenire al Parlamento i progetti dei nuovi edifici per il periodo 1981/1982 compreso, che essa afferma di aver presentato? In caso di risposta negativa, può ancora farlo?
2. Fino a che punto è stata data esecuzione ai progetti? Quali sono i progetti della Commissione per il periodo posteriore al 1981? Può la Commissione far pervenire in tempo utile questi progetti al Parlamento affinché quest'ultimo abbia occasione di pronunciarsi in merito?
3. Quale accordo è stato raggiunto con «le autorità ufficiali belghe»? Di quali autorità si tratta?

⁽¹⁾ GU n. C 301 del 3. 12. 1979, pag. 19.

4. Chi ha tenuto gli «incontri informativi» con la popolazione locale di cui si fa menzione? Qual è il risultato concreto dell'«assenso» che, a quanto afferma la Commissione, è stato raggiunto? Che cosa implica il «compromesso» cui essa fa menzione?

5. È disposta la Commissione ad impegnarsi a che:

- a) qualsiasi ampliamento dei suoi edifici nell'agglomerato di Bruxelles sia abbinato alla costruzione di un complesso di locali per uffici, alloggi a prezzi ragionevoli ed aree ad uso commerciale;
- b) la popolazione locale verrà consultata e non soltanto informata sulle decisioni già prese,
- c) il suo stesso personale venga consultato sulle sue concezioni relative sia al luogo che alle condizioni di lavoro e si tenga anche conto dei punti di vista così espressi?

In caso di risposta negativa può indicarne le ragioni?

Risposta*(17 aprile 1980)*

1. Il piano di installazione a medio e lungo termine che la Commissione ha sottoposto al Consiglio nel 1975 copre il periodo 1975-1981/1982. Una copia della relativa comunicazione è stata trasmessa al Parlamento nell'ambito delle relazioni interistituzionali esistenti.

2. Ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'installazione dei servizi comunitari. Dato che il programma a lungo termine elaborato nel 1975 è in corso di realizzazione, essa presenterà un nuovo programma al dovuto momento.

3. La Commissione tratta le questioni immobiliari tramite il CISHIC (Comitato interministeriale Spate), che dipende dal ministero belga degli affari esteri.

Tale comitato, inizialmente creato per consentire l'installazione del Shape a Bruxelles, è oggi l'istituzione ufficialmente incaricata del collegamento tra gli organismi internazionali e le autorità belghe.

4 e 5. La risposta alle domande 4, 5 a 5 b è di competenza delle autorità belghe.

Poiché lo Stato belga ha accolto la Commissione, spetta ad esso predisporre l'infrastruttura necessaria per l'installazione dei suoi servizi.

La Commissione esprime il suo parere sui progetti immobiliari che le vengono sottoposti e non manca di associare il proprio personale ai dibattiti d'ordine tecnico a loro riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1641/79

degli onn. Pedini, Ghergo e Filippi

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1980)

Oggetto: Certificati di conformità per taluni prodotti siderurgici

Con la cessazione, a datare dal 1° gennaio 1980, dei prezzi minimi obbligatori relativamente al tondo per cemento armato ed ai laminati mercantili, è venuto meno l'obbligo di accompagnare le forniture dei nominati prodotti mediante il certificato di conformità istituito con decisione 3003/77/CECA ⁽¹⁾ e modifiche successive.

Tale obbligo, imposto in funzione dei prezzi minimi ed inteso ad attestare la conformità con gli stessi delle operazioni di vendita, non può ovviamente permanere nei confronti di una normativa che più non sussiste.

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 11.

Consta peraltro, alla data odierna, che talune amministrazioni doganali di Stati membri subordinano tuttora l'ingresso dei prodotti di cui trattasi nei rispettivi territori all'esibizione del predetto certificato di conformità.

Tale comportamento concreta una restrizione della libera circolazione dei prodotti siderurgici all'interno della Comunità, che deve ritenersi vietata anche nell'ambito del trattato CEE e può altresì ledere, fuori della normativa speciale dei prezzi minimi, il diritto al segreto professionale che deve tutelare le operazioni commerciali delle imprese.

Ciò premesso, si chiede alla Commissione di precisare:

- se è a conoscenza di tali ingiustificate restrizioni
- e, in ogni caso, quali provvedimenti intende adottare per porre fine all'abuso qui denunziato.

Risposta

(15 aprile 1980)

1. La Commissione non è informata delle difficoltà segnalate dall'on. parlamentare e cioè che alcune amministrazioni doganali degli Stati membri richiedono ancora i certificati di conformità per le forniture di tondi per cemento armato e di laminati mercantili.

2. Il 22 dicembre 1979 i servizi della Commissione hanno inviato un telex ai rappresentanti permanenti dei nove Stati membri e alle rispettive amministrazioni doganali per precisare che a partire dal 1° gennaio 1980 le amministrazioni nazionali non avrebbero dovuto più controllare se i tondi per cemento armato e i laminati mercantili venduti dai produttori e dai commercianti erano accompagnati da certificati di conformità.

3. A tutte le denunce di mancata osservanza di queste istruzioni che dovessero pervenire alla Commissione verrà dato il seguito appropriato nel più breve tempo possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1644/79

dell'on. Berkhouwer

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1980)

Oggetto: Misure fiscali per la protezione del patrimonio architettonico

Può la Commissione dare assicurazioni che farà proprie quanto prima le raccomandazioni contenute nella relazione del prof. Bouuaert in merito alle misure fiscali per la protezione del patrimonio architettonico e che farà pervenire tale relazione al Parlamento europeo?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. La Commissione non può impegnarsi sin d'ora ad adottare le misure proposte nello studio che il prof. Claeys-Bouuaert ha elaborato su una richiesta: «Problèmes fiscaux des maisons historiques dans les États de la Communauté européenne».

Uno dei motivi di questa posizione è che i sistemi fiscali devono essere armonizzati nel modo più globale possibile, il che implica che l'armonizzazione dei regimi fiscali relativi alle abitazioni storiche deve essere realizzata nell'ambito dell'armonizzazione dei sistemi fiscali in generale.

2. La Commissione tiene a disposizione del Parlamento europeo lo studio del prof. Claeys-Bouuaert.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1647/79

dell'on. de Ferranti

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1980)

Oggetto: Circolazione nel Regno Unito di autocarri pesanti provenienti dagli Stati membri

Intende la Commissione elaborare proposte volte a garantire che gli autocarri pesanti provenienti dagli Stati membri e circolanti in Gran Bretagna siano coperti da un'assicurazione che comprenda anche i danni subiti da terzi per quanto concerne i beni personali?

Risposta*(14 aprile 1980)*

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 72/166/CEE ⁽¹⁾ ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché il contratto di assicurazione della responsabilità civile copra anche i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati. In tutti gli Stati membri tranne che nel Regno Unito l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre i danni alle persone e alle cose. Nel Regno Unito l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi è obbligatoria soltanto per i danni alle persone.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 13).

La Commissione si rende conto che ciò può provocare taluni svantaggi alle vittime d'infortuni stradali nel Regno Unito per quanto riguarda l'indennizzo dei danni materiali da essi subiti, sia che i danni stessi siano causati da veicoli immatricolati nel Regno Unito o da veicoli provenienti da altri Stati membri. La Commissione intende migliorare la tutela delle persone vittime d'incidenti stradali nell'ambito della Comunità adottando ulteriori misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, e soprattutto nel settore dell'assicurazione automobilistica.

Al riguardo, essa esamina attualmente le condizioni in base alle quali sarebbe possibile introdurre nel Regno Unito l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi per i danni alle cose.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1655/79**dell'on. Castellina****alla Commissione delle Comunità europee***(6 febbraio 1980)*

Oggetto: Esportazione nella Comunità – via Botswana, Lesotho e Swaziland – di prodotti originari del Sudafrica

È disposta la Commissione a fornire i dati statistici relativi all'aumento delle esportazioni effettuate nella Comunità dal Botswana, dal Lesotho e dallo Swaziland, dopo la loro adesione alla convenzione di Lomé?

Quali misure di controllo ha adottato al riguardo la Commissione per accertare che tali esportazioni non siano originarie del Sudafrica?

È possibile sapere se la Comunità ha fornito gli aiuti necessari per l'istituzione di uffici doganali lungo i confini con il Sudafrica, di cui si era discusso nel corso dei negoziati per l'adesione dei succitati paesi alla convenzione di Lomé?

È vero che un gran numero di capi di bestiame provenienti dal Sudafrica vengono macellati nel macello di Lobatse, nel Botswana, e che la carne viene in seguito esportata in Europa?

Intende la Commissione prendere dei provvedimenti per por fine a questi aiuti larvati all'economia del Sudafrica?

Risposta*(16 aprile 1980)*

1. In allegato vengono comunicate le ultime statistiche relative alle importazioni nella Comunità di prodotti provenienti dai tre Stati ACP interessati.

2. L'on. parlamentare voglia avere la compiacenza di rifarsi alla dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland, nell'allegato V dell'atto finale della convenzione di Lomé ⁽¹⁾, in particolare al terzo trattato.

Inoltre, le norme in materia d'origine precisano che il regime preferenziale viene accordato soltanto per prodotti che hanno il carattere di prodotti originari, accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1, e le misure di cooperazione amministrativa attuate dall'entrata in vigore della 1^a convenzione consentono di assicurarsi che tali certificati sono rilasciati conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 di detta convenzione.

3. Questo problema non è mai stato sollevato (vedi punto 2).

4. No.

5. Dato quanto precede, questa domanda perde la sua ragione d'essere.

⁽¹⁾ La Commissione trasmette questo documento direttamente all'on. parlamentare.

Importazioni dal Botswana, dal Lesotho e dallo Swaziland

(Q = Tonnellate; V = 1 000 UCE)

Paese	Prodotti	1975		1976		1977		1978	
		Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
Botswana	Carni bovine	11 860	20 906	16 603	30 389	19 202	37 029	8 593	16 697
Lesotho	Sostanze animali per uso terapeutico	44	1 346	37	1 457	2	384	12	358
Swaziland	Carni bovine	776	943	2 928	3 818	2 658	3 396	2 633	5 271

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1665/79

dell'on. Debré

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Difficoltà dell'industria calzaturiera

La Commissione intende assumere una posizione molto ferma nei confronti dei progetti americani di introdurre restrizioni volte a proteggere l'accesso al loro mercato calzaturiero?

Risposta

(17 aprile 1980)

Nei primi undici mesi del 1979 le importazioni di calzature (non rubber footwear) negli Stati Uniti hanno raggiunto un totale di 373 milioni di paia, di cui 96 milioni di paia provenienti dalla Comunità. Negli anni precedenti le importazioni americane di calzature originarie della Comunità rispetto al totale delle importazioni degli Stati Uniti corrispondevano ai seguenti valori:

Evoluzione delle importazioni di calzature (non rubber footwear) negli USA

(migliaia di paia)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Importazioni provenienti da tutti i paesi	307	266	287	370	368	373
Importazioni provenienti dalla CEE	85	75	62	60	53	77

La Commissione, dopo aver esaminato il problema in modo approfondito, è giunta alla conclusione che l'aumento delle esportazioni comunitarie di calzature negli Stati Uniti ha un carattere provvisorio, in cui il fattore moda costituisce un elemento essenziale, in particolare per quanto riguarda le categorie di calzature a basso valore aggiunto.

Infatti le prime tendenze verso una diminuzione relativa a dette esportazioni, registrate negli ultimi mesi del 1979 rispetto al medesimo periodo del 1978, dovrebbero avere un'ulteriore conferma nel 1980.

Queste conclusioni sono state comunicate alle autorità americane.

La Commissione assicura all'on. parlamentare che intende difendere con vigore gli interessi della Comunità nel settore e che intende prendere, al momento e in futuro, tutte le iniziative intese a salvaguardare i mercati di esportazione dell'industria calzaturiera della Comunità, tanto sul piano generale quanto con interventi specifici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1670/79**dell'on. Barbarella****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)*

Oggetto: Dati regionali relativi alle misure d'intervento e livello delle giacenze nel settore lattiero-caseario

1. Quali sono state nelle varie regioni della Comunità ⁽¹⁾ le quantità di burro o di latte in polvere consegnate all'intervento?
2. Essendo sia le giacenze medie di burro e latte in polvere detenute dai vari organismi nazionali d'intervento ⁽²⁾ che le spese di stoccaggio pubblico per i prodotti agricoli distribuite in modo fortemente ineguale tra gli Stati membri ⁽³⁾, di quali strumenti di rilevazione statistica dispone la Commissione per esaminare se esista un nesso tra i diversi livelli delle giacenze e delle spese constatate presso gli organismi d'intervento nazionali e il volume delle eventuali consegne all'intervento di burro e latte in polvere registrate negli stessi paesi?
3. Può la Commissione, allo stato attuale delle sue informazioni, precisare se esiste o meno questo nesso?

⁽¹⁾ Regioni comunitarie per i sei Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e regioni cosiddette statistiche per Danimarca, Irlanda e Regno Unito.

⁽²⁾ Si tratta degli stessi dati forniti a livello di Stati membri con la risposta all'interrogazione scritta n. 91/79 dell'on. Ewing (GU n. C 178 del 16. 7. 1979).

⁽³⁾ Vedi interrogazione scritta n. 263/79 dell'on. Ewing (GU n. C 267 del 22. 10. 1979).

Risposta
(14 aprile 1980)

1. Nel 1979 le entrate all'ammasso di burro e di latte scremato in polvere, ripartite per Stato membro, ammontavano a:

Stato membro	Burro	Latte scremato in polvere
Belgio	22 518	11 275
Danimarca	1 661	480
R.f. di Germania	193 275	144 075
Francia	34 631	100
Irlanda	—	8 006
Italia	—	36 551 ⁽¹⁾
Lussemburgo	3 023	4 233
Paesi Bassi	27 545	400
Regno Unito	48 141	9 599

⁽¹⁾ Nell'ambito dei trasferimenti da altri organismi d'intervento.

La Commissione non dispone di dati sulle entrate all'ammasso nelle varie regioni della Comunità.

Per il burro, l'intervento è riservato alla produzione nazionale.

Per il latte scremato in polvere, invece, gli organismi d'intervento acquistano il prodotto proveniente da altri Stati membri, a condizioni che risponda ai requisiti di qualità e di condizionamento previsti dalla normativa comunitaria. In pratica, tuttavia, i quantitativi offerti all'intervento provengono in gran parte dalla produzione nazionale (nel 1979, oltre il 90 %).

2 e 3. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni relative alle spese effettive di ammasso. Tali informazioni, dalle quali risulta che dette spese, espresse per tonnellata, differiscono soltanto leggermente da uno Stato membro all'altro, servono in particolare per la determinazione degli importi forfettari uniformi per la Comunità pagati dal FEOG agli organismi d'intervento e destinati a coprire le spese di ammasso (spese di entrata, di uscita e di locazione dei depositi o magazzini).

L'esistenza di un nesso tra il livello delle scorte e le spese effettive di ammasso, di cui parla l'on. parlamentare, sembra poco probabile. Infatti, il livello delle scorte e segnatamente gli acquisti dei prodotti che entrano in deposito dipendono da fattori quali l'evoluzione del mercato e dei prezzi. L'uscita dall'ammasso dipende da fattori analoghi, nonché da eventuali aiuti comunitari concessi per facilitare lo smercio. Sicché, eventuali differenze fra le spese effettive di ammasso dei vari organismi d'intervento non sembrano atte ad influire sul livello delle scorte.

Per i prodotti citati dall'on. parlamentare, le spese effettive di ammasso nella Repubblica federale di Germania sono un poco più elevate della media comunitaria e, conseguentemente, superano leggermente gli importi forfettari rimborsati dal FEOG agli organismi d'intervento. Benché, attualmente, le scorte d'intervento esistenti nel paese in causa siano abbondanti, il fatto si spiega con altri fattori, tra i quali non è da escludere l'incidenza della situazione monetaria. Inoltre, per quanto riguarda la Germania, il finanziamento forfettario delle spese di ammasso non rappresenta di per sé un incitamento a costituire scorte elevate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1675/79

dell'on. Pedini

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Direttiva 77/486/CEE sulla scolarizzazione dei figli dei lavoratori emigranti

Il Consiglio delle Comunità europee, approvando il 25 luglio 1977 la direttiva di cui all'oggetto, ha impegnato i governi della Comunità a provvedere, con misure proprie, a garantire ai figli dei lavoratori emigranti un insegnamento di accoglienza della lingua ufficiale dello Stato di residenza nonché un insegnamento dalla lingua materna e della cultura del paese di origine.

La direttiva comporta anche misure necessarie alla formazione iniziale e continua degli insegnanti addetti a tale funzione e impegna i governi della Comunità a dare applicazione alle misure conseguenti nello spazio di quattro anni.

La Commissione viene poi incaricata di chiedere agli Stati membri una relazione sull'applicazione della direttiva stessa.

Data l'importanza della direttiva e il valore sociale e politico delle disposizioni in essa contenute, si chiede:

1. lo stato di applicazione della direttiva stessa;
2. se i governi hanno trasmesso alla Commissione le necessarie informazioni;
3. se l'inspiegabile ritardo nella convocazione del Consiglio dei ministri della pubblica istruzione in sede di Consiglio dei ministri della Comunità europea possa ritardare o addirittura pregiudicare l'applicazione della direttiva.

Risposta

(15 aprile 1980)

1. Dato che la direttiva entrerà in vigore solo nel luglio 1981, la Commissione non ha ancora elaborato una relazione sullo stato d'applicazione della direttiva stessa.

Il 19 e 20 novembre 1979, la Commissione riunì i rappresentanti degli Stati membri, per interrogarli sullo stato d'avanzamento dei lavori relativi all'applicazione della direttiva e per uno scambio di vedute sulle principali difficoltà incontrate nei provvedimenti d'applicazione. Nel corso della riunione si convenne che la Commissione avrebbe accolto i testi delle disposizioni già esistenti, li avrebbe fatti tradurre nelle lingue della Comunità e li avrebbe comunicati agli Stati membri.

2. Fino ad oggi nessuno Stato membro ha comunicato ufficialmente alla Commissione le disposizioni legislative o amministrative prese nel campo d'applicazione della direttiva.

3. Il ritardo intervenuto nel nuovo incontro del Consiglio e dei ministri dell'educazione in sede di Consiglio, non influisce direttamente sull'applicazione della direttiva. Di fatto ogni Stato membro prende le disposizioni necessarie, in conformità alla situazione nazionale ed al proprio sistema giuridico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1681/79**dell'on. Lizin****ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nel quadro della cooperazione politica***(11 febbraio 1980)***Oggetto:** Intervento dei Nove a Teheran (ostaggi dell'ambasciata USA)

Potrebbero i ministri rendere noti i risultati della riunione degli ambasciatori dei Nove con il sig. Ghotbsadeh che ha avuto luogo il 28 dicembre 1979?

Hanno avuto luogo ulteriori iniziative al riguardo? Quando? Con quali risultati?

Risposta*(15 aprile 1980)*

La riunione svoltasi il 28 dicembre 1979 tra i rappresentanti dei Nove a Teheran e il sig. Ghotbsadeh rientrava nella linea di condotta seguita, nel contesto della cooperazione politica europea, in conformità di un'intesa dei Nove esposta nelle dichiarazioni del 20 e del 30 novembre 1979.

La riunione si inquadra inoltre in una serie ininterrotta di iniziative e di contatti avviati immediatamente dopo l'occupazione dell'ambasciata e proseguiti dopo la riunione stessa.

Gli Stati membri della Comunità continueranno a compiere tutti i passi opportuni a favore degli ostaggi, fino a quando la situazione nell'ambasciata degli Stati Uniti non sarà stata risolta e non sarà stato ripristinato il rispetto delle norme del diritto internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1683/79**dell'on. Lizin****ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(11 febbraio 1980)***Oggetto:** Afghanistan: conseguenze per la politica di distensione in particolare per la conferenza di Madrid

Possono i ministri rendere noto:

1. se il Belgio ha effettivamente chiesto che, nel quadro della cooperazione politica, ci si preoccupi delle conseguenze degli avvenimenti in Afghanistan per quanto riguarda la preparazione della conferenza di Madrid?
2. se, in seguito a tale richiesta, le posizioni per quanto riguarda la preparazione di tale conferenza hanno subito un'evoluzione e, in caso affermativo, quale?

Risposta*(15 aprile 1980)*

- a) Per quanto riguarda il primo punto dell'interrogazione, la presidenza desidera ricordare che, di norma, fornisce informazioni sull'atteggiamento comune dei Nove, senza però dare i particolari delle posizioni specifiche di ogni Stato membro.
- b) Quanto alla preparazione della riunione di Madrid e affinché quest'ultima si concluda in modo corrispondente ai loro obiettivi, i Nove mantengono, nell'ambito della cooperazione politica europea, la medesima stretta concertazione che ha sempre caratterizzato i loro rapporti fin dalla nascita del processo CSCE. Essi stanno attualmente preparando con cura le loro posizioni sui problemi formali e di principio che vi sono affrontati.

È comunque ovvio, tuttavia, che la preparazione della riunione di Madrid sarà necessariamente influenzata dai recenti avvenimenti verificatisi nell'Afghanistan e nell'Unione Sovietica, le cui ripercussioni politiche saranno tenute nella debita considerazione dai Nove.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1684/79**dell'on. Lizin**

ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Cooperazione tra i Nove all'ONU sui problemi specifici dell'uguaglianza tra i sessi

Potrebbero i ministri rendere noto lo stadio degli scambi di opinioni che hanno avuto luogo nel quadro della cooperazione politica in merito:

1. all'adesione degli Stati membri alla convenzione contro qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna?
2. alla preparazione della conferenza mondiale della donna che avrà luogo a Copenaghen nel luglio 1980?

Risposta*(15 aprile 1980)*

- a) La convenzione contro qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna è stata approvata nella XXXIV assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979.
- b) Tuttavia, alcune espressioni nel decimo e undicesimo paragrafo del preambolo della convenzione, a motivo del loro contenuto politico, possono rendere difficile per alcuni governi dei Nove accedere rapidamente alla convenzione. Il 6 dicembre 1979, nella medesima assemblea generale, la presidenza al momento della votazione ha dichiarato che i nove Stati membri della Comunità europea si sarebbero astenuti riguardo a questi paragrafi in quanto «nella loro forma attuale (essi) contengono taluni elementi che causano difficoltà alle loro delegazioni».

c) Inoltre, varie clausole di carattere strettamente giuridico dovranno essere accuratamente ponderate al momento della firma, allo scopo di conseguire una migliore armonizzazione con la legislazione nazionale e con altri accordi di cui i Nove sono già firmatari.

d) I Nove annettono grande importanza alla prossima conferenza mondiale sulla donna, che si terrà a Copenhagen, e mantengono stretti contatti e serrate consultazioni tra loro, in particolare per quanto riguarda il lavoro del comitato preparatorio, comitato di cui alcuni di questi Stati sono membri. Essi sperano, e faranno di tutto per realizzarlo, che la conferenza si svolga in un clima esente da un'eccessiva politicizzazione e apporti un notevole contributo al conseguimento di quegli obiettivi che l'assemblea generale stessa le ha assegnato: «Eguaglianza, progresso e pace».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1685/79

dell'on. Chouraqui

alla Commissione delle Comunità e europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Situazione dei trasporti su strada

Può la Commissione indicare i criteri che l'hanno indotta a proporre un aumento del 20 % del contingente comunitario in materia di trasporti su strada?

Inoltre, ha essa l'intenzione di proporre una maggiore flessibilità dei regolamenti che disciplinano i trasporti autonomi?

Risposta

(16 aprile 1980)

Per fissare il volume di aumento del contingente comunitario al 20 %, la Commissione si è ispirata nella sua ultima proposta, che è stata integralmente accolta dal Consiglio, ai seguenti criteri:

- aumento prevedibile nel 1980 degli scambi fra Stati membri;
- grado di utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie;
- situazione generale del mercato dei trasporti di merci fra Stati membri.

Fino ad oggi il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una serie di misure che hanno permesso di rendere più flessibile, sul piano internazionale, tanto il regime dei trasporti per conto terzi (liberalizzazione di talune categorie di trasporto, istituzione e allargamento di un contingente multilaterale, uniformazione dei criteri per la fissazione dei contingenti bilaterali), quanto quello del trasporto per conto proprio (liberalizzazione della grande maggioranza di questi trasporti).

La Commissione potrebbe proporre altre misure per rendere flessibili i regimi esistenti se la situazione del mercato e l'evoluzione della congiuntura lo giustificassero.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1687/79**dell'on. Walter****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)*

Oggetto: Trasporto e immagazzinamento di rifiuti particolarmente inquinanti all'interno della CE o in regioni frontaliere di paesi terzi

La Repubblica democratica tedesca progetta la creazione di un deposito per rifiuti a Schönberg, alla frontiera che la divide dalla Repubblica federale di Germania, a circa 5 km di distanza da Lubecca. Il deposito è previsto per rifiuti urbani e rifiuti particolarmente inquinanti e si trova nelle immediate vicinanze del serbatoio di acqua potabile di Lubecca. Le opinioni dei geologi sulla località prescelta sono controverse. Sembra che, per l'intermediario della ditta Bergbau-Handel-GmbH (Berlino Est), la Repubblica democratica tedesca abbia offerto anche agli Stati membri della CE, o comunque alle istanze responsabili per l'eliminazione dei rifiuti degli Stati membri della CE, l'utilizzazione del deposito. Previ accordi conclusi in tal senso, l'impresa di trasporti di Lubecca Hanseatisches Baustoffkontor GmbH si occuperebbe del trasporto dei rifiuti oltre frontiera nella Repubblica democratica tedesca. In base ad informazioni fornite da tale ditta, esisterebbero già accordi ventennali, conclusi o in preparazione, con le istanze competenti dei paesi del Benelux.

1. La Commissione è informata di tale progetto?
2. La Commissione è a conoscenza di contratti conclusi in tal senso? In caso affermativo, può indicarli?
3. Gli Stati membri della Comunità hanno l'obbligo di informare le istituzioni della CE dell'eventuale immagazzinamento o del trasporto oltre frontiera di rifiuti particolarmente inquinanti (ad esempio rifiuti industriali) della CE all'interno della CE o in regioni frontaliere di paesi terzi?
4. Come giudica la Commissione il problema dell'immagazzinamento e del trasporto di rifiuti particolarmente inquinanti all'interno della CE o in regioni frontaliere di paesi terzi?
5. Di quali strumenti giuridici (contratti, direttive o regolamenti) dispone la Commissione per evitare i pericoli derivanti ai cittadini o le conseguenze nocive sull'ambiente?
6. Quali miglioramenti o innovazioni nell'ambito di tali strumenti la Commissione ritiene eventualmente necessari?

Risposta*(18 aprile 1980)*

1 e 2. No.

Da 3 a 5. Su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il 15 luglio 1975 una direttiva relativa ai rifiuti ⁽¹⁾ ed il 20 marzo 1978 una direttiva relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁽²⁾.

Per quanto riguarda l'immagazzinamento, la direttiva del 20 marzo 1978 prevede che gli impianti debbano ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.

Queste stesse autorità hanno il compito di elaborare e di aggiornare i programmi per lo smaltimento dei rifiuti

tossici e nocivi, che stabiliscono segnatamente i luoghi di deposito.

Gli Stati membri comunicano questi programmi alla Commissione, che ne organizza un confronto allo scopo di assicurare che la loro attuazione sia sufficientemente armonizzata.

Per quanto riguarda il trasporto, si considera che gli Stati membri che partecipino ad una o più convenzioni internazionali sul trasporto di prodotti nocivi mettono in pratica le disposizioni della direttiva se le misure prese per applicare le suddette convenzioni non sono meno severe di quelle richieste per l'attuazione della direttiva.

Le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi devono essere controllate dalle autorità competenti degli Stati membri. Al momento del trasporto i ri-

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

fiuti devono essere accompagnati da documenti di identificazione, che sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

6. La Commissione sta attualmente esaminando, con l'aiuto di esperti, i problemi posti dell'attuazione delle due direttive sopra menzionate, allo scopo di completarle

all'occorrenza con proposte appropriate. Questi studi vertono sui problemi amministrativi connessi con l'immagazzinamento e il trasporto (etichettatura, condizionamento, documenti di accompagnamento, istruzioni in caso di incidente, responsabilità, assicurazione, ecc.), come pure sui criteri e le norme per la scelta e la gestione di apposite discariche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1692/79

dell'on. Cresson

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Informazioni relative al Fondo sociale e al Fondo regionale europeo

1. La Commissione non ritiene che sarebbe utile pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle sovvenzioni concesse dal Fondo sociale, come avviene per l'elenco delle sovvenzioni concesse dal Fondo regionale europeo?
2. La Commissione non ritiene che sarebbe utile precisare, sia nelle sue relazioni annuali sul Fondo sociale e sul Fondo regionale che negli elenchi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, non soltanto l'importo delle sovvenzioni concesse ma anche la localizzazione esatta dei beneficiari di tali sovvenzioni anziché limitarsi a indicare una localizzazione vaga come ad esempio la regione o il dipartimento?
3. La Commissione non ritiene che sarebbe utile far sì che gli organismi beneficiari delle sovvenzioni del Fondo sociale o del Fondo regionale europeo siano pienamente informati sulla partecipazione finanziaria della Comunità, ciò che attualmente avviene in rari casi?

Risposta

(16 aprile 1980)

1. L'elenco dei contributi ripartiti per paese, per settore d'intervento, per organismo responsabile, per periodo di realizzazione, per effettivi interessati e per importo approvato, figura nell'allegato al rapporto annuale che la Commissione invia al Consiglio e al Parlamento europeo.

In queste condizioni, la Commissione ha dei dubbi circa l'opportunità della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un elenco di contributi concessi che, tenuto conto dell'ampiezza sempre maggiore dei contributi stessi, conterrebbe necessariamente informazioni molto ridotte.

2. La maggior parte delle somme erogate dal Fondo sociale sono attribuite a programmi regionali o nazionali. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire informa-

zioni che consentano di stimare l'importo totale dell'aiuto destinato ad una determinata regione. La Commissione si adopera tuttavia per sormontare queste difficoltà.

Nella presentazione delle informazioni sui progetti finanziati dal Fondo regionale, la Commissione cerca di fornire tutte le precisazioni possibili, pur rispettando le esigenze di taluni Stati membri i quali preferiscono che non sia indicata la localizzazione precisa dei progetti. Nella *Gazzetta ufficiale*, nella quale gli elenchi dei progetti sono presentati in maniera uniforme per tutti gli Stati membri, la localizzazione non è indicata. Per contro, gli elenchi diffusi alla stampa in occasione di ciascuna decisione di contributo variano da uno Stato membro all'altro, e nella maggior parte dei casi danno indicazioni precise di localizzazione.

3. Le decisioni di approvazione degli ordini di concorso del Fondo sociale sono comunicate agli organismi beneficiari in quanto responsabili finanziari delle operazioni.

Ove risultasse che taluni realizzatori di operazioni non fossero informati della partecipazione finanziaria della Comunità, la Commissione, sebbene le disposizioni regolamentari che disciplinano il Fondo non impongano in materia alcun obbligo agli Stati membri, si rammaricherebbe di tale comportamento. Pertanto, anche in questo

settore essa si sforza per eliminare gli inconvenienti che risultano da una tale situazione.

Per quanto riguarda il Fondo regionale, l'articolo 10 del suo regolamento prevede che «gli investitori interessati sono informati, di concerto con gli Stati membri interessati, che una parte dell'aiuto che è loro accordato proviene dalla Comunità». Questa informazione viene data mediante lettere inviate dalla Commissione direttamente all'investitore, salvo nel caso della Francia, in cui le lettere della Commissione sono spedite per il tramite delle autorità nazionali competenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1693/79

dell'on. van den Heuvel

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Collaborazione con la Repubblica sudafricana

1. Può la Commissione informare se, in via ufficiale o ufficiosa, abbiano avuto luogo contatti fra funzionari della Commissione e rappresentanti della Repubblica sudafricana?
2. In caso affermativo, può la Commissione comunicare se tali contatti avessero l'intenzione di concedere vantaggi commerciali alla Repubblica sudafricana?
3. Può la Commissione fornire informazioni sugli esiti eventuali di tali contatti?

Risposta

(14 aprile 1980)

1. La Repubblica sudafricana, come altri 114 paesi terzi, ha accreditato una missione presso le Comunità europee. Quasi tutti i contatti, ufficiali e ufficiosi, tra i funzionari della Commissione e i rappresentanti della Repubblica sudafricana avvengono per mezzo di questo canale. Gli altri contatti occasionali hanno luogo nelle sedi delle organizzazioni internazionali specializzate (GATT, ecc.).
2. In linea generale, i servizi della Commissione prendono l'iniziativa di avviare questi contatti quando si rivelano necessari per l'attuazione della politica comunitaria; nella maggioranza dei casi si tratta di problemi tecnici che richiedono incontri tra specialisti del settore. Tuttavia è accaduto che le discussioni riguardassero problemi di carattere commerciale, ma non è stata mai prospettata la possibilità di concedere vantaggi commerciali al Sudafrica.
3. Recentemente, i contatti bilaterali tra la Comunità e il Sudafrica hanno permesso di ottenere da quest'ultimo paese la riduzione delle sue esportazioni di mele e di prodotti siderurgici destinati alla CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1703/79**dell'on. O'Donnell****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)***Oggetto:** Sviluppo dell'aeroporto Shannon

È consapevole la Commissione dell'importanza vitale dell'aeroporto di Shannon per l'economia delle regioni occidentali dell'Irlanda, e, in tal caso, può la Commissione far sapere se abbia a sua disposizione mezzi per appoggiare la promozione e lo sviluppo di detto aeroporto?

Risposta*(16 aprile 1980)*

La Commissione è consapevole della grande importanza dell'aeroporto di Shannon per lo sviluppo del Mid West e approva gli sforzi compiuti dalle autorità irlandesi e dalla SFADCO ⁽¹⁾, per dotare tale regione delle infrastrutture necessarie.

I servizi operativi del FESER sono disposti ad esaminare eventuali proposte dalle autorità irlandesi in questo campo.

Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Commissione ha contribuito alla realizzazione di vari progetti nella zona di Shannon, riguardanti in particolare la rete viaria, le fognature, le attrezzature turistiche, le fabbriche precostruite «d'advance factories» nonché lo Shannon Waterway Development Plan.

⁽¹⁾ Shannon Free Airport Development Corporation.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1704/79**dell'on. O'Donnell****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)***Oggetto:** Fondo regionale e regione centro-occidentale dell'Irlanda

Qual è stata la sovvenzione annuale fornita dal Fondo regionale a progetti nella regione centro-occidentale dell'Irlanda, per ciascun anno dal 1973 al 1978 compreso?

Risposta*(16 aprile 1980)*

Dato che in maggioranza i progetti che hanno beneficiato del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in Irlanda erano di un importo di investimento inferiore a 10 milioni di UCE, essi sono stati introdotti dallo Stato membro sotto forma di domande globali. La Com-

missione può pertanto fornire soltanto una stima dell'importo dei contributi concessi alla regione centro-occidentale dell'Irlanda dalla creazione del FESER nel 1975.

Le stime sono le seguenti:

<i>Anni</i>	<i>milioni di UCE</i>
1975	1,60
1976	2,10
1977	1,60
1978	5,50
1979	4,20

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1705/79

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Politica nei confronti dell'India

Non ritiene la Commissione che l'attuale situazione in cui versa il paese ed in particolare gli avvenimenti in Afghanistan giustifichino la presenza europea ed un più deciso sostegno a favore dell'India?

Quale è lo stato attuale delle relazioni della Comunità e dei suoi paesi membri con l'India?

Quali proposte di miglioramento potranno essere formulate e quando?

Risposta

(14 aprile 1980)

1. La Commissione ha sempre ritenuto che la Comunità, per quanto possibile e secondo i mezzi a sua disposizione, debba mantenere stretti rapporti con l'India, paese chiave sotto numerosi punti di vista. I recenti avvenimenti in questa regione del mondo non modificano quindi l'orientamento fondamentale della Commissione in proposito, se non per fornire un'ulteriore giustificazione.

2. Gli scambi tra la Comunità e l'India sono più che raddoppiati in valore dopo la conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale nel 1974. A livello contrattuale, alcuni accordi «ad hoc» disciplinano gli scambi in determinati settori (iuta, tessuti di cocco, zucchero, altri tessuti, oggetti di produzione artigianale).

L'India si trova al quarto posto tra i paesi che beneficiano del regime comunitario di preferenze generalizzate ed occupa una buona posizione tra i paesi destinatari delle varie forme di aiuto comunitario.

Sul piano non contrattuale, nel corso degli anni si è stabilita una fitta rete di relazioni tra le istituzioni e gli organismi comunitari e i corrispondenti enti indiani. Oltre agli scambi di visite a livello ministeriale e parlamentare, si sono attuate importanti iniziative, come numerosi seminari e colloqui, azioni destinate ai mezzi di comunicazione, una cooperazione a livello scientifico e della ricerca, nonché l'apertura a Bangkok, nel 1979, di una delegazione della Commissione incaricata di mantenere i legami in loco con i governi dei paesi del sud e del sud-est asiatico.

3. Tra gli sviluppi in grado di contribuire al rafforzamento delle relazioni della Comunità con l'India, va rilevata la recente apertura del centro commerciale indiano di Bruxelles, avviato con l'aiuto finanziario della Comunità. Inoltre, nel primo semestre dell'anno in corso dovrebbero aver luogo i negoziati, approvati in linea di massima dalle due parti, di un accordo che estende formalmente a numerosi settori economici, tecnici e scientifici, la cooperazione già esistente sul piano commerciale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1707/79

degli onn. Adonnino e d'Ormesson
alla Commissione delle Comunità europee
(11 febbraio 1980)

Oggetto: I differenti regimi giuridici e fiscali cui sono soggette le PMI nella Comunità

È in grado la Commissione di informare gli interessati sui differenti statuti giuridici riconosciuti alle PMI nei nove paesi membri della Comunità nonché sulle imposte cui esse sono soggette (imposta sui profitti, tasse, licenze, oneri sociali), specificando per le imprese organizzate sotto forma di società le imposte gravanti sui soci a seconda della forma giuridica dell'impresa?

Risposta

(14 aprile 1980)

1. In genere, la PMI viene definita nei vari Stati membri in base a criteri quantitativi, o in funzione di imperativi di ordine statistico o fiscale, al fine di determinare le condizioni di concessione di aiuti finanziari o ancora per ottemperare a talune disposizioni legislative. I criteri quantitativi considerati possono variare a seconda della politica o del programma adottati. Nel settore industriale, per esempio, sono in genere considerate PMI le imprese in cui sono occupate:

da 1 a 499 persone nella Repubblica federale di Germania, da 1 a 50 persone in Belgio, da 6 a 50 persone in Danimarca, da 6 a 500 persone in Francia, da 1 a 50 persone in Irlanda (piccole imprese), da 1 a 50 persone in Italia, da 1 a 100 persone nei Paesi Bassi, da 1 a 200 persone nel Regno Unito (piccole imprese).

2. Per quanto riguarda le imposte sui profitti, le tasse e gli oneri sociali, si richiama l'attenzione degli onn. parlamentari alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. 532/78 dell'on. Damseaux ⁽¹⁾ e n. 740/78 dell'on. Notenboom ⁽²⁾.

La Commissione tiene tuttavia a precisare che per le imprese costituite sotto forma di società, il regime di im-

posta sugli utili varia a seconda che si tratti di società di persone o di società di capitali:

- il regime normale delle società di persone è quello della trasparenza fiscale: l'imposizione avviene direttamente sulla quota di utili dei soci anche non distribuiti. In Belgio, tuttavia, un regime siffatto è accordato unicamente su richiesta delle società. In Francia, le società possono invece chiedere di essere soggette al regime delle società di capitali;
- le società di capitali sono in genere soggette all'imposta sulle società. La quota degli utili distribuita è tassata presso i soci. Questa doppia imposizione «economica» è attenuata in sei Stati membri e soppressa nella Repubblica federale di Germania tramite la concessione di un credito di imposta agli associati. Soltanto il Lussemburgo ed i Paesi Bassi mantengono integralmente questa doppia imposizione. Per quanto riguarda le PMI occorre inoltre sottolineare che in taluni Stati membri esistono aliquote ridotte dell'imposta sulle società quando gli utili non raggiungono un certo livello.

La Commissione non dispone attualmente di uno studio specifico sulle quote degli oneri fiscali e sociali delle PMI.

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 9. 4. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 64 dell'8. 3. 1979, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1711/79**dell'on. Seeler****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)*

Oggetto: Sostegno all'allevamento di bovini da parte della Comunità europea

Nonostante l'interesse, ripetutamente dichiarato dalla Comunità europea, a diminuire la produzione di latte nella Comunità, le aziende agricole che intendono migliorare e ammodernare i loro allevamenti di vacche da latte beneficiano di considerevoli sovvenzioni per tali progetti. Ciò fa sì che numerose aziende agricole installino impianti nuovi e moderni per i loro allevamenti di bovini, aumentando in tal modo il numero delle vacche da latte.

Può far sapere la Commissione:

1. Per quali ragioni continuano ad essere accordate tali sovvenzioni, anche se esse contribuiscono ad aumentare la produzione di latte anziché a diminuirla?
2. A quanto ammontano le sovvenzioni erogate dalla Commissione, negli anni 1978 e 1979, per le succitate misure di sostegno?
3. Quando intende la Commissione sospendere la concessione di tali aiuti agli allevamenti di vacche da latte?

Risposta*(15 aprile 1980)*

Sul piano comunitario non esistono aiuti specifici agli investimenti per promuovere l'allevamento di vacche da latte. Nel quadro dell'ammodernamento delle aziende agricole (direttiva 72/159/CEE del Consiglio del 17 aprile 1972 ⁽¹⁾), tramite il quale si mira a consolidare la vitalità delle aziende beneficiarie con incentivi finalizzati concessi ad aziende individuali, possono essere sovvenzionate, nell'ambito degli investimenti previsti dal piano di sviluppo e necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo, anche iniziative nel settore della produzione lattiera.

La Commissione, nel quadro della direttiva concernente l'ammodernamento delle aziende agricole, ha erogato negli anni 1978 e 1979 aiuti d'investimento per complessivamente 63 427 080 UCE. Poiché non è possibile suddividere questo importo secondo il tipo d'investimento, non è neppure possibile fornire una risposta all'interrogazione dell'on. parlamentare. La situazione è analoga per gli aiuti nazionali.

Date le eccedenze di latte, dal 1976 in poi la Commissione ha ripetutamente presentato proposte al Consiglio intese a stabilire condizioni limitative per la concessione di aiuti in questo settore, per quanto riguarda sia gli aiuti comunitari sia quelli nazionali; nel maggio 1977 il Consiglio ha adottato soltanto un divieto di aiuto all'acquisto di vacche da latte e di giovenche (regolamento (CEE) n. 1081/77) ⁽²⁾.

Le ultime proposte miranti ad instaurare condizioni molto restrittive sono state trasmesse al Consiglio il 19 marzo 1979, nel quadro delle proposte della Commissione relative alla politica delle strutture agrarie.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1713/79

dell'on. Lizin

ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Rilancio del dialogo euro-arabo

Nel corso della riunione del comitato politico a Dublino, l'11 dicembre 1979, si era deciso di esaminare le misure da adottare per concretizzare il rilancio del dialogo euro-arabo, annunciato in occasione dell'incontro col sig. Klibi, segretario generale della Lega araba.

1. Possono far sapere i ministri se hanno modificato i documenti e le posizioni che avevano elaborato a quella data, tenendo conto, in particolare, del desiderio arabo di «discutere globalmente» tutti gli aspetti del dialogo?
2. Quali sono le disposizioni prese affinché i paesi interessati della zona, che non saranno presenti in occasione di tale dialogo, vengano informati in merito ai risultati?
3. I Nove hanno oltrepassato lo stadio della definizione di una politica a breve termine?

4. Quali possono essere le grandi linee di una siffatta politica a medio termine?

— quale posizione si può adottare nei confronti del dissenso emerso in seno alla Lega araba per quanto concerne l'Egitto? Si può parlare di un tentativo europeo volto a migliorare i rapporti tra l'Egitto e la Lega araba?

— quali saranno le nuove iniziative nei diversi settori «tecnici» del dialogo?

— agricoltura

— cooperazione finanziaria

— affari culturali

— trasferimenti di tecnologia

— ecc.

5. Intendono i Nove trascurare il desiderio manifestato dall'Egitto di vedere tale dialogo limitato alla sua espressione più debole, in sua assenza? A quali condizioni?

Risposta

(15 aprile 1980)

a) I ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della CEE hanno mantenuto immutati i principi fondamentali della politica dei Nove nei confronti del dialogo euro-arabo. Questi principi, in particolare quelli convenuti nelle riunioni ministeriali tenutesi a Dublino l'11 settembre e il 20 novembre 1979, restano validi.

b) Conformemente alla decisione dei ministri presa a Dublino nel novembre 1979, i Nove fanno sì che il paese che attualmente non prende parte al dialogo venga tenuto debitamente informato degli sviluppi significativi mediante i normali canali diplomatici.

c) I Nove hanno superato la fase di abbozzo di una politica a breve scadenza. Come pubblicamente sottolineato dal presidente in carica dopo le riunioni dei ministri degli affari esteri dei Nove a Dublino e Bruxelles l'11

settembre e il 20 novembre 1979, «la loro politica a medio termine si fonda essenzialmente sul desiderio di mantenere e di favorire un clima di buone relazioni con i paesi del mondo arabo e sulla loro convinzione che il dialogo ha un ruolo eccezionale da svolgere in queste relazioni, in quanto si basa su affinità e interessi comuni tra le due regioni. Per quanto riguarda le attuali divergenze all'interno del mondo arabo, i Nove hanno chiarito che l'unità e la coesione del mondo arabo è desiderabile, tanto quanto la maggior unità tra i paesi della Comunità e, come mostrato nello svolgimento del dialogo, può essere utile dal punto di vista arabo. Essi hanno inoltre chiarito che il dialogo dovrebbe contribuire a migliorare la solidarietà interna delle due regioni come pure ad aumentare la cooperazione tra loro».

In tale contesto, il primo passo da compiere è il riesame dei progressi compiuti finora dal dialogo nei vari settori.

d) Per quanto riguarda l'Egitto, i Nove devono tener presente una situazione «de facto» che esiste tra i paesi della Lega araba; pur deplorando tale situazione, i Nove possono soltanto trarre le conseguenze nella misura in

cui ciò riguarda la prosecuzione del dialogo euro-arabo che sarà, come si spera, la più ampia e fruttuosa possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1718/79

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1980)

Oggetto: Regime fiscale nel settore agricolo

La politica fiscale è considerata uno strumento che consente di eliminare, almeno per i paesi a moneta forte, le disparità dovute alla fissazione comune dei prezzi agricoli.

Può far sapere la Commissione quali sono i metodi d'imposizione fiscale applicati nel settore agricolo nei nove Stati membri della Comunità?

Può precisare inoltre, in percentuale, l'evoluzione dei tributi riscossi nel corso dei singoli esercizi 1970-1979?

Risposta

(17 aprile 1980)

1. La Commissione ritiene che per compensare le disparità dei prezzi dei prodotti agricoli espressi in moneta nazionale, si debba ricorrere, anziché alla politica fiscale, a misure agricole specifiche e, in particolare, agli importi compensativi monetari.

2. La Commissione rinvia alle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 315/78 dell'on. Scott-Hopkins ⁽¹⁾ e n. 23/79 dell'on. Dewulf ⁽²⁾ in cui ha già fornito informazioni sui metodi di imposizione fiscale applicati nel settore agricolo.

3. Per quanto riguarda i redditi degli agricoltori, la Commissione ricorda che nella maggioranza degli Stati membri vigono regimi forfettari di imposizione.

4. Per quanto riguarda l'IVA, la Commissione richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sulle disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 ⁽³⁾. Ai sensi di tali disposizioni, gli Stati

membri possono applicare un regime particolare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale o al regime semplificato delle piccole imprese creerebbe difficoltà. Tale regime particolare consiste nel consentire agli agricoltori di compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti tramite applicazione al prezzo al netto dell'imposta dei prodotti venduti o delle prestazioni di servizi effettuate a beneficio di altri soggetti, di una percentuale forfettaria di compensazione fissata dai singoli Stati membri. Tale regime differisce dal regime normale di imposizione IVA che prevede di compensare l'onere dell'imposta pagata sugli acquisti, tramite deduzione dell'imposta sulle vendite.

Attualmente, in sette Stati membri vige un regime forfettario di compensazione che lascia, tuttavia, ai produttori agricoli la facoltà di scegliere il regime normale di imposizione IVA. Soltanto la Danimarca e il Regno Unito applicano a tutti gli agricoltori il regime normale di imposizione IVA.

5. In mancanza di statistiche, la Commissione non è in grado di indicare l'evoluzione dei tributi riscossi in agricoltura.

⁽¹⁾ GU n. C 57 del 2. 3. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 164 del 2. 7. 1979, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1 e rettifica GU n. L 149 del 17. 6. 1977, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1726/79**dell'on. Damseaux****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)*

Oggetto: Risorse energetiche

In risposta alla mia interrogazione scritta n. 77/79 ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato le risorse terrestri e marine sfruttabili nella Comunità.

Può ora la Commissione precisare quale percentuale del consumo energetico globale della Comunità rappresentano tali potenziali risorse?

Può inoltre riportare separatamente i dati relativi al petrolio e al gas naturale?

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1979, pag. 14.

Risposta*(15 aprile 1980)*

Le riserve complessive accettate e sfruttabili di idrocarburi nel territorio degli Stati membri della Comunità, secondo quanto dichiarato in risposta all'interrogazione scritta n. 77/79 del 6 aprile 1979 ⁽¹⁾, sono valutate (in unità corrispondenti di tonnellate metriche equivalenti petrolio) a circa 5×10^9 tep per il petrolio e circa 4×10^9 tep per il gas naturale.

Per misurare l'importanza di tali risorse nel quadro della domanda energetica è necessario prendere in considerazione il livello di produzione effettiva di petrolio e di gas. Da tale confronto risulta che gli idrocarburi prodotti nella Comunità contribuiscono come segue all'approvvigionamento energetico:

- il fabbisogno energetico complessivo della Comunità per il 1980 è valutato a 980 milioni di tep, di cui 514 milioni tep di petrolio e 180 milioni tep di gas naturale;
- per il 1980 la produzione ottenuta con le nostre risorse è valutata a circa 93 milioni di tep di petrolio e a circa 130 milioni tep di gas naturale;
- nel 1980 le risorse interne potranno soddisfare il 18 % del fabbisogno di petrolio e il 72 % del fabbisogno di gas naturale della Comunità;
- rispetto alla domanda energetica complessiva della Comunità per il 1980, il nostro petrolio e il nostro gas naturale rappresentano rispettivamente il 9 % e il 13 % del fabbisogno.

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1979, pag. 14 e rettifica GU n. C 110 del 5. 4. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1727/79**dell'on. Lizin****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)***Oggetto:** Prestiti e mutui Euratom

Nell'ultima sessione del Consiglio del dicembre 1979 i ministri degli affari esteri della Comunità hanno portato da 500 milioni a 1 miliardo di UCE il limite massimo dei prestiti che può contrarre l'Euratom.

In seguito a tale decisione la Commissione ha comunicato che, non appena i prestiti emessi si avvicineranno a tale massimale, sarà presentata al Consiglio una nuova proposta di aumento.

Può far sapere la Commissione se intende applicare in via preliminare a una proposta del genere l'articolo 4 della decisione 77/270/Euratom ⁽¹⁾ in cui si dispone che «la Commissione informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e spesa connesse con la realizzazione e il servizio dei prestiti e dei mutui Euratom»?

Intende pubblicare in tale occasione un rapporto più dettagliato della comunicazione di sole tre pagine 79/26, del 12 febbraio 1979, che costituisce il primo – e finora l'unico – rapporto sulle attività inerenti ai prestiti e mutui Euratom?

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9.

Risposta*(14 aprile 1980)*

La Commissione intende pubblicare nella prossima settimana la relazione annuale di cui all'articolo 4 della decisione 77/270/Euratom, relativa alla sua attività prestiti/mutui 1979.

Visto il numero crescente delle operazioni, questa relazione sarà molto più esplicita della prima relazione 1978 a cui fa riferimento l'on. parlamentare la quale comprende unicamente il periodo di avvio delle attività di prestiti/mutui Euratom.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1731/79**dell'on. Debré****alla Commissione delle Comunità europee***(11 febbraio 1980)***Oggetto:** Progetto di ampliamento del porto della Pointe-des-Galets, nell'isola della Riunione

Considerata l'importanza decisiva che riveste per l'economia della Riunione il progetto d'ampliamento del porto della Pointe-des-Galets, non ritiene necessario la Commissione accogliere favorevolmente la domanda del governo francese di iscrivere a favore di tale progetto notevoli sovvenzioni a valere sul programma del FESR per il 1981?

Risposta*(17 aprile 1980)*

La Commissione non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di partecipazione del FESR al finanziamento dei lavori di ampliamento del porto della Pointe-des-Galets, nell'isola della Riunione.

La Commissione esaminerà attentamente qualsiasi domanda del governo francese relativa a tale progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1733/79**dell'on. Glinne****al Consiglio delle Comunità europee***(14 febbraio 1980)*

Oggetto: Riunione a Ginevra, nel febbraio 1980, della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e presa di posizione sul problema cileno

Nel corso della riunione prevista per il febbraio 1980 a Ginevra la commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite esaminerà il problema posto dalla sistematica violazione in Cile dei più elementari diritti umani.

È significativo il fatto che il presidente Carter abbia definito lo Stato cileno uno «Stato terroristico». Non sono d'accordo pertanto i ministri degli affari esteri nel ritenere che il regime in vigore a Santiago meriti, per la sua perdurante ed implacabile durezza, una condanna recisa e senz'ambagi?

Risposta*(15 aprile 1980)*

1. Come è già stato più volte sottolineato dalla presidenza in carica in occasioni analoghe, i Nove hanno sempre seguito con particolare attenzione l'evoluzione della situazione dei diritti dell'uomo in Cile ed hanno costantemente espresso, sia nei loro contatti con le autorità cilene sia nel quadro delle Nazioni Unite, le loro inquietudini al riguardo.

2. La XXXVI sessione della commissione dei diritti dell'uomo si è resa interprete dell'auspicio della comunità internazionale di un completo ripristino del rispetto dei diritti dell'uomo in tale paese; la risoluzione da essa adottata in materia richiama con fermezza le autorità cilene al rispetto degli impegni cui esse hanno sottoscritto sul piano internazionale, all'adozione di misure che permettano di fare luce sulla sorte delle persone scomparse e alla collaborazione con il relatore speciale della Nazioni Unite incaricato di riferire alla XXXV assemblea generale sull'evoluzione della situazione nel corso dell'anno.

3. I Nove riconoscono tuttavia che negli ultimi anni sono comparsi segni – seppur discontinui – di miglioramento in questo settore specifico e giudicano positivamente la decisione delle autorità cilene di autorizzare nel 1978 la visita in Cile della missione speciale Allana delle Nazioni Unite incaricata di indagare su alcuni casi di illegalità verificatisi in passato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1735/79**dell'on. Modiano****alla Commissione delle Comunità europee***(13 febbraio 1980)*

Oggetto: Check-up dei consumi energetici nelle piccole e medie imprese della Comunità

L'idea di razionalizzare i consumi energetici delle piccole e medie imprese della Comunità è degna della massima considerazione. Per questa ragione sostengo caldamente l'iniziativa della Commissione di raccomandare alle piccole e medie imprese un check-up energetico, agevolmente realizzabile grazie all'impiego di un mezzo semovente, del tipo «bus canadese», collegato all'ordinatore di Ispra.

Questa iniziativa può far risparmiare alle imprese una parte considerevole dell'energia assorbita, senza alcun pregiudizio per il processo produttivo.

È purtroppo evidente, però, che molte imprese temono di accollarsi un onere eccessivo, in quanto il check-up suggerito comporta costi non indifferenti pur assicurando, con la riduzione dei consumi, vantaggi economici decisamente superiori.

- La Commissione non ritiene pertanto opportuno che la Comunità incoraggi, con un contributo finanziario, il controllo e la correzione di consumi energetici non razionali nelle piccole e medie imprese?

Risposta*(17 aprile 1980)*

La Commissione condivide in pieno il parere dell'on. parlamentare circa l'opportunità di un'azione a favore delle piccole e medie imprese impiegando un mezzo semovente per un check-up energetico e intende raccomandare formalmente agli Stati membri l'introduzione di tale sistema alla luce dell'esperienza acquisita in Canada dove viene seguito da due anni.

Un'azione dimostrativa decisa nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Canada effettuata nei mesi di dicembre 1979 e gennaio 1980 nonché i lavori preparatori in corso hanno dimostrato l'interesse di alcuni Stati membri per l'adozione del sistema, ma soltanto l'adozione formale della raccomandazione potrà permettere di definire la posizione di tutti gli Stati membri nei confronti di questa iniziativa.

La Commissione non ritiene di poter intervenire con un contributo finanziario diretto all'attuazione del sistema, orientamento che potrebbe d'altronde rallentare l'avviamento senza garantirgli la possibilità di adeguarsi a determinate condizioni locali. La Commissione contribuisce però in modo determinante alla sua introduzione e al suo ulteriore sviluppo rispettivamente attraverso alcune iniziative già in corso e grazie all'apporto di tecnologie ottenute nel quadro della cooperazione con il Canada nonché promuovendo il coordinamento dei sistemi nazionali di «bus dell'energia» che saranno a carico del suo Centro comune di ricerca di Ispra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1744/79

dell'on. Walz

alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1980)

Oggetto: Dodicesimo sondaggio «Eurobarometro»

Il dodicesimo sondaggio «Eurobarometro» della Commissione è stato condotto nell'ottobre 1979 ed i suoi risultati, che sono stati comunicati alla metà di gennaio, evidenziano che l'atteggiamento di una gran parte della popolazione degli Stati membri è caratterizzato ancor oggi da un certo disinteresse e da un'informazione assai carente sulla Comunità europea e le sue istituzioni — nonostante le elezioni dirette per il Parlamento europeo svoltesi nel mese di giugno del 1979.

1. Quali sarebbero, secondo il parere della Commissione, le cause di questa così scarsa presa di coscienza europea?
2. Sulla base dei risultati di questo sondaggio, come valuta la Commissione gli effetti della campagna informativa, preparata e realizzata con particolare impegno nel primo semestre del 1979, prima delle elezioni dirette?
3. Ritene opportuno la Commissione trarre dai risultati di questo sondaggio delle conseguenze in ordine alla propria attività sul piano delle relazioni pubbliche? Quali provvedimenti considera urgenti al fine di migliorare il flusso di informazioni tra gli organi della Comunità e i singoli cittadini?

Risposta

(15 aprile 1980)

1. Il livello relativamente basso d'informazione dei cittadini europei in merito alla Comunità, rilevato dal sondaggio «Eurobarometro» dell'ottobre 1979, è da ascrivere a diverse ragioni, tra le quali, secondo la Commissione, si possono citare le seguenti:

- il fatto che fino allo scorso giugno, mese in cui si sono svolte le elezioni dirette del Parlamento europeo, l'elettorato non ha mai partecipato in modo sostanziale e diretto agli affari della Comunità europea;
- la complessità che caratterizza, per la loro stessa natura, la maggior parte dei problemi trattati a livello comunitario;
- il fatto che l'aspetto comunitario dei problemi sollecita l'opinione relativamente meno degli aspetti nazionali.

2. Le campagne di informazione organizzate prima dell'elezione diretta dai servizi di informazione della

Commissione, congiuntamente a quelli del Parlamento europeo, erano specificamente volte ad informare i cittadini europei che spettava loro un nuovo diritto, cioè quello di votare, nonché a persuaderli ad avvalersene. La Commissione ritiene che tali campagne abbiano significativamente servito questi due obiettivi.

3. La risposta è positiva. La Commissione deve tener conto degli aspetti dell'opinione pubblica negli Stati membri nel fissare i criteri di ripartizione delle risorse di cui dispone nel campo dell'informazione. Al riguardo i sondaggi «Eurobarometro» si sono rivelati estremamente utili. Si è da qualche tempo giunti alla conclusione che, per accrescere l'informazione del grande pubblico si deve fare maggiore uso dei mass media e intensificare le azioni di informazione a carattere regionale. In questo campo si sono già compiuti dei progressi, ma altri ben maggiori seguirebbero se si disponesse delle necessarie risorse finanziarie e di personale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1745/79**dell'on. Walz****alla Commissione delle Comunità europee***(13 febbraio 1980)***Oggetto:** Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee

Nel settembre del 1979, la Corte di giustizia delle Comunità europee dichiarava incompatibile con il trattato CEE il regime applicato dalla Francia alle importazioni di carne ovina. Contravvenendo all'articolo 171 del trattato CEE, la Francia non ha rispettato questa sentenza e non ha rimosso dette illecite limitazioni all'importazione. Pertanto, verso la metà del mese di gennaio, la Commissione ha adito ancora una volta la Corte di giustizia delle Comunità europee.

1. Secondo i principi usualmente seguiti in materia procedurale non è prevista una seconda sentenza sulla stessa materia. Quale obiettivo persegue la Commissione facendo una seconda volta ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee? E quale è la base giuridica di tale ricorso?
2. Ritiene che abbia senso un'azione del genere, visto e considerato anche che il trattato CEE non contempla nessuna sanzione contro uno Stato membro che si comporti in modo contrario alle norme del trattato? Non ritiene la Commissione che la Corte di giustizia delle Comunità europee potrebbe recar pregiudizio al suo stesso prestigio emettendo sulla medesima questione un'altra sentenza che rischia di non essere rispettata dallo Stato membro interessato?

Risposta*(15 aprile 1980)*

1. Con sentenza del 25 settembre 1979 la Corte ha dichiarato la Francia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 12 e 30 del trattato CEE, avendo mantenuto misure restrittive alle importazioni di carne ovina dal Regno Unito dopo il 1° gennaio 1978.

La seconda procedura di infrazione che la Commissione ha avviato contro la Francia nel gennaio del corrente anno trae il suo fondamento dall'articolo 171 del trattato CEE che fa obbligo allo Stato membro interessato di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte.

La causa 48/71, Commissione contro Repubblica italiana ⁽¹⁾, costituisce un precedente di procedura di infrazione basata sull'articolo 171. A seguito dell'azione della Commissione e prima della conclusione della procedura stessa, il governo italiano ha preso misure che hanno posto fine all'infrazione.

2. La Commissione ha già sottolineato, nella risposta all'interrogazione orale H-392/79 dell'on. Turner ⁽²⁾, che il rispetto delle norme giuridiche è il fondamento stesso della Comunità. La Commissione, come custode dei trattati, deve usare tutti i mezzi a sua disposizione, sia politici, sia giuridici, per garantire il rispetto delle norme del trattato e delle sentenze della Corte.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 23. 8. 1971, pag. 13.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 251 (febbraio) pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1757/79**degli onn. Cresson, Sutra e Josselin****alla Commissione delle Comunità europee***(14 febbraio 1980)*

Oggetto: Piani di sviluppo

Potrebbe la Commissione rendere noti i piani di sviluppo attuati fino ad oggi nei vari paesi della Comunità, suddividendoli possibilmente per categoria di produttori (allevatori di bestiame, produttori dei settori lattiero-caseario, cerealicolo, ortofrutticolo, viticoltori, ecc.) e per dimensioni delle aziende agricole?

Risposta*(17 aprile 1980)*

Nell'ambito dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE ⁽¹⁾, 106 228 piani di sviluppo sono stati attuati sino al 1978 nei vari Stati membri. Tuttavia, l'Italia e il Lussemburgo hanno applicato la direttiva in causa soltanto a partire dal 1978.

La suddivisione dei piani di sviluppo secondo l'orientamento principale della produzione si presenta come segue:

- 51 % allevamento bovino, compresa la produzione lattiera
- 23 % aziende miste
- 9 % colture estensive
- 8 % orticoltura
- 6 % allevamento suino
- 1 % frutticoltura
- 2 % viticoltura e varie.

I dati relativi ai vari paesi sono indicati nella tabella 1.

La suddivisione dei piani di sviluppo secondo la dimensione dell'azienda si presenta come segue:

- 22 % meno di 20 ha
- 49 % da 20 ha a meno di 50 ha
- 19 % da 50 ha a meno di 100 ha
- 10 % 100 ha e più.

I dati relativi ai vari paesi sono indicati nella tabella 2.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

TABELLA 1

Ripartizione dei piani di sviluppo dal 1973 al 1980 secondo l'orientamento dell'azienda all'inizio del piano

(dati comunicati dagli Stati membri)

Stato membro	Numero totale dei piani	% del numero totale dei piani in ciascun paese							
		Colture estensive	Allevamento bovino ⁽¹⁾	Allevamento suino	Orticoltura	Frutticoltura	Viticultura	Altri	Aziende miste
D	32 903	17	43	8	8	3 ⁽³⁾	0	1	20
F	7 795	5	56	4	2	0	3	7	23
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NL	14 189	3 ⁽²⁾	60 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	27 ⁽²⁾	0	0	0	9 ⁽²⁾
B	6 106	1	27	5	24	0	0	2	41
L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UK	17 352	5	46	0	1	0	0	3	45
IRL	15 368	4 ⁽²⁾	79 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	0	0	1	14 ⁽²⁾
DK	12 915	9	56	19	3	0	0	0	13
EUR	106 628	9	51	6	8	1	0	2	23

⁽¹⁾ Compreso l'allevamento di bovini destinati alla produzione lattiera.

⁽²⁾ Dati dal 1973 al 1977; lo Stato membro non ha ancora comunicato alla Commissione la cifra relativa al 1978.

⁽³⁾ Compresa la viticoltura.

TABELLA 2

Ripartizione dei piani di sviluppo dal 1973 al 1978 secondo la dimensione dell'azienda

(dati comunicati dagli Stati membri)

Stato membro	Piani di sviluppo		% per categoria di dimensione				
	Numero	% del totale	< 10 ha	10 a < 20	20 a < 50	50 a < 100	> 100 ha
D	32 903	31	10	8	59	20	3
F	7 795	7	3	8	55	28	6
I	—	—	—	—	—	—	—
NL	14 189	14	25 ⁽¹⁾	24 ⁽¹⁾	47 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾
B	6 106	6	41	21	29	6	3
L	—	—	—	—	—	—	—
UK	17 352	16	1	1	22	31	45
IRL	15 368	14	1 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	66 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾
DK	12 915	12	5	22	59	13	1
EUR	106 628	100	10	12	49	19	10

⁽¹⁾ Dal 1973 al 1977; lo Stato membro non ha ancora comunicato alla Commissione le cifre relative al 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1772/79**dell'on. Spautz****alla Commissione delle Comunità europee***(14 febbraio 1980)*

Oggetto: Approvvigionamento della Comunità in materie fissili

I negoziati fra l'Euratom e gli Stati Uniti in merito all'applicazione nella Comunità della legge americana «Nuclear Non-Proliferation Act» costituiscono la prova di un certo grado di dipendenza per quanto concerne i nostri approvvigionamenti di materie fissili.

La Commissione può indicare:

1. le fonti d'approvvigionamento d'uranio e d'uranio arricchito, ripartite per paese d'origine, e le quantità per ciascuno Stato membro;
2. la percentuale di materie fissili prodotte nella Comunità: estrazione d'uranio e arricchimento d'uranio importato?

Risposta*(14 aprile 1980)*

1. Non sono in corso negoziati tra l'Euratom e gli Stati Uniti in merito all'applicazione del «Nuclear Non-Proliferation Act» americano nella Comunità. Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore di tale legge, il governo statunitense ha informato la Commissione del suo desiderio di rinegoziare l'accordo di collaborazione tra l'Euratom e gli Stati Uniti. Su alcuni aspetti particolari si sono già tenute riunioni preliminari (vedi la risposta all'interrogazione scritta n. 243/79 dell'on. van Aerssen ⁽¹⁾).

2. A prescindere dalla Francia, le principali fonti di approvvigionamento di uranio naturale si trovano là dove è disponibile una produzione per l'esportazione in Nord America, nell'Africa centrale e nell'Africa meridionale. Le principali fonti di arricchimento sono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Una quota modesta ma crescente di servizi di arricchimento è fornita da due nuove agenzie della Comunità, l'Eurodif e l'Urenco. La capacità dell'Eurodif dovrebbe raggiungere le 10 500 tonnellate di lavoro di separazione nel 1982 e quella dell'Urenco 2 500 t di lavoro di separazione nel 1985.

3. Oltre ai dati già pubblicati, la Commissione non può soddisfare, per motivi di riservatezza commerciale, la richiesta di informazioni più dettagliate.

⁽¹⁾ GU n. C 260 del 15. 10. 1979, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1774/79**di Lady Elles****ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(14 febbraio 1980)***Oggetto:** Dialogo euro-arabo

Possono i ministri degli esteri indicare la data dell'ultima riunione ufficiale tra rappresentanti del Consiglio e la Lega araba?

Qual è stata la sostanza dell'incontro ed a quali conclusioni si è giunti nel corso di esso?

E prevista un'ulteriore riunione tra rappresentanti delle due istituzioni, e, in caso affermativo, la conferenza dei ministri degli esteri renderà noto l'ordine del giorno proposto nonché la data e il luogo della riunione in oggetto?

È prevista un'ulteriore riunione tra rappresentanti delle due istituzioni, e, in caso affermativo, tale riunione?

Quali vantaggi i ministri degli esteri ritengono di trarre da un ampliamento del dialogo, tale da oltrepassare le questioni di ordine politico ed economico e da interessare settori di importanza morale, sociale e culturale?

Quali sono le proposte della Lega araba per lo sviluppo del dialogo?

In che modo propongono i ministri degli esteri di cointeressare la commissione politica e le altre commissioni del Parlamento europeo agli sviluppi del dialogo?

Risposta*(15 aprile 1980)*

Una delegazione della presidenza e della Commissione si è recata a Tunisi per incontrarvi il segretario generale Klibi al quartier generale della Lega araba di quella città, il 7 febbraio 1979.

La riunione, che si è tenuta in un clima di apertura e di cordialità, ha avuto carattere di ampio sondaggio. Essa ha fornito ad ambo le parti l'occasione di chiarire più a fondo le loro opinioni per quanto riguarda la ripresa del dialogo e di fare dei confronti. La conclusione raggiunta rispecchia un reciproco desiderio di riaprire il dialogo e, a tale scopo, è stato convenuto di continuare i contatti. Una successiva riunione si terrà in marzo a Roma.

Per il momento non è in programma alcuna riunione a livello ministeriale.

Per quanto riguarda l'estensione delle attività nel quadro del dialogo, occorre notare che molti progressi sono stati compiuti nei settori sociale e culturale, prima che il dialogo fosse sospeso nell'aprile 1979.

I Nove propongono di informare, e quindi di coinvolgere, il Parlamento europeo sui problemi che si riferiscono al dialogo, tramite procedure istituite a tal fine nel quadro della cooperazione politica europea, in particolare mediante colloqui trimestrali con il comitato «Questioni politiche» e mediante risposte ad interrogazioni parlamentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1775/79**dell'on. Schwencke****ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(22 febbraio 1980)***Oggetto:** Obiettori di coscienza in Grecia

1. È nota ai ministri degli esteri dei nove Stati membri della Comunità europea la situazione giuridica e politica degli obiettori di coscienza in Grecia, futuro paese membro della Comunità, situazione in seguito alla quale sono attualmente in carcere 96 giovani – secondo i dati forniti da Amnesty International – per aver rifiutato il servizio militare per ragioni religiose?
2. In che modo i ministri degli esteri pensano di conciliare l'assenso all'adesione della Grecia nella Comunità europea con l'articolo 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, vincolante per tutti gli Stati membri, e con la risoluzione del 1967 del Consiglio d'Europa n. 337 relativa al diritto all'obiezione di coscienza?
3. È stato portato a conoscenza del governo greco il fatto che – poiché il trattamento, in Grecia, degli obiettori di coscienza non corrisponde alla convenzione sui diritti dell'uomo europea – il suo ingresso nella Comunità europea potrà avvenire soltanto quando tale prassi discriminatoria sarà stata abolita?

Risposta*(15 aprile 1980)*

Il punto specifico sollevato dall'on. parlamentare non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea. Pertanto, la presidenza non è in grado di dare in proposito una risposta per conto dei Nove.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1784/79**dell'on. Bangemann****alla Commissione delle Comunità europee***(14 febbraio 1980)***Oggetto:** Armonizzazione della tutela assicurativa per autoveicoli all'interno della Comunità europea

La Commissione è disposta ad adoperarsi affinché le compagnie d'assicurazione con sede all'interno dei paesi membri non possano più escludere dalle loro condizioni d'assicurazione la regolazione di danni insorti all'interno della Comunità europea (per esempio, furto con scasso su veicoli)?

Risposta*(15 aprile 1980)*

In tutti gli Stati membri l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli comprende anche la copertura dei danni causati in uno Stato membro da un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro ⁽¹⁾.

La Commissione non ha intenzione di estendere questa assicurazione obbligatoria alla copertura dei furti con scasso su autoveicoli.

⁽¹⁾ Vedi l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 3).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1806/79**dell'on. Remilly****alla Commissione delle Comunità europee***(22 febbraio 1980)*

Oggetto: Politica della pesca e relazioni con i paesi terzi

Potrebbe la Commissione fare il punto sugli accordi che sono stati negoziati e firmati con i vari paesi terzi, per il 1980, nel settore della pesca?

Risposta*(11 aprile 1980)*

1. Nel 1980 si applicano gli accordi quadro conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi sotto elencati.

a) *Accordi basati sul principio della reciprocità della pesca*

Svezia	firmato il 21 marzo 1977
Isole Færøer	firmato il 15 marzo 1977
Norvegia	firmato il 27 febbraio 1980
Canada	concluso il 3 dicembre 1979, prorogato sino a fine 1980 con uno scambio di lettere
Spagna	siglato il 23 settembre 1978
Finlandia	siglato il 22 dicembre 1978

b) *Accordo basato sul principio dell'accesso alle eccedenze*

Stati Uniti	concluso il 3 giugno 1977
-------------	---------------------------

- c) *Accordi basati sul principio della non reciprocità e una parte del contributo finanziario dei quali è a carico della Comunità*

Senegal	firmato il 15 giugno 1979
Guinea Bissau	firmato il 27 febbraio 1980

2. In data 28 febbraio 1980 sono stati negoziati e firmati gli accordi nel settore della pesca per l'anno 1980 con i paesi terzi sotto elencati:

— Norvegia	il 19 dicembre 1979
— Svezia	il 23 gennaio 1980
— Norvegia-Svezia, relativo alla pesca nello Skagerrak	il 23 gennaio 1980
— Canada	il 31 gennaio 1980
— Spagna	il 4 febbraio 1980
— Isole Færøer	in corso; termine probabile delle consultazioni: 15 marzo 1980

Gli accordi conclusi nel settore della pesca per l'anno 1980 con il Senegal e la Guinea Bissau derivano automaticamente dagli accordi quadro di cui al precedente punto 1, lettera c).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1813/79

dell'on. Coppieters

alla Commissione delle Comunità europee

(28 febbraio 1980)

Oggetto: Provvedimenti intesi a sviluppare le conoscenze linguistiche dei cittadini europei

Da dati recenti risulta che, nonostante tutti gli sforzi intrapresi, non si è registrato alcun progresso nel miglioramento delle conoscenze linguistiche dei cittadini europei.

Tra le cause si può ricercare la mancanza di un contatto effettivo con le lingue apprese in precedenza, per cui vanno perdute le cognizioni acquisite.

Considerata l'enorme influenza esercitata dai mezzi di comunicazione, e in particolare dalla televisione, si ritiene opportuno presentare il massimo numero possibile di programmi in lingua originale, vale a dire senza doppiaggio o postsincronizzazione.

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione a questo proposito?

Risposta

(15 aprile 1980)

La Commissione condivide il parere dell'on. parlamentare quanto all'impatto che possono avere trasmissioni televisive sia sull'apprendimento delle lingue straniere che sul mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze linguistiche acquisite in precedenza.

In sede di comitato per l'istruzione è stata riconosciuta all'unanimità l'opportunità di associare i mezzi di comunicazione alle azioni da intraprendere a livello nazionale e comunitario,

per promuovere l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli adulti. In particolare, il comitato per l'istruzione propone di redigere una relazione sull'estensione che indichi in quale misura occorra cooperare per la messa a punto e la presentazione dei metodi di insegnamento e del materiale didattico, ricorrendo anche ai diversi mezzi di informazione di massa. Non appena il Consiglio e i ministri dell'istruzione avranno deciso in merito agli orientamenti da dare al programma per favorire l'insegnamento delle lingue straniere nella Comunità, la Commissione riunirà i rappresentanti dei mezzi di comunicazione per discutere quali metodi seguire per associare le loro istituzioni alla redazione di questa relazione ed identificare le future possibilità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1835/79

dell'on. Boserup

alla Commissione delle Comunità europee

(28 febbraio 1980)

Oggetto: Bando di gara per piscine a riscaldamento solare

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1302/78 ⁽¹⁾ nonché del regolamento (CEE) n. 727/79 ⁽²⁾ del Consiglio, la Commissione ha dato comunicazione sulla «concessione di un sostegno finanziario a progetti di sviluppo di fonti energetiche alternative», ed ha più precisamente indetto un bando di gara per progetti concernenti «piscine a riscaldamento solare» ⁽³⁾.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Qual è l'ammontare previsto di tali sostegni finanziari?
2. Ritiene la Commissione che le «piscine a riscaldamento solare» rientrino negli obiettivi del regolamento (CEE) n. 727/79, in cui si parla soprattutto di «riscaldamento dell'acqua per usi igienici» ⁽⁴⁾?
3. Trova ragionevole la Commissione che l'importante sviluppo di energia solare si basi su un prodotto così lussuoso come le piscine?

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1980, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 727/79, articolo 1, paragrafo 2.

Risposta

(18 aprile 1980)

1. I fondi necessari per realizzare i progetti dimostrativi di piscine solari sono prelevabili dallo stanziamento generale di 22,5 milioni di UCE, in conformità di quanto disposto all'articolo 1, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 726/79 ⁽¹⁾. L'importo esatto verrà stabilito in funzione del numero e delle qualità delle proposte presentate.

2. Le piscine solari corrispondono perfettamente agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 727/79.

3. Dal bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 24 del 31 gennaio 1980, risulta evidente che la Commissione si riferisce a grandi piscine, che sono generalmente piscine

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 12. 4. 1979, pag. 2.

pubbliche, e non a impianti di lusso. La Commissione attribuisce invece grandissima importanza all'aspetto sociale di tali impianti.

Inoltre, l'applicazione dell'energia solare a un impianto frequentato da un vasto pubblico, soprattutto giovane, è un ottimo mezzo di informazione sull'energia solare. Infine, le numerose piscine esistenti e/o che verranno costruite nella Comunità potrebbero favorire la fabbricazione in serie di collettori solari riducendone notevolmente il costo e aprendo loro un mercato più vasto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1883/79

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(29 febbraio 1980)

Oggetto: Aiuti comunitari per la protezione del territorio dalle alluvioni

La Commissione non ignora certo che talune zone isolate e difficilmente accessibili risentono di condizioni naturali particolarmente svantaggiose. L'obiettivo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale è di venire in aiuto a dette zone dotandole di una migliore infrastruttura.

È disposta la Commissione a far sì che d'ora in poi possano beneficiare dell'aiuto del FESR anche le strutture preventive, volte a scongiurare i rischi delle alluvioni?

Risposta

(16 aprile 1980)

La Commissione ritiene che le opere di protezione contro i rischi di alluvioni o di erosione possono essere prese in considerazione per un contributo del FESR unicamente quando costituiscono parte integrante di investimenti che contribuiscono allo sviluppo della regione interessata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1884/79

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1980)

Oggetto: Cokerie

La Commissione potrebbe fornire la lista delle cokerie attualmente in funzione nella Comunità, nonché l'esatta ubicazione, la capacità di produzione e la durata prevedibile delle attività di ciascuna di esse?

Risposta

(15 aprile 1980)

Alle pagine 102, 103 e 104 dell'annuario delle statistiche dell'energia 1970-1975, pubblicato dall'Istituto statistico delle Comunità europee ⁽¹⁾, l'on. parlamentare troverà i dati concer-

⁽¹⁾ La Commissione trasmette direttamente all'on. parlamentare tale documento.

nenti la localizzazione, la produzione nel 1975, il numero dei forni utilizzati alla fine del 1975 e la capacità nel 1976 per ciascuna delle cokerie della Comunità.

La durata prevedibile delle attività di ciascuna cokeria non può essere indicata nemmeno in modo approssimativo perché qualunque dato di questo tipo può variare rapidamente a causa di molteplici fattori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1886/79

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1980)

Oggetto: Indennità chilometrica dei funzionari delle Comunità

Può la Commissione rendere noti gli elementi del prezzo di costo che vengono presi in considerazione per determinare l'indennità chilometrica dei funzionari delle Comunità che devono impiegare il loro autoveicolo per le esigenze del servizio?

Risposta

(16 aprile 1980)

L'indennità chilometrica concessa ai funzionari che devono utilizzare la loro autovettura personale per motivi di servizio ammonta attualmente a 7 FB. Questo importo è stato calcolato in modo da coprire tutte le spese che i funzionari nella situazione suddetta devono sostenere.

In pratica, tale cifra si situa tra quelle previste dalla legislazione belga per un'autovettura di 10 CV ed una di 9 CV: queste sono infatti le potenze rispettivamente prese in considerazione nella pubblica amministrazione belga per il rimborso delle spese ai funzionari aventi il grado di direttore di amministrazione e ai funzionari di grado inferiore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1903/79

dell'on. Jürgens

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1980)

Oggetto: Pericoli per il nostro clima derivanti dalla bonifica del bacino amazzonico

Si teme che la bonifica dei 4 milioni di metri quadrati di foresta vergine del bacino amazzonico provochi un cambiamento pericoloso delle condizioni climatiche mondiali, di cui non è possibile prevedere gli effetti ecologici.

1. Condivide la Commissione i timori manifestati da taluni esperti, secondo cui uno sfruttamento scriteriato dell'area amazzonica fa temere conseguenze nocive per l'agricoltura europea e il clima mondiale?
2. Intravede la Commissione la possibilità di richiamare l'attenzione su questo problema promuovendo contatti internazionali e non ritiene indispensabile avviare colloqui con il governo brasiliano?

Risposta*(17 aprile 1980)*

1. La deforestazione in opera nell'Amazzonia ed in altre regioni tropicali è una questione d'importanza internazionale. Essa costituisce un risultato della pressione demografica e dello sviluppo economico, e può avere molteplici conseguenze sfavorevoli. Può comportare erosione e rapido deterioramento del suolo, alterazione del ciclo idrologico. La distruzione della biomassa delle foreste lascia libere nell'atmosfera enormi quantità di anidride carbonica, aggravando il problema dell'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera provocato dall'impiego di combustibili fossili. Da tutto ciò può risultare un cambiamento globale del clima, con alterazione delle temperature caratteristiche e della distribuzione delle precipitazioni e con possibili conseguenze infauste per le risorse alimentari in Europa ed altrove.

È importante conoscere l'esatta misura in cui avanza la distruzione delle foreste tropicali; tecniche di rilevazione a distanza potrebbero risultare di grande valore a questo scopo. Le possibili conseguenze di questa distribuzione, con particolare riguardo al ciclo del carbonio ed agli effetti climatici, dovrebbero formare l'oggetto di intense ricerche a livello mondiale. A tale riguardo, la Commissione ha recentemente avviato un programma di ricerca climatologica che studierà il problema in stretta connessione con il «programma mondiale per il clima» dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

2. La Commissione è del parere che solo misure prese a livello mondiale possono risultare efficaci per frenare la distruzione della biomassa delle foreste, specialmente nei tropici. È per questo che la Commissione non prevede contatti bilaterali in materia con il governo brasiliano, ma partecipa al dibattito internazionale per trovare una soluzione all'importante problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1910/79**dell'on. Ansquer****alla Commissione delle Comunità europee***(6 marzo 1980)*

Oggetto: Inventario delle fonti di energia e delle materie prime comunitarie

La Commissione ha fatto un inventario delle risorse energetiche e delle materie prime disponibili a cielo aperto e nel sottosuolo dei paesi della Comunità?

Risposta*(17 aprile 1980)*

La Commissione non ha effettuato alcun inventario delle risorse energetiche disponibili in superficie e nel sottosuolo dei paesi della Comunità. Si tiene costantemente aggiornata sulle valutazioni fatte a questo proposito dagli organismi pubblici o privati che possono divergere a seconda dei parametri adottati, come il costo di produzione, l'ampiezza delle riserve, i progressi tecnici.

Per quanto riguarda l'inventario delle materie prime non legate all'energia non ne esiste finora uno completo di questo genere per il sottosuolo dei paesi della CEE. Tale compito incontra difficoltà a causa del carattere spesso frammentario dei dati degli Stati membri. Tuttavia, consapevole dell'importanza cruciale di tale problema, i servizi della Commissione hanno recentemente iniziato a raccogliere tutte le informazioni disponibili e sperano di poter presentare i risultati di questa ricerca entro qualche mese. Questo inventario riguarderà soprattutto metalli come l'alluminio, il piombo, lo zinco, il rame, il cromo, il nichel, il titanio, il tungsteno, lo stagno, l'antimonio e sostanze come i fosfati e il fluoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1956/79

dell'on. Robert Jackson

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1980)

Oggetto: Costo della benzina espresso in ore di lavoro

Può la Commissione presentare un prospetto che indichi quanto tempo deve lavorare nei singoli Stati membri un lavoratore con un salario medio per poter acquistare un litro di carburante per autoveicoli (benzina super, benzina normale e gasolio)?

Risposta

(15 aprile 1980)

Le informazioni richieste dall'on. parlamentare sono riportate nella seguente tabella. I dati si riferiscono alla situazione fine 1979. Essi sono stati ottenuti utilizzando le statistiche dei prezzi dei carburanti per autoveicoli ⁽¹⁾ e del salario orario lordo medio di un operaio di fabbrica (estrapolazione provvisoria di serie nazionali effettuata in una forma armonizzata dall'Ufficio statistico delle Comunità europee) ⁽²⁾.

Sono notevoli le differenze esistenti nei corrispondenti livelli dei salari orari degli Stati membri a causa tra l'altro della diversa composizione della forza di lavoro (fattori sesso, età, competenze, ecc.) della diversità dei sistemi fiscali e di assistenza sociale e del variabile rapporto tra i salari medi lordi e il reddito netto di una famiglia.

Pur apparendo precisi, i dati forniti devono pertanto essere considerati soltanto un ordine di grandezza ed interpretati con la massima prudenza.

⁽¹⁾ Eurostat, «Idrocarburi» pubblicazione mensile.

⁽²⁾ Eurostat, «Salari orari - Ore di lavoro», pubblicazione semestrale.

Numero di minuti di lavoro richiesti per l'acquisto di un litro di carburante per autoveicoli ⁽¹⁾

Paese	Situazione alla fine del 1979		
	Tipo di carburante		
	Super (4 stelle)	Normale (2 stelle)	Diesel (DERV) ⁽²⁾
R. f. di Germania	5'17"	5'2"	5'14"
Francia	10'5"	9'26"	6'51"
Italia	10'41"	10'20"	4'19"
Paesi Bassi	6'0"	5'52"	3'57"
Belgio	6'16"	6'9"	4'1"
Lussemburgo	4'24"	4'17"	2'46"
Regno Unito	7'36"	7'28"	8'3"
Irlanda	7'58"	7'48"	6'20"
Danimarca	5'7"	5'2"	3'5"

Fonti: Eurostat e fonti nazionali.

⁽¹⁾ Valore calcolato, anche in base a stime, sulla media del salario orario all'ottobre 1979 di un operaio manovale di un'industria manifatturiera e sui prezzi alla pompa dei carburanti per autoveicoli al 1° gennaio 1980.

⁽²⁾ Diesel Engine Road Vehicle.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 31/80**dell'on. Tyrrell****ai ministri degli affari esteri dei nove Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(17 marzo 1980)***Oggetto:** Situazione in Iran

Visto che gli Stati Uniti non si trovano attualmente in condizione di fornire aiuti per la ricostruzione e la sicurezza dell'Iran, hanno messo a punto i ministri degli affari esteri una politica in tal senso e, se sì, quale?

Risposta*(15 aprile 1980)*

I Nove sono pienamente consapevoli della grande importanza di una situazione prospera e politicamente stabile e sicura in Iran per la sicurezza e l'equilibrio in quest'area geografica.

I Nove sperano che, con la fine della prima fase della rivoluzione iraniana e il consolidamento del processo di normalizzazione costituzionale si trovi un'adeguata soluzione alla crisi dovuta alla detenzione degli ostaggi americani in Iran. I Nove sono del parere che la soluzione del problema degli ostaggi costituisce il modo migliore per dare inizio a un'efficace ricostruzione e al processo di raggiungimento di una effettiva sicurezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 92/80**degli on. van Aerssen, Fischbach, Pürsten, Boot, Bocklet, Pöttering, Sälzer, Rabbethge, Diana, K. Schön, Adonnino, Alber, Klepsch, Nothomb e Luster****alla Commissione delle Comunità europee***(17 marzo 1980)***Oggetto:** Trasmissioni radiotelevisive

È in grado la Commissione di confermare che né il diritto comunitario né il diritto internazionale permettono ad uno Stato membro di sopprimere o limitare i diritti, in materia di trasmissioni radiotelevisive, esercitati da un altro Stato membro secondo le modalità definite nell'ambito della convenzione di Ginevra?

La Commissione è disposta a compiere ogni sforzo affinché tali diritti, che spettano ad uno Stato membro, siano scrupolosamente rispettati dagli altri Stati membri?

La Commissione condivide il punto di vista secondo cui la politica dei mass media rientra nella competenza della Comunità ed è essa disposta ad agire in conseguenza?

Risposta*(16 aprile 1980)*

La Commissione conferma che il diritto comunitario non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati membri a norma della convenzione internazionale sulle telecomunicazioni. Cionondimeno, in una recente sentenza ⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha affermato che rimaneva competenza di ciascuno Stato membro il diritto di controllare, limitare o addirittura di vietare del tutto la trasmissione di pubblicità sul suo territorio, nell'interesse generale. Di conseguenza, il diritto comunitario non vieta che la trasmissione della pubblicità sia impedita da una norma nazionale, qualora essa venga applicata in maniera non discriminatoria. La Commissione non è firmataria della convenzione internazionale sulle telecomunicazioni; essa sarebbe bensì disposta ad interporre i propri buoni uffici in ordine ad una controversia che insorga tra Stati membri, ma non ha in materia poteri o funzioni ufficiali. Si aggiunga che l'articolo 50 della convenzione prevede espressamente un procedimento per la composizione delle controversie tra firmatari.

La Commissione ritiene che i mezzi di comunicazione di massa, nella loro funzione commerciale, rientrino nella competenza della Comunità, alla quale per altro non sono stati conferiti in questo settore compiti di portata generale.

⁽¹⁾ Causa 52/79 (GU n. C 126 del 19. 5. 1979, pag. 3).

